IL DOTTOR VOLGARE
LIBRO SETTIMO.

Il quale contiene quattro parti, cioè

PARTE PRIMA

DELLE DONAZIONI.

PARTE SECONDA.

DELLA COMPRA, E VENDITA, &c.

PARTE TERZA.

DELLE ALIENAZIONI, E DEGLI ALTRI CONTRATTI PROIBITI.

PARTE QVARTA.

DELLI TVTORI, CVRATORI, PROCVRATORI, ET AMMINISTRATORI.

INDICE
DELLI CAPITOLI
DI QVESTA PRIMA PARTE.
DELLE DONAZIONI.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAPITOLO PRIMO.

Della parola Donazione, che cofa fignifica, ed onde fia deriuata, e delle diuerfe fpecie delle donazioni; E fe il donare importi vn' atto di virtù, e di prudenza, oueramente fia più tofto vizio, & vn' atto d'imprudenza; E del modo di donare.

SOMMARIO.

1 D*Ella parola* Donazione.
2 *Della defcrizzione legale, qual fia la vera donazione.*
3 *Abbraccia tanto le donazioni trà viui, quanto per caufa di morte, & in che tempo l'vna ò l'altra fi faccia.*
4 *Delle diuerfe fpecie di donazione trà viui.*
5 *Se il donare fia vn'atto di virtù, e di prudenza, oueramente vizio, & vn'atto d'imprudenza.*
6 *Che li prodighi fiano pregiudiziali alla Republica, e che fiano più auari degli altri.*
7 *Del modo che fi deue tenere nel donare, auendo riguardo alla condizione del donatore.*

Et

8 *Et ancora alla condizione del donatario.*

9 *Dell'altra differenza trà il Principe, & il priuato nel donare.*

C A P. I.

A parola *Donazione* viene deriuata dall'altra parola *Donare*, oueramente da quella di *Dono*, ò di *Donatiuo*, le quali tutte significano l'istesso, cioè il priuarsi di quel che sia suo, per darlo ad vn'altro, impouerendo in tal maniera se stesso, e diminuendo il proprio patrimonio, per accrescere quello dell'altro, alquale si dona.

1

E sebene la legge dice, che la vera, e la propria donazione sia quella, per la quale si faccia quest'atto per il solo motiuo di liberalità, senza speranza di riauere più la robba data, nè di riportarne ricompensa, e di renderne subito, vero, e puro padrone iretrattabile quello, alquale si dia; Nondimeno, questa è vna certa descrizione legale per significare la vera, e la propria donazione irreuocabile trà viui, e per contradistinguerla dall'altre specie, nelle quali la medesima legge distingue questo termine,

2

mine, ò vocabolo; Bensì che naturalmente, ouero con la ſignificazione gramaticale, tutto quello che da vna perſona ſi concede, ò che ſi promette all'altra, ſenza cauſa veramente correſpettiua, la quale porti vn'altro contratto nominato, ò innominato, ſi dice donazione; Anzi che quando anche vi ſia la correſpettiuità, tuttauia ſi dice donazione; Come per eſempio, ritrouandoſi vna perſona obligata per legge di conuenienza, ò di giuſtizia, à riconoſcere, & à premiare li beneficij riceuuti da vn'altro, e dandogli perciò alcune robbe, ſi dice donazione; Come ancora tale ſi dice, quando vno doni le robbe ſue ad vn'altro, con peſo di alimentarlo, ò per altra correſpettiuità; Atteſoche, ſe bene la legge per li diuerſi effetti, li quali da ció riſultano, ſtima queſto più toſto vn' atto correſpettiuo, che verà liberalità, conforme ſi anderà diſcorrendo; Tuttauia in parole ſi dice donazione, ancorche le ſpecie ſiano diuerſe.

Parlando dunque legalmente; Più, e diuerſe ſono le ſpecie delle donazioni; Atteſoché 3 la prima, e la più generale diſtinzione è quella, trà le donazioni, le quali ſi dicono per cauſa di morte, e l'altre, che ſi dicono trà viui; Non già che vi ſia differenza alcuna nel tempo, cioè, che la prima non ſi poſſa fare ſe non da

mo-

moribondi, e che l'altra non ſi poſſa fare ſe non da perſone ſane, mentre anche la prima ſi può fare da chi ſi ritroua in ſtato di perfetta ſanità, e l'altra ſi può fare da vno ilquale ſtia grauemente infermo, e moribondo; Mà ſi fà queſta diſtinzione per gli effetti diuerſi, che ne riſultano, conforme nelle ſue particolari Rubriche ſi diſtingue.

La donazione trà viui riceue altre diuerſe diſtinzioni, poiche vna ſpecie è quella di donazione pura, e ſemplice, la quale ſi ſia fatta per mera liberalità; E l'altra ſi dice condizionale, ouero cauſatiua, ò impropria, come fatta non per il ſolo motiuo di liberalità, con ſpogliarſi ſubito della robba ſenza ſperanza di riauerla, mà con qualche condizione, ò peſo, in maniera che poſſano le robbe ritornare al donatore, ſecondo la più ſpecial diſtinzione, che ſi anderà dando nelle proprie, e particolari rubriche, ò capitoli.

4

Non poca queſtione ſi ſcorge trà li Giuriſti da vna parte, e gli profeſſori di quelle lettere, che ſi dicono belle, ò polite, ouero vmane, dall'altra, ſe il donare il ſuo, ſi debba dire vn'atto virtuoſo, e prudente, oueramente vizioſo, & imprudente; Atteſoche li Giuriſti dicono che il donare vuol dire l'iſteſſo, che perdere, e buttare il ſuo, e per conſeguenza lo ſtimano

5

mano vn'atto d'imprudenza, e poco lodeuole; Quando però non vi sia il motiuo della gratitudine, nel di cui caso, facendosi con la douuta proporzione, non è propriamente donazione, mà più tosto vn pagamento di debito, & vn'atto più di giustizia, che di liberalità, mentre da questi Professori, tutte le azioni vmane morali, sono regolate con la giustizia, e senza la quale vogliono, che non si dia verun'atto virtuoso, con la distinzione accennata nel proemio, nel capitolo decimo, trà la giustizia distributiua, e la commutatiua, poiche anche nella distributiua, la quale per lo più si verifica ne Principi, e Signori, ò Magistrati grandi, à quali è più proporzionata questa parte del donare, e del distribuire, viene considerato il merito come regolatore con la sola differenza del più, e del meno, conforme iui si discorre.

All'incontro li sudetti altri professori l'attribuiscono alla virtù della liberalità, esagerando questa virtù per la prima, e per la maggiore, che sia trà tutte l'altre; Mà ciò si suole atttibuire al proprio interesse, attesoche se bene l'erudizione nell'altre lettere vmane, e diletteuoli, è vna virtù molto stimabile, e desiderabile, e che porta seco vn grand'ornamento, così à Principi, & à Signori, come anche alle persone priuate, nobili, ò ricche; Nondimeno per se stes-

ſa, quando non ſia accompagnata dalla nobiltà, e dalla ricchezza, per lo più cagiona nelli puri ſuoi profeſſori vna vita pouera, e mendica, ſiche gli conuiene con il ſeruizio, oueramente con il corteggio delle perſone ricche, e per via della lode, ò dell'adulazione più che per il motiuo di riconoſcere la virtù, andarne per mezo di qualche donatiuo ſtrappando il mantenimento all' vſo di cagnoli, li quali ſono ſoliti aſſiſtere alla tauola del padrone, facendogli carezze, e grattandogli per andarne ſtrappando qualch'oſſo, ilquale alle volte ſuol'eſſere tanto duro, che più toſto ſerue à rompere li denti, che à nodrire, & ad empire il ventre.

E ſe bene, anco li Leggiſti viuono con quello d'altri, e ſono vccelli di rapina, più che queſt'altri profeſſori, mentre queſti ſi contentano del poco, e quelli difficilmente ſi ſatollano col molto; Nondimeno per lo più ciò non ſiegue per queſta via di donazione, mà piu toſto per via di vna certa forza, ſe non vera, almeno interpretatiua, ſecondo la varietà dello ſtile de' paeſi, ò delle perſone, poiche alcuni ſi contentano di magnare con diſcrezione, ouero di pelare, ò di radere, & altri vogliono diuorare, ò diſſanguare, ò ſcorticare.

La deciſione però di tal queſtione (ſecondo il parere de più ſenſati) dipende dalla di-

ſtinzione,

ſtinzione, col mezzo della quale ſi poſſono queſte opinioni ben conciliare; Cioè, che ſi deue attendere la cauſa, ouero il motiuo dal quale dipenda il donare, poiche ſe ſarà motiuo virtuoſo, che abbia ſeco anneſſa la giuſtizia commutatiua, ò almeno la diſtributiua, cioè per rimunerare li beneficij riceuuti, ò li ſeruizij fatti, ò pure per premiare la virtù già acquiſtata, ouero per gli aiuti opportuni per acquiſtarla, ò pure per ſouuenire con quel che la fortuna gli abbia dato d'auanzo, la gente biſognoſa, mà ben sì onorata, e meriteuole; Ouero per far opere le quali ridondano in ornamento publico; O pure per motiuo di pietà verſo Dio, e di carità verſo il proſſimo; Et in queſti caſi ſarà vera, e molto lodeuole virtú di liberalità, oppoſta al vizio tanto deteſtabile dell'auarizia.

Mà ſe il donare ſarà per imprudenza, e per prodigalità, oueramente per il ſolo motiuo della ſenſualità, ſenza la guida della giuſtizia, almeno diſtributiua, dellaquale ſi dice regolatore il merito ſecondo gli eſempij accennati nel ſudetto capitolo decimo del proemio; Come ſono li donatiui, che ſi fanno, à gente diſoneſta, ò infame, e vizioſa, che nodriſce la ſenſualità, e diſtrugge la virtù; E in tal caſo, non ſarà virtù di liberalità, mà vizio di prodigalità, e d'-

 impru-

imprudenza, mentre vi manca la guida della giuſtizia, ſenza la quale non ſi verifica niun'atto virtuoſo.

Anzi che queſti tali, li quali ſono tanto lodati, & inalzati dagli adulatori per magnanimi, per lo più peccano del vizio dell'auarizia pregiudiziale alla Republica, & alla giuſtizia; Atteſoche (conforme volgarmente ſi dice) abbondano nelle coſe ſuperflue, e mancano nelle neceſſarie; E quelch'è peggio, per buttare così inutilmente, e vizioſamente, cercano, e deſiderano la robba d'altri à tutto potere, e con ogni maggiore ſtudio, ſiche queſta ſorte di perſone ſi deue ſtimare la più auara, che ſi poſſa dare nel Mondo, all'effetto però di ſcialacquare; Inſegnando l'iſtorie, che più auidi, e più perniencioſi al publico, e più facili alle proſcrizioni, & alle grauezze de' popoli, ſono ſtati li Principi decantati per liberali, che ſiano ſtati quelli li quali dalli Poeti, e dagl'altri ſcrittori ſono ſtati tacciati per auari, poiche la virtù della liberalità in tanto è verificabile, in quanto venga accompagnata dal ſudetto requiſito eſſenziale della giuſtizia, dellaquale è regolatore il merito, con quella diuerſità di regola, che dipende dall'accennata diſtinzione della giuſtizia diſtributiua, e commutatiua.

Dipende anco la deciſione di tal queſtione

ne dal modo di donare à propoſito, ò nò; E
7 ciò dipende dalla qualitá del donatore, e da
quella del donatario; Atteſoche non dourà
nell'iſteſſo modo eſſer regolato il donare, che
ſi faccia da vn Principe, e da vn Signore mol-
to ricco, e potente, da quel che ſi faccia da
vna perſona di priuata, e di ordinaria condi-
zione, è fortuna, poiche nel primo caſo, ſi
deue à proporzione caminare con quella re-
gola, la quale ſi è accennata nel proémio, in
occaſione della ſudetta diſtinzione della giu-
ſtizia diſtributiua, e della commutatiua; Cioè
che ſe vno di rigore merita diece, al Principe,
ouero ad vn'altro perſonaggio grande, ſtà be-
ne donargli cento; Quando però lo comporti-
no le ſue forze, ſenza pregiudicare notabil-
mente al ſuo ſtato, e ſenza grauezza de' ſud-
diti, mentre ſarebbe vn manifeſto vizio di
prodigalità, e di offeſa poſitiua della giuſtizia,
il volere aggrauare li ſudditi per fare de' do-
natiui, e de gli atti di liberalità mal regola-
ta.

Mà nell'altro caſo, che il donatore ſia di pri-
uata condizione, non entra queſta regola, per-
che ſi deue caminare con la miſura più ſtretta,
& approſſimante alla giuſtizia commutatiua,
slargandoſi più, e meno, ſecondo le ſue forze,
e ricchezze, poiche ſarebbe vna pazzia ma-
nifeſta

nifesta, che per vn'istessa recognizione di meriti, ò di seruizij, vn pouero voglia fare quell'istess'atti di generosità, che faccia vn ricco, il quale ne abbia d'auanzo.

Si deue ancora auere il riguardo, alla qualità del donatario, posciache non si deue tenere l' istesso modo in regalare vn Signore,
8 ò vna Dama, per segno d'ossequio, ò di gratitudine, ò di dipendenza, ò per altra galanteria, di quelche si faccia con vn pouer uomo, al quale conuenga fargli vn donatiuo per mercede de suoi seruizij, ò per remunerazione della sua virtù, ouero per motiuo di charità per prouedere al suo bisogno, & acciò il ricco proueda il pouero; Mà il tutto si deue fare nel modo proporzionato allo stato della persona, alla quale si dona; Nè li donatiui li quali si fanno per esempio à coloro, li quali non abbiano proibizione alcuna di riceuere, anzi che siano parte di mercede, deuono essere regolati, come quelli, che si facciano à coloro, li quali abbiano la proibizione di riceuere cose di valore, mà solamente gli sia permesso di riceuere galanterie comestibili di poco prezzo; Attesoche fù gradito il donatiuo, che il pouero contadino di buon cuore fece al Rè del rauanello, mà sarebbe ridicolo che il Rè per remunerare

il

il seruizio del pouero gli donasse l'istesso rauanello, con cose simili.

Come anche si deue auere il riguardo al luogo, nel quale si faccia il dono, e che sia per essere grato, e profitteuole al donatario, e non tenere quel sciocco stile tanto vsato, di regolare il gusto ò l'vtile del donatario, il quale stia in Città grande, con quel gusto, che abbia il donatore nel suo piccolo paese, mandando á donare con grande spesa quei frutti paesani, che in Città grande siano di niuna stima, in maniera che bene spesso li donatiui riescono di danno, e di noia per la spesa di vettura, e di gabelle, siche il tutto stà nel sapere donare.

Si scorge ancora quella notabil differenza trà il Principe, & il Signore, ò Magistrato grande, & il priuato; Cioè che le persone della prima specie, deuono donare publicamente per buono esempio, e per allettar' gli altri alle virtù, & alla fedeltà, ouero in altro modo à meritare; Ma li priuati, li quali facciano ciò per la sola virtù della carità, lo deuono fare quanto sia più possibile di nascosto, siche si verifichi il detto dell'oracolo Diuino, che non sappia la man sinistra quel che faccia la destra, poiche altrimente sarà più tosto vn'atto di vanagloria, e di superbia, e di confusione, e di rossore

9.

sore

fore à quello ilquale riceue il donatiuo.

Nè minor ſciocchezza, anzi demerito ſi deue ſtimare di coloro, i quali con gran rigore, & indiſcrezione, ſenza niuno ſtimolo di carità, per vn modo di dire, ſcorticano i loro debitori, ò vaſalli, ouero le chieſe grauate, riducendole ad vno ſtato deplorabile, e ſcandaloſo con gran pregiudizio del ſeruizio di Dio, per fare dell'elemoſine alleuolte ſuperflue, e di luſſo inutile, in altri luoghi, & in Città grandi, ſenza il biſogno, poiche la prima, e la più ben regolata carità è quella di non ſcorticare i ſudditi, & i debitori; E quello che (ſalua queſta carità) ſi eſigge, e che auanza, lodeuolmente s'impiega in queſta virtù della liberalità, altrimente ſi offende la giuſtizia per la carità, ouero ſi diſprezza la carità di precetto, per vſare l'altra di conſiglio, ò ſuperflua.

Della

CAPITOLO SECONDO.

Della donazione per causa di morte.

SOMMARIO.

1 *SE la donazione per causa di morte sia contratto ò vltima volontà, e perche s'introdusse.*

2 *Delle solennità che vi bisognano.*

3 *E' reuocabile anche se vi sia il giuramento, e che cosa questo operi.*

4 *Quelche si dispone nell'vltime volontà, camina in questa donazione.*

5 *Quando sia totale, ò nò.*

6 *Non vi si desiderano quelle solennità che sono neceßarie negli atti obligatorij, & irreuocabili trà viui.*

7 *Della facoltà delli figli di fameglia di donare per causa di morte.*

8 *Del consenso del padre, che in ciò vien richiesto.*

9 *Quando s'intenda riuocata la donazione.*

CAP. II.

LA donazione per causa di morte, in sostanza, & attendendo l'effetto, è più tosto vna disposizione per vltima volontà, e come vna specie di legato, auendo solamente vna forma, ouero vna imagine dell'atto trà viui, per la diuersità del modo, ouero della solennità nel concepirla, che però li Giuristi dicono, che questa donazione, nel farsi, si dica contratto, mà in fatti sia vn'vltima volontà; E forse questa introduzione appresso li Romani antichi nacque, ò per rispetto di quelle persone, che secondo le loro leggi, erano stimate abili à donare, e non à testare, come per esempio sono li figliuoli di fameglia, secondo che di sotto si accenna; Oueramente, che richiedendosi ne testamenti tante scrupolose solennità, le quali si accennano nel libro nono delli testamenti, si aprisse quest'altra strada di disporre per vltima volontá con vn'atto trà viui, come più facile, e meno soggetto alle fraudi, alle quali

quali ſono ſoggetti i teſtamenti, e le altre vltime volontà.

La forma dunque, ouero la ſolennità di queſta donazione, come vna ſpecie di ſem-
2 plice vltima volontà, ſecondo le leggi ciuili, richiede il numero di cinque teſtimonij, mentre nelli teſtamenti ve ne vogliono ſette, in maniera che in quelle parti, nelle quali abbia luogo la diſpoſizione della legge canonica, la quale anche ne i teſtamenti ſi contenta del parochiano, ò del confeſſore, e di due teſtimonij, oueramente di quattro teſtimonij ſemplici, conforme ſi diſcorre nel libro nono, nel titolo de teſtamenti, ſi può ragioneuolmente dire, che per queſta donazione, à proporzione, poſſa baſtare l'iſteſſo, e qualche coſa di meno, non eſſendoui ragione, che lo proibiſca.

Queſta donazione auendo (conforme ſi è detto) più dell'vltima volontà, che del con-
3 tratto, ſi dice di ſua natura reuocabile ad arbitrio del donatore, ancorche foſſe giurata, atteſoche il giuramento và regolato conforme la natura dell'atto.

E ſe bene alcuni lo limitano, quando il giuramento foſſe ſopra l'obligo di non riuocarla; E ſopra di che, trà coloro, li quali ſtanno sù la formalità dell'antiche re-

gole della legge ciuile, ſi fanno molte diſpute, ſe queſta promeſſa ancorche giurata, vaglia, ò nò per eſſere ſtimata ripugnante alla natura dell'atto; Tuttauia queſta pare che ſia vna delle ſciocchezze de' Leggiſti, non ſolamente perche il giuramento ſi deue ſempre oſſeruare, ogni volta che non pregiudichi alla ſalute eterna, ouero che non offenda il ben publico principalmente, che però non deue ſoggiacere alle ſottigliezze della legge ciuile; Mà ancora perche quando vi ſia vn'eſpreſſo, & vn giurato obligo di non riuocare, in tal caſo ciò corrompe la natura dell'atto, e lo fà paſſare nella diuerſa ſpecie di donazione irreuocabile trà viui.

Preſuppoſto dunque, che l'atto non ſia alterato, má che ritenga la ſua natura di donazione per cauſa di morte, non ſolamente ne 4 reſulta il ſudetto effetto della reuocabilitá, má ancora ne naſcono tutti gli effetti, li quali entrano ne i legati, e nell'altre vltime volontà, così circa la caducazione, quando il donatario muoia prima del donatore, come ancora circa la detrazione della falcidia, & altre coſe ſimili, ſenza differenza alcuna, poiche in effetto è più diſpoſizione per vltima volontà, che per contratto.

Quindi ſegue, che la maggior difficoltá la quale ſi ſcorga in pratica, è quella di fermare

re la natura dell'atto, cioè quando ſia dona-
5 zione frà viui, e quando per cauſa di mor-
te, mentre poſta, l'vna, ò l'altra qualità,
reſtano molto piani gli effetti che ne riſulta-
no, in maniera che per lo più le diſpute del
foro ſi riducono à queſto punto, ſopra del
quale i Dottori s'intricano di mala maniera
con la ſolita varietà delle opinioni, e con molte
diſtinzioni.

Si crede nondimeno per più vero, che in
ciò non ſi poſſa ſtabilire vna regola certa, e
generale, applicabile ad ogni caſo, e che in
effetto queſta non ſia queſtione di legge, mà
più toſto di fatto, e di volontà; E per con-
ſeguenza, che ſecondo la tante volte accen-
nata natura di ſimili queſtioni, la determina-
zione dipenda dalle circoſtanze particolari di
ciaſcun caſo, dalle quali conuiene cauare tal
volontà; Bensì, che ſi deue fare la douuta re-
fleſſione alle generalità conſiderate da Dot-
tori ſopra il numero de teſtimonij, e reſpet-
tiuamente ſopra il giuramento, & il patto di
non reuocare, e le altre clauſule, all'effetto di
regolare l'arbitrio ſopra il peſo delle con-
getture, e degli argomenti; Mà non già che
queſte coſe concludano neceſſariamente, con-
forme alcuni Prammatici con la ſolita ſcioc-
chezza credono.

Van-

Vanno alcuni con l' istessa sciocchezza considerando, per distinguere queste specie, se si faccia menzione della morte, ò nò; Oueramente se la donazione si faccia in stato nel quale si pensi alla morte, come per esempio da vn' infermo, ò pure da chi parta per andare alla guerra, ò che si esponga alla nauigazione, ò ad altra impresa pericolosa; Però anche questo è vn' errore manifesto, mentre tali, ò simili circostanze, daranno bene vn' argomento considerabile in caso dubbio, mà non già quando dal tenore della donazione apparisca di essersi fatta irreuocabile trà viui, anche dà vn infermo moribondo, ò che si esponga ad vn' altro pericolo; Et all' incontro, che in stato di sanità, e fuori d' ogni pericolo si faccia vna donazione per causa di morte, la menzione della quale anche nelle donazioni trà viui è solita farsi, per denotare il tempo, che auerà d' auere l' effetto, non già circa la sostanza. A

A *Nelli disc. 34. 37. 38. & in altri di questo titolo.*

Auendo dunque questa specie di donazione in fatti più natura di vltima volontà che di contratto, nè portando quel pregiudizio, che portano gli atti trà viui per esser reuocabile ad arbitrio del donatore; Quindi segue che quelle solennità, le quali particolarmente dagli statuti sono desiderate nelli contratti irreuocabili, & obli-

obligatorij delle donne,e dè minori, come facili adeſſere ingannati, non ſi ricercano in queſta ſorte di donazione, per l'iſteſſa ragione, per la quale non ſono deſiderate nelli legati, e nell'altre vltime volontà, cioè che non ſia vn'atto pregiudiziale per la libertá di riuocarla. B

B *Nell'iſteſſi luoghi.*

Alli figli di fameglia, (conforme di ſopra ſi è accennato) la legge proibiſce il far teſtamento, ouero altre vltime volontà, anche con 7 il conſenſo del padre, per la ragione che li teſtamenti deuono dipendere dalla volontà propria,e non dall'aliena; Tuttauia l'iſteſſa legge diſpenſa, che da loro ſi poſſa fare queſta donazione per cauſa di morte, purche vi ſia il conſenſo del padre; Mà ſopra queſto conſenſo li Dottori fanno gran diſputa, ſe ſi ricerchi per ſolennità, oueramente per intereſſe, atteſoche nel primo caſo, dourà interuenire in quell'iſteſſo punto, che ſi faccia l'atto, e non puole precedere, nè ſuſſeguire, nè meno ſi può dare à à proprio fauore.

Mà nell'altro può ſeguire nell'vno, e nell' altro modo; Pare nondimeno, che queſta ſe- 8 conda parte ſia la più vera, e la più comunemente riceuuta cioé, che tal conſenſo ſi ricerca per l'intereſſe ſolamente, e per conſeguenza, che in quelle robbe auuentizie, nelle quali il padre

padre non abbia l'vſofrutto, il ſuo conſenſo non vi ſi ricerchi, e che in quelle, nelle quali l'abbia, baſti preſeruare il ſuo pregiudizio, diſponendo della ſola proprietà; Atteſoche in tanto la legge antica ſtimaua preciſamente neceſſario queſto conſenſo, in quanto che non era ancora per la legge nuoua ſeguita l'introduzione del peculio auuentizio, in maniera che tutto quello, che ſi acquiſtaua al figlio, diuentaua del dominio del padre, conforme ſi diſcorre nel libro quarto nel titolo delle ſeruitù, & ancora in queſto medeſimo libro nel titolo dell'alienazioni, e de contratti proibiti, e per conſeguenza queſta donazione ſi facea più toſto dal padre, che dal figlio, conforme ſe ne diſcorre nel libro nono nel titolo de teſtamenti, & anche in queſto titolo, & altroue. C

C
Nel diſcorſo 39. e ſeguenti di queſto titolo, nel diſc. 31. e ſeguenti nel lib. 6. della dote, & altroue.

Et eſſendo certo, che la riuocazione di queſta donazione baſta, ancorche ſia tacita, ouero preſunta; Quindi naſcono le diſpute, ſe, e 9 quando tal reuocazione vi ſia, ò nò; Et in ciò non ſi può dare vna certa regola generale applicabile ad ogni caſo, eſſendo queſtione più di fatto, e di volontà, che di legge, e per conſeguenza incapace di vna regola vniforme, mentre riceue la deciſione dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo.

Delle

CAPITOLO TERZO.

Delle Donazioni trà viui, e delle persone trà quali si possa fare tal contratto.

SOMMARIO.

1 *QVal sia propriamente la pura, e vera donazioni trà viui.*
2 *E' di sua natura irreuocabile, mà può essere reuocabile.*
3 *Delle solennità necessarie.*
4 *Non si dà lesione.*
5 *Dell'insinuazione, e se il giuramento la tolga.*
6 *Delle solennità per statuti particolari.*
7 *Delle persone, che sono proibite donare, e particolarmente marito, e moglie.*
8 *Della reuocazione per ingratitudine, ò per sopraueniènza de' figli.*
9 *Degli altri casi di nullità, ò riuocazione.*

CAP. III.

SEcondo la diſtinzione accennata di ſopra nel capitolo primo, queſta ſpecie di donazione trà viui contiene ſotto di ſe due diuerſe
1 ſpecie ſubalterne, cioè che vna ſi dice donazione vera, e propria, e l'altra impropria, e cauſatiua, ma in queſto capitolo ſi tratta della prima ſolamente, poiche dell'altra ſi diſcorre nel capitolo ſeguente.

La vera, e la propria donazione, è quella allaquale conuiene la deſcrizione di ſopra accennata nel capitolo primo, cioè che ſia vn' atto di mera liberalità, puro, e libero, ſenza peſo, ò condizione alcuna, in manierache la robba che ſi dona, ſi faccia ſubito del donatario, ſenza che debba ritornare più al donatore, ò ad altro à chi egli ordinaſſe, atteſoche quando vi ſiano peſi, ò condizioni, cade ſotto l'altra ſpecie di donazione impropria, ò cauſatiua.

Queſta ſpecie di donazione pura, e ſem-
2 plice, di ſua natura, è irreuocabile, mentre trà gli altri requiſiti di ſopra accennati é quello, che

che la robba donata si faccia perpetuamente del donatario; Tuttauia non implica totalmente, che possa essere vna donazione trà viui, e non per causa di morte per li diuersi effetti, che dall'vna, ò dall'altra specie risultano, così per la diuersa forma, ò solennità circa il numero de' testimonij, come ancora circa la traslazione del dominio da principio, e la trasmissione agli eredi, ancorche il donatario morisse prima del donatore, con altri simili, e che nondimeno sia reuocabile, conforme più volte la pratica insegna. Mà in questo caso si deue dire vna donazione impropria, e particolarmente all'effetto delle solennità, le quali sono ricercate dalla legge comune, ouero dalla municipale negli atti irretrattabilmente obligatorij, mentre in questo caso pare, che vi entri la medesima ragione, la quale si è di sopra accennata nelle donazioni per causa di morte cioè che l'atto sia di poco pregiudizio.

Presupposta dunque la donazione in questi suoi veri, e proprij termini; La legge comune 3 non vi hà prescritte solennità particolari, nel modo di farla, ne meno circa l'abilità delle persone, bastando che il donatore sia padrone, e che abbia la libera disposizione di quel che dona; Attesoche se bene per occasione di

questo contratto si considerano molte cose nelli minori, e nell'altre persone di poco perfetto giudizio; Tuttauia, ciò non nasce dalla speciale natura di questo contratto, mà dall'effetto che produce, di esser di sua natura dannoso, e per conseguenza incongruo ad vna persona simile, la quale non possa fare se non gli atti vtili, e necessarij.

Anzi nelli maggiori, li quali abbiano la libera disposizione del loro auere, questo viene stimato vn contratto più fermo degl'altri cor-4 respettiui, come sono la compra, e vendita, ò la transazione, e simili, sotto i quali vengono le donazioni causatiue fatte per causa di correspettiuità, poiche in questi si da'la lesione, la quale non si dà nella donazione, come vn'atto, ilquale necessariamente di sua natura sia lesiuo, mà solamente vi entra l'annullazione per causa del dolo, la proua del quale in questo contratto si ammette più facilmente, con argomenti, ò con presunzioni più leggiere, che negli altri, per l'inuerisimilitudine, che vn'vomo prudente, si disfaccia del suo, secondo le circostanze del fatto. A.

A Nelli discorsi 27., 28, & 55. di questo titolo.

Che però in questo contratto non è prescritta vna forma particolare, mà si camina 5 con li termini generali degli altri contratti sopra la sincerità, e la perfezione del consenso, siche

ſiche l'vnica ſolennità, la quale ſi ſia preſcritta dalla legge comune, conſiſte in quella, la quale ſi dice inſinuazione, cioè che ſi debba publicare appreſſo gli atti di qualche giudice competente, ogni volta che ſia di ſomma, conſiderabile, ſiche il valore delle robbe donate paſſi la ſomma di ſcudi cinquecento di quei tempi, li quali, ſecondo il ſenſo più comune de ſcrittori, importano l'iſteſſo, che i ſcudi d'oro de' tempi noſtri.

Queſta ſolennità però, rare volte in pratica ſi hà in conſiderazione, à ſegno tale, che molti credano, che ſia andata in diſuſo; Atteſoche ſe bene queſta opinione non viene eſtimata vera, e che ancora oggidì l'inſinuazione ſia neceſſaria; Tuttauia di fatto in pratica rieſce tale per l'introduzione dell'vſo del giuramento, come per vno ſtile in ogni contratto, mentre queſta fà ceſſare ogni proibizione della legge ciuile, anche quando non vi ſia la ſpecial rinunzia à queſta ſolennità, e molto più quando tal rinunzia vi ſia; Oltre le altre limitazioni, che da Giuriſti ſi vanno dando, accennate nel teatro in queſto titolo, e delle quali è ſuperfluo il diſcorrere, mentre la ſudetta circoſtanza del giuramento toglie ogni difficoltá, in maniera che non ſi da forſi in pratica il caſo dell'annullazione della donazione per queſto capo; Mà in ogni

ogni caſo, quando, ceſſando ogni limitazione entraſſe la regola legale, tuttauia l'annullazione non camina in tutto, ma nell'eceſſo restando valida nella ſomma ſudetta. B

B Nel diſc.60 di queſto titolo.

Le maggiori dunque diſpute, che ſopra ciò ſi ſentono in giudizio riſultano dalli ſtatututi, e dalle leggi particolari dalle quali ſi preſcriuono le ſolennità, come particolarmente 6 ſi ſcorge nella Città di Roma per il ſuo ſtatuto, il quale richiede certe ſolennità della ſottoſcrizione del donatore, e di due teſtimonij; Et anche reſtringe la ſolennità dell' inſinuazione à ducati ducento di carlini, che importano ſcudi cento cinquanta di moneta corrente, leuando la forza al giuramento, e l'iſteſſo ſi ſcorge nello Stato di Vrbino, & in altre parti d'Italia, che però non può in ciò darſi vna regola certa, dipendendo il tutto dal tenore delle leggi particolari, ouero dall'interpretazioni dategli dalli Dottori, ò dà Tribunali, potendoſi dare generalmente quella regola che quando la donazione ſia valida, e perfetta, ſe il donatario vorrà ritrocederla al donatore, ſi ſtimerà come vna nuoua donazione, e per conſeguenza ricercarà le ſue ſolennità. C

C Nel diſ. 60. & in altri iui accennati, e nel ſupplemento.

La legge comune in queſto contratto inabilita alcune perſone maggiori, le quali per altro

altro abbiano la libera diſpoſizione del ſuo,
7 e particolarmente li coniugi, cioè che il marito non puol donare alla moglie, né la moglie al marito, quando la donazione ſia tale, che il donatore s'impoueriſca, e che diminuiſca il ſuo patrimonio, & il donatario l'aumenti, ſiche ne diuenti più ricco, ſiche la ſoſtanza ſia perfetta coſtante il matrimonio; Come ancora è proibito à ſoldati, che non poſſano donare alle concubine, ilche dalli Dottori è ſtato ſteſo alli chierici, come ſoldati di Criſto, & alcuni Canoni, ouero alcune ſentenze de SS. Padri proibiſcono, che non ſi poſſa donare agl'iſtrioni. D

D
Nel diſc.42.

Sopra queſte, e ſimili proibizioni, e particolarmente ſopra quelle trà il marito, e la moglie i Giuriſti ſi diffondono molto, trattando diuerſe queſtioni, le quali in pratica, pare che reſtino inutili, per la medeſima ragione del giuramento, il quale fà ceſſare tutte queſte proibizioni della legge ciuile, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro; Eccetto ſe lo ſtatuto del luogo toglieſſe il giuramento, conforme occorre in Roma, doue per lo ſtatuto tal donazione è nulla da principio, eccetto i caſi ne i quali per ragione comune ſi poſſa fare, ilche non camina per la ſudetta ragione comune per la quale hà lo donazione vno ſtato implicito di validità, perche ſi conferma

con

E con la morte ſenza contradizione. E

Nel diſc. 30. e 31. di queſto titolo.

Ancorche queſta donazione ſia di ſua natura irreuocabile; Tuttauia ſi danno de molti caſi, nelli quali ſi può riuocare, oueramente 8 che la legge la dia per riuocata, in maniera che la robba ritorni al donatore; Cioè per capo d'ingratitudine, che il donatario commetta col donatore, con ingiurie, ò con offeſe graui; Ouero quando al donatore ſoprauengono figli, per la ſopraueníenza de quali la legge preſuppone il mancamento dell'animo di donare il ſuo, ſe à queſto caſo ſi foſſe penſato; Che però quando queſta ragione non entra, perche il donatore vi abbia penſato, in tal caſo ceſſa queſta diſpoſizione della legge; Quando però appariſca, che veramente tale ſia la volontà del donatore, non già quando ciò naſca dalla generalità delle clauſule del Notaro; Che però come queſtione più di fatto, e di volontà, che di legge, dourà eſſere regolata dalle circoſtanze del fatto, e ſopra tutto dalla veriſimilitudine, ò inueriſimilitudine; Siche ſe bene li Giuriſti al ſolito ſtanno molto sù le formalità delle parole, e delle clauſule, nondimeno ciò contiene vna delle ſolite loro ſciocchezze, mentre per ordinario non ſanno le Parti quelche li Notari vi mettano, col copiare li loro formolarij; Mà dalle circoſtan-

ze

ze del fatto ſi deue cauare la ſoſtanza della verità veriſimile.

Entrando in tal caſo la queſtione, ſe per tal reſoluzione ſia di biſogno, che il donatore dichiari l'animo ſuo, ò pure che la legge preſupponga tal dichiarazione; Et in ciò ſi ſcorge la ſolita varietà dell'opinioni; Però la più comune, e la più riceuuta opinione camina con la diſtinzione, ſe la donazione realmente, e de fatto abbia auuto, ò nò l'eſecuzione, in maniera, che le robbe donate ſiano ſtate poſſedute dal donatore, ò reſpettiuamente dal donatario; Atteſoche, ſe ſiano ſtate poſſedute dal donatore, conforme ſuole occ orrere quando ſi ſia riſeruato l'vſofrutto, oueramente che in altro modo abbia continuato nel poſſeſſo, ſiche il dominio, & il poſſeſſo del donatario riſultino più toſto da vna finzione legale per la forza del coſtituto, ouero per la riſerua dell'vſofrutto, & in tal caſo non vi ſia di biſogno d'altra dichiarazione, mentre il continuare à poſſedere opera queſt'effetto; Mà ſe all'incontro il poſſeſſo de fatto ſia ſtato in potere del donatario, in maniera che anche doppo nati i figli, il donatore ne abbia permeſſo la continuazione al donatario ſenza motiuare coſa in contrario, & in tal caſo, non baſta la ſola diſpoſizione della legge. F

F
Nel diſ 20. con più ſeguenti di queſto titolo.

Altri casi vi sono per l'inualidità, oueramente per la facoltà di riuocare la donazione, per rispetto che sia di tutti i beni, ouero perche 9 si sia fatta ad vn'assente, e che si reuochi prima dell'accettazione con altri simili, mà di ciò si discorre di sotto nel capitolo quinto essendo cose comuni, non solamente alla donazione pura, e semplice, della quale si tratta nel presente capitolo, má ancora alla donazione causatiua, che però non conuenendo ripetere più volte l'istesse cose, se ne discorre iui.

Im-

CAPITOLO QVARTO.

Della donazione causatiua, & impropria, e particolarmente di quella, la quale si faccia per la contemplazione di vn matrimonio.

SOMMARIO.

1 *Quali siano le donazioni improprie, e causatiue.*
2 *Della donazione rimuneratoria, e quando si dica tale, e degli effetti.*
3 *Della giustificazione de meriti, e della loro sufficienza.*
4 *Dell'altra specie di donazione causatiua con qualche peso.*
5 *Se il donatario sia tenuto alli pesi più di quel che importi la donazione.*
6 *Dell'altra specie di donazione causatiua con peso di fidecommisso.*
7 *Della donzione per contemplazione di matrimonio.*
8 *Delle liti che questa donazione produca sopra*

le ſolennità, & altri effetti.

9 *Se ſi acquiſti alli figli come figli.*

10 *Se ſi poſsa retrocedere, ò alienare anche per l' intereſse ſecondario de figli.*

11 *Della donazione per pigliar gli ordini.*

12 *Se queſte donazioni cauſatiue ſi riſoluano, ceſſando la cauſa.*

13 *Dell' altre queſtioni nella materia.*

CAP. IV.

IMpropria, e cauſatiua ſi dice ogni, e qualunque donazione, la quale non ſia pura, e ſemplice come fatta col ſolito motiuo della liberalitá; Che però ogni donazione, la quale contenga qualche peſo, ó vincolo ſi dice impropria, e cauſatiua, anche quando non ſi poſſa dire per cauſa correſpettiua, ſiche vi entri la li-
1 beralità, mentre ciò non oſtante, cade ſotto queſto genere di donazione impr opria, e cauſatiua, poiche quando veramente ſia per cauſa correſpettiua, in tal caſo ſi corrompe affatto la natura della donazione, e paſſa in vn contratto diuérſo oneroſo nominato, ouero in contratto inunominato, il quale ſia veſtito

col

col nome della donazione, per vn certo modo di parlare.

Questo genere dunque di donazione impropria, e causatiua, contiene sotto di sè diuerse specie, le quali cagionano diuersi effetti, e per conseguenza conuiene distinguerle, correndo diuersa ragione trà l'vna, e l'altra.

La prima specie è quella, che si dice donazione remuneratoria, la quale si faccia per ricompensa delli meriti, ò delli beneficij riceuuti; E questa si distingue ancora in due specie di meriti; Vna cioè quando siano meriti tali, che richiedano la mercede, ouero la rimunerazione per ragione di giustizia commutatiua, in maniera, che se il donatore non l'auesse fatta, potrebbe il donatario forzarlo al douuto premio, con l'azione, ouero con l'officio del giudice; Come per esempio sono li seruizij fatti da quello, ilquale non auea obligo alcuno di fare quei seruizij, siche per vn'implicita conuenzione, ouero per consuetudine, portino seco il merito, & il premio della mercede; Et in questo caso tal donazione aurà più tosto la natura di dazione in soluto, ò di pagamento del proprio debito, che di donazione, e per conseguenza l'atto anderà regolato con la natura delli contratti onerosi, e corrispettiui, così circa le solennità,

2

nità, come ancora circa l'obligo dell'euizione, & il disobligo della gratitudine, ò degl'alimenti, ouero per la resoluzione, per la sopraueníenza de' figli, e per altre cose disposte dalla legge à fauore del donatore.

Quando poi li meriti siano tali, che non ricerchino il premio per il sudetto rigore di giustizia commutatiua, mà per vna legge di conuenienza, e per quell'obligo, che li Giuristi dicono antidorale, ò pure per obligo di quella giustizia, la quale si dice distributiua, secondo la distinzione di queste due specie di giustizia accennata nel proemio nel capitolo decimo, e si accenna ancora nel Teatro in questo medesimo titolo, & anche nel libro primo de feudi, ilche si verifica in quei meriti, ò seruizij, li quali concorrano; Nel figlio verso il padre; Nel soldato verso il Principe, ò verso il capitano; Nel seruitore verso il padrone, e simili; Et in tal caso sarà bene vna donazione più qualificata, e causatiua, di quel che sia quella, la quale si faccia per mera amoreuolezza e liberalità per maggior validità, e per qualch'altro effetto di minor considerazione, ma non già per gli altri effetti di sopra accennati nella sudetta altra specie, la quale pizzica più del contratto oneroso, che della donazione.

3

Vanno

Vanno ancora diſputando li Dottori ſopra il modo di diſtinguere queſte due ſpecie, e come debba apparire delli meriti, e ſe ne baſti l'aſſerzione del donatore, ò pure ſe ſia biſogno di giuſtificarli altronde; Et in ciò ſi diſtingue trà quelle perſone, le quali ſiano proibite di donare, eccetto che per queſta cauſa meritoria, e le altre, le quali abbiano la libera facoltà di donare il ſuo; Atteſoche nel primo caſo non baſta l'aſſerzione, ancorche ſia ſpecifica, mà vi è neceſſaria la proua, e che il premio ſia proporzionato al merito, ſecondo la miſura della giuſtizia commutatiua, quando ſia perſona priuata, ouero della diſtributiua, quando ſia Principe, ò altra perſona publica, poiche altrimente ſi potrebbe con molta facilità fraudare la legge, la quale vuole che la proibizione del fare, abbracci ancora la proibizione del confeſsare.

Quando poi ſi tratta di perſone non proibite, & in tal caſo entra l'altra diſtinzione, ſe li meriti ſiano ſpecificati ò nò, per potere in tal maniera conoſcere ſe il premio ſia proporzionato al merito; Atteſoche concorrendoui la ſpecificazione, baſtarà la confeſſione del donatore per la proua, all'effetti ſudetti, mà non già quando ſia vn'aſſerzione generica, eſſendo queſta ſolita metterſi per ſtile de Notarij, con

il

il di più che circa questa donazione remuneratoria si accenna nel Teatro. A

A
Di questa materia della donazione remuneratoria si tratta nel lib. 1. de feudi nel disc. 94., & in questo titolo nel lib. 16. disc. 38., & 60.

L'altra specie di donazione impropria, e causatiua, è quella, la quale si faccia con qualche peso à beneficio del donatore, ò di altra persona à suo riguardo, e questa specie è forse la più praticata; Cioè che Tizio dona à Sempronio alcuni suoi beni col peso di alimentarlo, oueramente di dargli vn'annua prestazione in vita, ò con altro peso simile.

Questa specie di donazione è quella, la quale propriamente in parole si dice tale, mà in fatti importa vn contratto onerosò, e corre-4 spettiuo, attesoche alle volte suol riuscire più tosto notabilmente dannoso al donatario, & è vna specie d'industria per il donatore; A segno che nella nostra età la pratica hà insegnato vn caso curioso, che Tizio donasse à Sempronio vn podere di qualche valore considerabile, con la riserua de' frutti in vita, e col solo peso, che Sempronio donatario douesse durante la vita di esso donatore, comprare i frutti ad vn certo prezzo stabilito ogn' anno; Mà ciò riuscì di tanto danno al donatario, che oltre lo sborso di più migliara di scudi per causa della sudetta compra de' frutti, doppo vna lunga e dispendiosa lite, stimò il donatario sua vittoria, e di fare vn gran guadagno,

gno, il donatore si contentasse di ripigliarsi il suo podere, & accettare la retrodonazione, secondo il caso, del quale si tratta nel Teatro. B

B *In questo titolo nel supplemento.*

E se bene alcuni Dottori credono, che per le regole legali, il donatario non possa essere tenuto à maggior peso di quel che importi
5 l'emolumento della donazione, e che non volendo adempire tal peso, non sia tenuto ad altro che alla perdita, della robba donata, ouero alla resoluzione della donazione; Tuttauia questa opinionenon fù ammessa, e con ragione, attesoche questa non è veramente donazione, mà è vn contratto correspettiuo di compra, e vendita di vna incerta fortuna di danno, e di lucro, mentre se il donatore fusse morto di breue, il donatario aurebbe fatto vn gran guadagno; E per conseguenza in questa specie di donazione non entrano le solennitá, e le altre cose disposte dalla legge comune, ò municipale. C

C *Nell' istesso luogo del teatro.*

La terza specie di donazione causatiua, è quella, la quale parimente si faccia, con qual-
6 che peso, senza il pericolo del danno del donatario, e senza vtile del donatore, in manierache il peso riguarda il beneficio del terzo, come per ordinario, e più frequentemen-

te ſono quelle donazioni , lequali ſi facciano col peſo del fidecomiſſo à fauore de' figli , e deſcendenti del medeſimo donatario, ò di altro genere di perſone in caſo di qualche condizione, oueramente col patto reuerſiuo à fauore del donatore, ò de' ſuoi eredi, quando il donatario moriſſe ſenza figli, ò che ſi eſtingueſſe la ſua linea , con caſi ſimili ; E queſta ſpecie ſi dice vna donazione lucratiua , mentre ſempre, & in ogni caſo l'atto ſi dice vtile per gli effetti dell'euizione, & altri ; Má per quello che ſi appartiene alle ſolennitá , ancorche ſia in queſtione trà Giuriſti con varietá d'opinioni , ſe ſi ricerchino , ò nò ; Tuttauia ſecondo l'opinione più commune , pare che non vi ſi ricerchino , per la regola che quelle ſi deuono deſiderare nelle donazioni vere, e proprie , e non in queſte cauſatiue ; E di queſta ſpecie per l'interpretazione del peſo ſi tratta, nel libro decimo de' fidecomiſſi. D

D
Nel lib. decimo de' fidecomiſſi nelli diſcorſi 137. con più ſeguenti, & anche in queſto titolo, particolarmente nel diſc. 60.

La quarta ſpecie di donazione cauſatiua , parimente frequente, è quella , la quale ſi dice per contemplazione del matrimonio, cioè che

7 ſi ſuol fare dal padre, ò da altri parenti dello ſpoſo al medeſimo, per facilitare vn matrimonio, che per altro non ſi ſarebbe fatto, ò pure non con tanta dote , mentre per ordinario il padre, e gli altri parenti della ſpoſa cercano

no di afficurarla, che fiano ben prouifti ella, e li figli da nafcere.

Produce quefta fpecie di donazione più frequentemente delle liti, e controuerfie per più 8 capi; Primieramente fe quando tal donazione fi debba veramente dire caufatiua, in maniera che non vi fia di bifogno, delle folennità, ò che ne rifultino gli altri effetti, i quali porta la donazione veramente caufatiua; Et in ciò, ancorche non manchi la folita varietà delle opinioni; Nondimeno è riceuuta la diftinzione, fe la donazione fia per contemplazione di vn matrimonio certo, e determinato prima che quello fi faccia, ouero nell'atto di farlo, in manierache fi poffa dire, che la donazione fia parte del contratto matrimoniale, e che quel matrimonio fia ftato la fua caufa finale; Ouero che all'incontro fia per vn matrimonio incerto, e generale, ò pure fi narri per caufa d'vn matrimonio già fatto fenza l'obligo precedente di tal donazione; Attefoche nel primo cafo farà vna vera donazione à contemplazione di matrimonio, e fi dirà veramente caufatiua; Mà negli altri due cafi aurà più tofto natura di donazione femplice, fiche nel primo cafo non vi bifogneranno le folennità, le quali fono neceffarie negli altri due.

L'altra queftione cade, fe prefuppofto che

la donazione ſia ſecondo il ſudetto primo caſo veramente cauſatiua, quella ſi acquiſti alli figli procreati da quel matrimonio, ò pure ſe ſi acquiſti allo ſpoſo donatario, in maniera che li figli nelle robbe donate vi debbano ſuccedere come eredi del padre, e per conſeguenza che ſiano tenuti alli ſuoi debiti, e non poſſano impugnare le alienazioni, & gli oblighi da lui fatti, conforme poſſono fare quando la donazione ſi acquiſtaſſe à loro independentemente, come per vna ſpecie di fidecommiſſo.

9

In tal queſtione, la qual'è ſtata poco conoſciuta, e trattata da gli antichi, ſi ſcorge vna gran varietà d'opinioni trà moderni; Tuttauia la più vera, e la più communemente riceuuta opinione ſtabiliſce che ſi acquiſti allo ſpoſo donatario, è non alli figli, ſe non come ſuoi eredi; Ogni volta però che non appariſca della diuerſa volontà del donatore, non ſolamente eſpreſſa, mà anche preſunta, e congeturale, ancorche ſi faccia eſpreſſa menzione de' figli, quando la loro chiamata non prouenga dal donatore, mà dalla ſtipolazione dello ſpoſo donatario; Che però oggidì tal queſtione ſi può, e ſi deue dire più toſto, che ſia queſtione di fatto, e di volontà, che di legge ſe è quando vi ſia, ò nò tal proua, ſopra la quale, e particolarmente ſopra la preſunta, e la congetturale,

le, non si può in modo alcuno dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, conforme si discorre nel Teatro.

Mà perche anche nel caso, che secondo la regola, il dominio si acquisti semplicemente allo sposo, e non alli figli, ne alla sposa, tuttauia à questi sopra tal donazione spetta vn certo interesse, ilquale si dice secondario, à differenza dell'altro quando siano chiamati à drittura anche nel dominio, che si dice primario; Quindi segue, che parimente appresso i moderni sia nata vna conclusione molto ragioneuole, e comunemente riceuuta, cioè che il donatario, ancor che sia padrone della robba donata, tuttauia non la possa alienare, ò retrodonare al donatore in tutto, ò in parte, anchè quando la retrodonazione fusse obligatoria per patto precedente; Per quella probabile ragione, che sarebbe vn mettere in mezzo il terzo, cioè la sposa, & i suoi parenti, li quali non aurebbono altrimente fatto il matrimonio senza questa donazione, non solamente per la ragione degli alimenti, e del mantenimento più comodo, e con maggior decoro, mà ancora per la sicurezza della dote, e de lucri, e per la sperata successione de' figli.

Questa

Questa conclusione però, ancor che sia vera, e ragioneuole, quando vi concorra la fraude, in manierache vi si adatti la sudetta ragione di mettere in mezzo il terzo; Nondimeno con la solita inezia da Prammatici, viene per alcuni indiscretamente ampliata, anche à quelle alienazioni, oueramente à quell'oblighi, li quali durante il matrimonio con buona fede, e per causa correspettiua, senza fraude, e senza precedente simulatione si facessero con i terzi, oueramente anche col medesimo donatore; Mà ciò non hà fondamento alcuno probabile di ragione conforme più distintamente si discorre nel medesimo Teatro. E

E

Di tutte le cose sudette nella materia di questa donazione per contemplazione del matrimonio si tratta nel disc. primo con più seguenti di questo titolo, e nel lib. 10. de fidecomissi nelli disc. 137. e più seguenti

A somiglianza di questa donazione fatta per il matrimonio carnale, sotto la presente specie 11 della donazione causatiua, cade ancora quella donazione, la quale dal padre, ò da parenti si faccia al figlio per essere promosso agli ordini sacri, quando non sia prouisto di beneficio sufficiente, secondo la disposizione del sacro Concilio di Trento, conforme si discorre nel libro decimoquarto, nel quale si tratta di queste materie ecclesiastiche. F

F

Nel lib. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento, & anche in questo titolo nel disc. 11.

Così nell'vna, come nell'altra donazione, per il matrimonio carnale, ò spirituale, cade la disputa della resoluzione, cioè se 12 cessando la causa della donazione, perche il

ma-

matrimonio si sciogla, ouero che muora il donatario, ò che sia prouisto di beneficij, superstite il donatore, si risolua la donazione; Et ancorche, vi sia la solita varietà delle opinioni, siche alcuni stabiliscano la regola affermatiua, & altri la negatiua; Nondimeno pare più vero, che non vi si possa dare vna regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto, e de' casi particolari, dallequali conuiene regolare la volontà verisimile del donatore, douendo attendere più tosto la sostanza della verità, che le parole, ò le clausole lequali si siano apposte dal Notaro, senza che realmente li principali contraenti vi abbiano mai pensato; Ancorche la corrente de legulei moderni principalmente vada appresso à queste parole, ò clausule, conforme nel Teatro si discorre. G

G *Nelli discorsi 8. e seguenti di questo titolo.*

Sopra questa specie di donazione, cadono anche le dispute dell'imputazione, ò della collazione, mà ciò appartiene più tosto alla materia della legitima, ouero à quella dell'eredità, dellequali si discorre nel libro nono.

Della

CAPITOLO QVINTO.

Della resoluzione, ò dell' imperfezione, ò di altra reuocabilità della donazione, la quale per altro di sua natura, sia perfetta, & irreuocabile.

SOMMARIO.

1 *IN quale specie di donazione entra la nullità, ò la reuocabilità per difetto di solennità, ò per ingratitudine, ò sopraueníenza de' figli.*
2 *Della resoluzione della donazione per non adempire li pesi, e condizioni.*
3 *Della donazione fatta all'assente, quando vaglia, e sia irreuocabile.*
4 *Si dichiara quando camini.*
5 *Della presunta accettazione.*
6 *Del concorso trà il primo donatario, & il compratore, ò il creditore, ò altro donatario.*
7 *Se la promessa di donare importi donazione.*
8 *Della donazione di tutte le robbe se sia valida.*
9 *Dell'incapacità del donatario.*
10 *Se nella donazione si dia lesione.*

Se

11 *Se la resoluzione per mancamento di vn donatario pregiudichi à gli altri.*

CAP. V.

Di quella imperfezione ò inualidità, la quale nasce dal defetto delle solennità, che dalla legge comune, ò municipale si desiderano nelle donazioni, si è già
1 discorso di sopra nel capitolo terzo, attesoche conforme più volte si è di sopra accennato, quando le leggi parlano delle solennità delle donazioni, vanno intese in quelle, le quali siano pure, e semplici, delle quali si tratta in detto capitolo terzo, non già nell'improprie, e nelle causatiue contenute nel capitolo antecedente.

E l'istesso camina in quella resoluzione, la qual nasce dalla soprauenienza de' figli, ò pure per capo d'ingratitudine, delle quali si è discorso nel medesimo capitolo terzo, mentre l'vna, e l'altra non caminano nelle donazioni improprie è causatiue; Col presupposto però della causa, la quale renda impropria la donazione, siche corrompa, ò che almeno alteri la

ſua natura, perche ſia proporzionata a quello che ſi dona, con la miſura della giuſtizia commutatiua, ò reſpettiuamente della diſtributiua, ſecondo la qualità del donatore, e le altre circoſtanze del fatto; Mà non già quando la cauſa ſia piccola, e la donazione ſia grande, mentre, non ſolamente alli ſudetti effetti dell'ingratitudine, ò della ſoprauenienza de' figli, mà anche á gli altri dell' inſinuazione, e dell'altre ſolennità, tutto quel che ſia eccedente la cauſa, ſi dice vera donazione per liberalità; Poiche ſe (per eſempio) ſi donaſſero cento per vna cauſa, la quale non abbia il valore di diece, in tal caſo ſarebbe vna vanità il dire, che per li reſtanti nouanta, non fuſſe vera donazione per liberalità, e per conſeguenza, che non vi doueſſe entrare tutto quello, che ſi diſpone nelle donazioni; Che però il tutto ſi deue intendere con la douuta diſcrezione, ſecondo la varietà, e le circoſtanze de' caſi, conſiſtendo in ciò tutto il diſordine de' leggiſti, e dal che naſcono tanti equiuoci, e tante confuſioni, mentre ſi camina con le regole, e con le propoſizioni generali, ſenza diſtinguere i caſi.

Oltre dunque le ſuddette ſpecie di reſoluzioni, ed' imperfezioni, frequentemente in prattica è ſolito diſputarſi di quella reſoluzione

ne, la qual nasca dal non adempire i pesi imposti al donatario, quando (per esempio) si sia assunto il peso di alimentare il donatore, oueramente di dargli vn'annua prestazione, ò cosa simile.

Et in ciò la regola generale assiste al donatore, caminandosi à suo fauore con molta equità, e con rigore contro il donatario senza ammettere quelle benigne interpretazioni, ò scuse, le quali si danno nell'vltime volontà, circa la distinzione trà la condizione, & il modo; Ouero trà l'impedimento di non acquistare la robba per causa del non adempiemento, e la caducità, ò la perdita dell'acquistato per la controuenzione, secondo la distinzione, della quale si tratta altroue A; Mentre nelle donazioni basta che al donatore non si sia adempito quel che se gli sia promesso; Douendosi in ciò ragioneuolmente caminare con molto rigore, poiche sarebbe vna cosa troppo dura, & iniqua, che spogliandosi la persona del suo, per essere prouisto à suo tempo di quel che si abbia riseruato, fusse lecito al donatario di non adempire, e di scusarsi colle solite sottigliezze de leggisti. B

2

A *Nel lib. 9. de testamẽti nel disc. 73. & nel lib. 10. de fidecomissi nel disc. 154.*

B *Ne luoghi accennati, & in questo titolo nel disc. 18. & seg.*

Tuttauia non si può in ciò dare vna regola totalmente ferma, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre si possono dare delle contingenze tali, che il donatario sia degno di

ſcuſa, e che non entri la ſudetta ragione, la qual' è la regolatrice del rigore di ſopra accennato, douendo ogni coſa eſſer inteſa con la douuta diſcrezione, regolata dalla ragione, la quale è l'anima della legge, in tutto quello, che diſpone.

L'altro capo d'imperfezione, ò di reuocabilità, parimente frequente in pratica, naſce dal difetto della preſenza, e dell'accettazione del donatario, quando la donazione ſia fatta á lui aſſente; E ſopra di ciò li Giuriſti s'intricano molto, ſe prima dell'accettazione ſia reuocabile, ò nò, oueramente che per lo ſtato dell' imperfezione, nel quale ſi dice ſtare finche ne ſegua l'accettazione, ſi acquiſtino validamente ad vn'altro le robbe donate, per vn atto poſteriore perfetto.

3

Et in ciò diſtinguendo il punto della facoltà di riuocare, e di pentirſi ſpettante al donatore, dall'altro punto della ragione del terzo, al quale dopoi ſi fuſſero trasferite le robbe; Per quel che ſpetta al primo, ancorche vi ſi ſcorga vna gran varietà d'opinioni; Tuttauia pare che la più comune, e la più riceuuta ſia quella, la quale eſclude la penitenza, e la facoltà di reuocare.

Molto più chiaramente, e con minor dubio, quando ſi tratta di donazione in queſto

pro-

propoſito priuilegiata, in maniera che tenendo anche l'altra opinione, nondimeno ſia irreuocabile, come per vna ſpecie di limitazione, il che ſi verifica in molti caſi.

Primieramente cioé quando per l'aſſente vi ſia la ſtipulazione del Notaro, come perſona publica, così ſe ſia eſplicita, come ſe ſia implicita, come per eſempio è quella, la quale ſi contiene nell'obligo camerale tanto vſato nella Corte Romana.

Secondariamente quando ſia vna perſona totalmente priuilegiata, che la legge accetta l'atto per lui, come per eſempio ſono, la Chieſa, la cauſa pia, & il pupillo, e ſimili.

Terzo quando vi ſia l'accettazione di vno, il quale baſta per gli altri, come per eſempio quando il padre accetta per li figli, ouero il primo donatario per gli altri ſoſſeguenti.

E quarto quando vi ſia il giuramento, il quale, ſecondo l'opinione più riceuuta ancorche molto contradetta, cagiona l'iſteſſo effetto, per la ragione, che quando vi ſia il giuramento, ſi dice eſſerui la ſtipulazione con Dio, il quale è da per tutto preſente, conforme più diſtintamente di tutto ciò ſi diſcorre nel Teatro. C.

C
Nelli diſc. 14. 23. 56. & altri, e nel tit. della dote nel diſc. 15.

Camina però tutto ciò, così à riſpetto della

la

la regola, come anche delle ſudette, e ſimili ampliazioni, quando ſi tratta di vera donazione lucratiua, mà non già quando, dell'onerosa, poiche in tal caſo, finche il donatario faccia l'accettazione, l'atto reſta imperfetto, e può il donatore pentirſi, mentre in effetto in tal caſo l'atto hà più natura di contratto correſpettiuo, che di donazione.

4

Viene però ciò dichiarato, che ſi debba intendere, quando il peſo ſia veramente correſpettiuo, e tale che ſi poſſa dare il caſo, che il donatario non ſi curi di accettare la donazione, la quale poſſa riuſcire più toſto dannoſa nel proprio, conforme il caſo curioſo della donazione accennato nel capitolo precedente; Mà non già quando il peſo ſia tale che non porti ſeco queſto pericolo di danno nel proprio, e che ſia inferiore al comodo, ò lucro, in maniera che queſto ſia certo; poiche in tal caſo ſi dirà ſempre vn'atto lucratiuo, & vtile nella parte eccedente il peſo. D.

D
Ne luoghi accennati, e nel ſupplemento.

Da queſta medeſima diſtinzione naſce in gran parte la deciſione della queſtione ſopra la preſunzione dell'accettazione, la qual riſulta dalla ſcienza, che il donatario abbia della donazione, atteſoche quando queſta ſia ſenza dubbio vtile, con molta ragione, ſe ne preſume l'accettazione, ouero la legge la

5

pre-

presume à fauore delle persone priuilegiate, come sopra, Bensì che essendo tal questione di volontà, e conseguentemente più di fatto, che di legge, non vi si può dare vna regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto.

Quanto all'altra parte la quale riguarda l'interesse del terzo, al quale si siano acquistati i beni in quel mezo tempo trà la donazione fatta ad vn'assente, e l'accettazione; Entra la distinzione, se il titolo del terzo sia per causa onerosa, e correspettiua di buona fede, oueramente per causa lucratiua, la quale porta seco il sospetto, e la presunzione della fraude; Attesoche nel primo caso, ogni volta che per osseruanza della donazione non vi sia l'ipoteca, sarà migliore la condizione del terzo, nel quale la robba sia trasferita; Mà essendoui l'ipoteca, in tal caso entra la questione, della quale si discorre nel libro ottauo del credito, e debito, se il posteriore per causa onerosa, vinca l'anteriore per causa lucratiua.

6

Mà se sarà parimente donatario, siche venga con la medesima causa lucratiua, in tal caso, quando à fauore del secondo vi sia, non solamente l'accettazione, mà anche la tradizione vera, e naturale, ouero quella finta che risulta dal costituto; Et in tal caso sarà preferi-

to

to al primo, conforme generalmente li Giuristi lo dicono nelle concefsioni de feudi, e degli officij, e cose simili E; Mà non già ne' beneficij ecclesiastici conforme si discorre nella materia beneficiale.

E
Nelli disc. 36. e 56.

Bensì che molto di raro è praticabile questa regola; O sia per la ragione dell'ipoteca la quale ordinariamente si mette in tutti li contratti; Ouero per la ragione del costituto, e dell'altre clausule, e cautele, che si sogliono mettere, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, in maniera che rare volte ciò si pratica.

E con la medesima regola camina la tanto dibattuta questione, se la promessa di donare importi vna vera donazione, ò nò, attesoche quando si tratti in pregiudizio del promittente per escludere la penitenza, purche sia promessa perfetta, e non semplice velleità, la quale da Giuristi si dice pollicitazione, aurà forza almeno equiualente alla donazione per l'obligo à quel ch' importa l'adempirsi la promessa, mà non già rispetto al dominio dè beni, i quali però si trasferiscono bene in vn terzo; Ogni volta che la promessa non abbia l'ipoteca, in vigore della quale non possa il terzo essere molestato per l'adempimento. F

7

F
Nelli disc. 6. e 48.

L'altro capo dell'inualidità, ò dell'imperfezione

ne delle donazioni, nasce quando quelle si facciano di tutti i beni presenti, e futuri, si-
8 che il donatore si renda in tal maniera intestabile, e non gli resti di che disporre, atteso-che in tal caso la donazione si stima nulla, come riprouata dalla legge; E ciò da molti viene ampliato quando anche vi fosse il giuramento; Però si crede, che ciò abbia poca probabilità, atteso che se questa sorte di donazione si chiama valida quando si faccia à fauore della Chiesa, ò di vna causa pia, quindi segue che non vi sia ragione di differenza, perche non debba essere valida la donazione giurata, mentre il giuramento toglie tutti gli ostacoli della legge positiua, e resta solamente non obligatorio, quando così ricerca la ragione del peccato, ouero quella del bene publico principale conforme si discorre nel medesimo titolo, e piú diffusamente nel libro decimo in occasione di trattare de' fideicommissi fatti per contratto. G

G
In questo titolo nel disc. 141.

Per sfuggire questa nullità, li Giuristi vanno considerando molte circostanze, cioè se vi sia la riserua dell'vsofrutto, ouero d'alcuni beni ne quali resti esercibile la facoltà di testare; Come ancora vanno interpretando, e criticando le parole, e le clausule della donazione, acciò la generalità de beni si restringa

alli presenti e non alli futuri; Ouero, che sotto le parole *robbe*, ò *beni* non vengano le ragioni, e le azioni, con altre considerazioni simili, sopra le quali, e particolarmente se la riserua sia congrua ò nò; E se non disponendosi delle cose riseruate, quelle spettino al donatario, ouero all' erede, non si può dare vna regola certa, dipendendo in gran parte dalle circostanze del fatto.

Si considera ancora l' inualidità, ò l'imperfezione, la quale risulti dall' incapacità del donatario, oueramente dall'inabilitá del donatore, o pure dalla qualità de beni, li quali non siano in libero commercio; Mà ciò non riguarda la materia speciale delle donazioni, nè la natura del contratto conforme si è accennato nel capitolo terzo.

9

Quella rescissione, ò annullazione, la quale nella compra, e vendita, e negli altri contratti correspettiui si dà per causa della lesione enorme, ó enormissima, regolarmente non si dà nelle donazioni pure, e semplici, conforme di sopra si è detto; Attesoche l' atto di sua natura è tutto lesiuo, che però solamente si dà quella lesione, la quale risulta dal dolo, conforme si dà in tutti li contratti; Tuttauia quando si tratta di donazione correspettiua, e caussatiua, entrano ancora li termini della lesione,

mentre, conforme ſi è detto, ciò pizzica più del contratto correſpettiuo ſiche reſta corrotta, ò in gran parte alterata la natura della donazione con il di più, che ſi diſcorre nel Teatro, non eſſendo poſſibile di eſplicare tutte le minuzie.

Nelli ſudetti, e negli altri ſimili caſi di reſoluzione, ò di reuocabilità; Quando ſi tratta 10 di donazione, la quale abbia il tratto ſucceſſiuo, perche à quella ſiano chiamate altre perſone, come per vna ſpecie di fidecommiſſo, in tal caſo entra il dubbio, ſe il non adempimento, ò l'ingratitudine, ò altra contrauenzione del donatario faccia riſoluere la donazione in tutto anche in pregiudizio degli altri, ouero ciò pregiudichi ſolamente à quello, ilquale manca; Cadendo queſto dubbio quando non ſi ſia ſpecificato da principio, che la contrauenzione di vno debba pregiudicare à tutti, atteſoche in queſte materie le conuenzioni delle Parti fanno ceſſare ogni diſpoſizione di legge; E in ciò ſi ſcorge vna gran varietà d'opinioni, però la regola pare che aſſiſta à gli altri donatarij, cioè che il delitto di vno non deue pregiudicare agl' innocenti; Quando però non ſi tratti del primo adempimento per via di condizione, in maniera che da quello dipenda la perfezione, & il principio del contratto, ſecondo la diſtinzione di ſopra accennata. H

H *Nel diſc. 9. di queſto titolo.*

CAPITOLO SESTO.

Delli pesi, alli quali sia tenuto il donatore verso il donatario; Et all'incontro di quelli, a' quali il donatario sia tenuto verso il donatore.

SOMMARIO.

1 *SE il donatore sia tenuto d'euizione.*
2 *Se, & à chi spettino li censi, & altri pesi sopra la cosa donata.*
3 *Delli pesi del donatario verso il donatore.*
4 *Della donazione inofficiosa.*
5 *Del donatario vniuersale.*

Due

CAP. VI.

Ve dubbij ſogliono naſcere contro il donatore ſopra i peſi che á lui ſpettino; Il primo, cioè ſe ſia tenuto all'euizione delle robbe donate; E l'altro ſe ſopra le medeſime vi foſſero peſi di cenſi, conſignatiui, ò reſeruatiui, ò liuelli, e ſimili de de quali nella donazione non ſi ſia fatta menzione, ſe queſti paſſino con le robbe donate, in maniera, che ſpettino al donatario, oueramente ſe reſtino al donatore.

1

Nella prima queſtione, ſi riguarda principalmente, ſe vi ſia la promeſſa dell'euizione ò nò, perche quando vi ſia, in tal caſo ceſſa ogni dubbio; Mà ſe non vi ſia; Ancorche da Giuriſti ſi dia la ſolita diſtinzione, ſe la donazione cominci dalla tradizione, ouero dalla promeſſa, e qual ſpecie di tradizione baſti à queſto effetto, cioè ſe ſi ricerchi la vera, e la naturale, ò che baſti la finta, la quale riſulta dal coſtituto, ouero dalla riſerua dell'vſofrutto; Come ancora ſi vada conſiderando il priuilegio della cauſa pia; Ouero ſe

il donatario ſia parente, ò eſtraneo; Con altre ſimili conſiderazioni accennate nel Teatro in queſto medeſimo titolo; Tuttauia ciò contiene le ſolite freddure de noſtri, atteſoche eſſendo queſta vna queſtione più di fatto, e di volontà, che di legge, la vera deciſione dipende dalle circoſtanze del fatto, dalle quali biſogna argomentare ſe il donatore abbia voluto donare quelle robbe tali quali da lui ſi poſſedeſſero, e come gli ſpettaſſero, ſenza badare ad altro; O pure che abbia auuto intenzione di donare vna certa ſomma, e quantità, in luogo della quale abbia dato tante robbe col preſuppoſto che ſiano libere, e ſue, dandole per il loro intrinſeco valore; Che però ſi ſtima érrore il caminare con le generalità, eſſendo la veriſimilitudine la regolatrice della materia. A

A
Nel diſcorſo 51. e ſeguenti, e 58.

Quanto poi all'altro punto delli peſi, alli quali le robbe donate ſi ſcopriſſero ſoggette; Quando ſi tratti di peſi meramente reali, co-
2 me ſono, canoni, liuelli, cenſi reſeruatiui, decime, tributi, collette, e ſimili; In tal caſo la regola aſſiſte al donatore, contro il donatario, ogni volta che li beni non ſi ſiano aſſeriti liberi, ouero che non ſi ſiano dati in pagamento per vna certa quantità donata; Che però il prezzo ſi dice il regolatore della volontà.

All'-

All' incontro quando ſiano debiti , e peſi meramente perſonali , in manierache à quelli ſiano affette le robbe ſolamente per cauſa dell'obligo perſonale, e per ragione dell'ipoteca; Et in tal caſo la regola aſſiſte al donatario contro il donatore, quando parimente le circoſtanze del fatto non ne perſuadono la limitazione .

Cade dunque il dubbio maggiore in quella terza ſpecie , la quale viene coſtituita dalli cenſi conſignatiui , de quali ſi diſcorre nel libro quinto nel titolo de cenſi, cioè che per vn' capitale dato in denaro, ſiano impoſti ſopra quella robba, ſecondo la Bolla del B. Pio , ò di Nicolò V. Et in ciò ſi diſtingue trà quei cenſi, li quali ſiano impoſti dal medeſimo donatore, ò da quello del quale egli ſia erede , in maniera , che ſe ne poſſa dire principal debitore, e trà quelli de' quali egli ſia debitore cauſatiuo, ouero occaſionale, come à terzo poſſeſſore de beni; Atteſoche in queſto ſecondo caſo, il peſo paſſa con le robbe, e ſpetta al donatario ; E nell'altro ancorche vi ſia qualche varietà d'opinioni, nondimeno la più probabile pare, che ſia quella à fauore del donatario , cioe , chè il peſo reſti al donatore ; Tuttauia in effetto queſta è vna queſtione più di fatto , e di volontà , che di legge , e per conſe-

conſeguenza ſi ſtima errore il trattarlo con le ſole generalità, douendoſi regolare dalle circoſtanze del fatto, le quali perſuadano quel che ſia più veriſimile. B

B
Nel detto diſ. 58.

All'incontro li peſi del donatario à fauore del donatore ſono; Primieramente la gratitu-
3 dine, conforme di ſopra ſi è accennato nel capitolo terzo, ſiche per l'ingratitudine ſi fà luogo alla reuocazione; Quando però ſi tratta di donazione vera, e lucratiua, mà non già nella correſpettiua, & impropria, conforme ſi è accennato, cioè alla miſura della correſpettiuità, mentre nel di più ſi dice, che abbia natura di vera donazione.

Secondariamente, il peſo di adempire tutto quello, che il donatore ſi abbia riſeruato, ouero che abbia incaricato di dare ad vn'altro, ò pure quello che per diſpoſizione di legge (come ſi é accennato di ſopra) viene incaricato il donatario per ſcaricarne il donatore.

E terzo il peſo di alimentare il donatore in caſo di biſogno; Anzi anche li ſuoi figli e deſcendenti, à quali il donatore fuſſe tenuto ſecondo le circoſtanze del fatto, e particolarmente quando ſiano perſone, alle quali ſia douuta la legitima, mentre queſta ſuppone l'obligo de gli alimenti; Come ancora il donatario è ſoggetto à quella diminuzione delle robbe donate,

nate, che portaſſe la ragione della legitima
4 de' figli del donatore per quell'azione, la qua-
le da Giuriſti ſi dice inofficioſità; Appunto
come nel libro antecedente della dote, ſi è
diſcorſo della dote inofficioſa, e con la me-
deſima diſtinzione trà l'inofficioſità, la quale ſi
dice del ſolo pregiudizio ſenza la fraude, e
l'altra, la quale ſi dice del pregiudizio, e del
conſiglio, come fatta con fraude.

Delli peſi del donatario vniuerſale, ilqua-
le ſi abbia in luogo dell'erede, ſiche ſia tenu-
5 to alli debiti, ſi diſcorre nel libro ottauo
del credito, e nel Teatro, nel qua-
le ſi potrà vedere il di più nel-
la materia, baſtando le
coſe ſudette per vna
tal quale noti-
zia della
materia.

4.

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO SETTIMO.

PARTE SECONDA

DELLA

COMPRA, E VENDITA,

E DELLA

DAZIONE IN SOLVTO,

E DELLA PERMVTAZIONE.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QVESTA SECONDA PARTE

Della Compra, e Vendita, &c.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

CAP.

CAP. VIII.

Dell'altre ſpecie di reſoluzione di queſti contratti, e particolarmente delli contratti, che ſi facciano à vita ſopra il godimẽto d'alcune robbe, ſe veramente importino compra, e vendita, ò pure qual'altra ſpecie di contratto.

CAPITOLO PRIMO.

D'alcune generalità ſopra tutti queſti contratti, e della loro introduzione, e differenze, e delli requiſiti neceſſarij della compra, e vendita, della dazione in ſoluto, e della permutazione.

SOMMARIO.

1 *CHe anticamente nõ vi foſſe l'vſo del denaro.*
2 *Che non vi foſſe il mio, & il tuo, nè la diſtinzione dè dominij.*
3 *Delli requiſiti della permutazione.*
4 *Delli requiſiti della compra, e vendita.*
5 *Della dazione in ſoluto.*
6 *Quando ſia permutazione, ò compra, e vendita.*

CAP. I.

CAP. I.

1 PEr ſenſo comune dè Giuriſti, e dè Morali, & ancora di alcuni profeſſori di quelle lettere, che ſi dicono belle, oueramente vmane, ò di erudizione, queſto contratto della cõpra, e vendita, anticamente non era in vſo, mà bensì l'altro della permutazione, il quale, e nõ queſto viene da loro ſtimato che ſia della legge delle gẽti; Aſſegnandone la ragione, cioè che prima dell'introduzione dè dominij, e dè principati, non vi foſſe l'vſo del denaro, il quale hà cagionato l'introduzione di queſto contratto della cõpra, e vendita, ſiche l'vmano commercio ſi praticaſſe per mezzo della permutazione, cioè, che vno il quale aueſſe del grano d'auanzo, e non del vino, deſſe del ſuo grano all'altro, il quale aueſſe il vino, e non il grano, e così nell'altre coſe neceſſarie al vitto, & al veſtito, & agli altri vſi vmani; E da ciò s'inferiſce, che queſto contratto della compra, e vendita ſia della legge ciuile, come vn'effetto dell'introduzione del denaro, per eſſere vna inuenzione della medeſima legge ciuile, ò poſitiua.

Queſta tradizione però, è ſorella dell'altra accen-

nata

nata nel proemio ſopra l'introduzione de dominij, e del mio, e tuo, col preſuppoſto, che anticamente tutte le coſe foſſero in comunione; Cioè che l'vna,

2 e l'altra coſa abbiano della fauola manifeſta, mētre non ſi troua iſtoria, la quale proui, che il Mondo in qualche tēpo foſſe mai in queſto ſtato di comunione ſenza Principe, ò ſenza cōmandante, e ſenza la diſtinzione dè dominij, ouero ſenza l'vſo del denaro; Atteſo che, conforme iui ſi accenna, anche tra li primi due figli d'Adamo, cioè Abelle, e Caino ſi legge la diſtinzione del mio, e del tuo, con tal' emulazione, che vno s'induſſe ad ammazzare l'altro; E doppo ceſſato il diluuio, ſeguita la diuiſione delle lingue nella torre di Babelle, poco dopoi ſi legge introdotto il principato monarchico da Nembrot, ouero da Belo; Et eſſendo la più antica iſtoria, che vi ſia quella della ſacra ſcrittura, la quale dopo il diluuio aſſume il principal diſcorſo ſopra Abramo, preſuppone già la monarchia degli Egizij in ſtato grande, ſotto il ſuo Rè, che gli tolſe la moglie, e che da pouero lo fece ricco, & anco trà l'iſteſſo Abramo, e Lotto ſuo nipote; E pure queſta monarchia è più moderna, e più inferiore à quella degli Aſſirij, e dè Perſi, eſſendo impoſſibile il preſupporre i Regni, e le monarchie con guerre, e con la quiete de paeſi lontani, ſenza l'vſo del denaro, mediante il quale ſi poteſſero auere le armi, e li vittuali, e le altre coſe neceſſarie;

E ne tempi vicini di Giacobbe nepote di Abramo, in occasione dell'istoria di Giuseppe, trattando di quella gran carestia di grano, e della compra che se ne andaua facendo da forastieri nell'Egitto, si presuppone, conforme necessariamente si deue supporre, che si andasse col denaro trasportabile da luogo à luogo; Et il medesimo Giuseppe si presuppone venduto agl'Israeliti per venti monete d'argento; Nè si sà vedere come Gioue Rè di Creta adorato dalla cieca gentilità per sourano delli Dei, ò Saturno suo padre, & altri potessero acquistare i Regni, e passare nel Lazio senza soldati, e senza denaro, mentre in paesi forastieri, e frà nemici non poteano auere quelle robbe, nelle quali la permutazione è praticabile tra amici, & amoreuoli; E per conseguenza non si sà vedere à qual fondamento sia appoggiata questa fauoletta, con la quale comunemente caminano i Giuristi con la solita semplicità di andare l'vno appresso l'altro senza discorso, e senza badare se quel che si dica abbia fondamento, ò nò.

Siasi però sopra di ciò quel che si voglia, importando poco alla pratica il cercare l'origine delli contratti; Certa è la differenza tra questo della compra, e vendita, e l'altro della permuta, mentre questo non ricerca prezzo certo, come requisito sostanziale, anzi ne meno cosa certa, poiche generalmente può vno permutare le sue robbe con

3

quel-

le dell'altro, ancorche ciò molto di raro si pratichi, che però il requisito più essenziale della permutazione è quello del consenso valido, e perfetto, che 4 all'incontro il cótratto della compra, e vendita, desidera necessariamente i tre requisiti, cioè; Il medesimo consenso valido, e perfetto, la cosa certa, & il prezzo certo, senza li quali non si dice vendita valida, e perfetta. A

A
Nel disc. 4. e seguenti di questo titolo.

E l'istesso camina nella dazione in soluto, che dal debitore si faccia al creditore d'alcuni beni per 5 pagamento del debito, mentre in sostanza questo contratto è l'istesso, che quello della compra, e vendita, il quale implicitamente vi si occulta B; Mà perche frequentemente il caso porta la permutazione de beni, li quali per la loro inegualità ricercano, che da vno de contraenti si supplisca in denaro quel che manca per ridurre il contratto all'egualità; Quindi nasce il dubbio trà Dottori, se questa mistura del denaro, vnita con la valutazione del prezzo certo delle robbe permutate, corrompa la natura della permutazione, in maniera che si debba stimare più tosto vn contratto di compra, e vendita, per molti effetti, i quali risultano più da vna specie di contratto, che dall'altra, e particolarmente per quello del ritratto, il quale hà luogo nella vendita, e non nella permuta, conforme si è accennato di sopra nel libro quarto, nel titolo delle servitù, discorrendo di questa materia di retratto; Et

B
Nel lib. 8. del credito nelli discorsi 32. e 70. con li seguenti.

anche all'effetto di pagare la gabella, la quale in alcune parti si paga per la vendita, e non per la permutazione, conforme si tratta nel libro secondo de Regali, con altri effetti simili.

Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, trà le quali pare che la più comune sia quella, che distingue se sia più il denaro che la robba, ouero all'incontro più la robba, che il denaro, quasi che la natura dell'atto debba essere regolata dalla parte preponderante; Si crede però più probabile, che in ciò non si possa dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre in effetto questa deue dirsi questione più di fatto, e di volontà che di legge, e per conseguenza, secondo la natura generale delle questioni di fatto, tanto frequentemente per forza accennata, che la decisione dipenda dalle circostanze di ciascun caso particolare, dalle quali si deue scorgere, non solamente la verisimile volontà delle Parti, mà ancora se vi siano argomēti sofficienti, e se si sia studiosamente affettato più vn contratto, che l'altro, all'effetto d'ingannare il terzo. C

C
Nel lib. 2. de Regali nel disc. 49. e nel lib. 4. delle seruitù nel disc. 73.

E perche sopra la verificazione di questi trè requisiti sostanziali per il più si gira tutta questa materia; Quindi per qualche maggior chiarezza, si parla di ciascun di loro distintamente.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Del requiſito del conſenſo.

SOMMARIO.

1 *QVando ſi dica conſenſo legitimo.*
2 *Se la promeſſa di vendere importi vendita.*
3 *In che differiſca la donazione dalli contratti trà viuenti.*
4 *Se vn'iſteſſo poſſa fare le parti di compratore, e di venditore.*
5 *Della ſimulazione dell'atto, ò delle perſone.*
6 *Della compra per la perſona da nominarſi.*
7 *Del patto di retrouendere, ò di ricomprare.*
8 *Della proua del conſenſo.*

CAP. II.

1 IN tutti trè li contratti accennàti nel capitolo antecedente, cioè di compra, e vendita, di dazione in ſoluto, e di permutazione, non ſi ſcorge alcuna ſpecialità, ò differenza circa queſto requiſito del conſenſo, il quale in tutti egual-

gualmente ſi ricerca, che però in loro caminano l'iſteſſe regole generali, le quali abbiamo in tutti gli altri contratti, cioè che il conſenſo debba eſſere, legitimo, perfetto, e ben prouato.

L'eſſere legitimo, dipende dalla qualità de contraenti, ſe ſiano abili à contrarre liberamente, ouero all'incontro ſe ſiano inabilitati dalla legge comune; Come per eſempio ſono, li pupilli, li pazzi, & alle volte i minori; Oueramēte ſe vi ſia inabilitazione della legge municipale, conforme in Italia particolarmente abbiamo diuerſi ſtatuti, li quali inabilitano li minori, e le donne, ſenza certe ſolennità; E ſopra di ciò non ſi può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore dè ſtatuti, e dalla loro interpretazione, ò pratica, oueramente dalle circoſtanze, le quali facciano ceſſare la loro proibizione, conforme ſi diſcorre in queſto medeſimo libro, nel titolo ſeguente dell'Alienazioni, e dè Contratti proibiti, eſſendo iui di ciò la ſua ſede.

Quanto poi all'eſſere perfetto; Dipende parimente dalle circoſtanze del fatto, per vedere ſe ſia più toſto vn trattato, ouero vna ſemplice velleità, ſenza concluſione; E particolarmente ſi ſuole diſputare di quell'iſteſſo, che ſi è accennato nel titolo antecedente delle donazioni, cioè, ſe la promeſſa di vendere importi vendita perfetta, ò nò, entrandoui la medeſima diſtinzione, trà il promitten-

2

te,

te, & il terzo, per l'effetto della traslazione del dominio, conforme iui ſi è accennato, per non ripetere più volte l'iſteſſe coſe.

Si ſcorge però quella differenza tra queſti contratti, e quello della donazione, che quando ſi tratta di donazione vera, e lucratiua, la promeſſa fatta ad vn aſſente, ancorche non ſia abile à trasferire il dominio, tuttauia eſclude la penitenza; Mà ciò non camina in queſti contratti correſpettiui, finche non ſegua la congiunzione de conſenſi di ambedue li contraenti, in ſtato, & in tempo tale, che l'vno, e l'altro conſenſo durino, ancor che ciò ſegua in diuerſi luoghi, e trà gli aſſenti.

3

Come per eſempio; Tizio eſſendo in Napoli ſcriue à Sempronio ſuo corriſpondente in Roma dicendo di vēdergli alcune mercanzie, ò altre robbe ad vn certo prezzo ſtabilito, oueramente di volerne fare qualche permutazione, la quale trà negozianti ſi dice baratto; Se Sēpronio accetta il partito, riſpondendo à Tizio, ouero dichiarandoſene con qualche ſuo corriſpondente, in tal caſo il contratto ſarà perfetto, purche Tizio in queſto mentre non abbia riuocato il ſuo conſenſo, ò veramente che non ſia morto naturalmente, ò ciuilmente per il fallimento; Et in ſomma, che vi ſiano gli eſtremi abili nel tempo della congiunzione delli conſenſi, mentre in queſta congiunzione conſiſte il contratto. A

A Nel lib. 3. della giuriſdizione nel diſc. 71.

Si

Si dà però frequentemente il caſo, e particolarmente frà negozianti, che vn' iſteſſa perſona materiale rappreſenti più perſone formali, e che perfezioni il contratto con ſe medeſimo in nome dell'altro aſſente, del quale ſia mandatario, ſiche ſia compratore, e venditore con ſe ſteſſo, mà con diuerſi titoli; Come per eſempio, Tizio mercante in Roma, dà commiſſione à Sempronio mercante in Lione, che lo proueda di alcune mercanzie, conforme meglio potrà ſtabilire; Atteſo che in queſto caſo, la commiſſione importarà vn mandato di procura, in vigore del quale Sempronio come mãdatario, ſecondo l'vſo dè negozianti, in nome di Tizio mandante comprarà da ſe ſteſſo le merci ordinate, ſtabilendo il prezzo ſolito, notandolo nè ſuoi libri, e nelle lettere d'auiſo, & imballandole per mandarle, mentre per queſt'atti ne viene à ſeguire la tradizione fatta à ſe medeſimo come mandatario del compratore, quando le circoſtanze del fatto non portino diuerſamente; Et ancora ſe ne diſcorre di ſotto nel capitolo quinto, in occaſione di trattare del comodo, e del pericolo delle robbe vendute. B

B
In queſto titolo nelli diſc. 5. & 6.

4

Cadono ancora ſopra queſto punto della perfezione del conſenſo, le queſtioni ſopra la ſimulazione, così dell'atto, come della perſona, cioè quanto all'atto, che ſi ſia fatta qualche compra, e vendita ſimulatamente, e per apparenza, non perche

5

che ſi ſia voluto fare; Oueramente quanto alla persona, perche non volendo il vero compratore, publicare la ſua perſona, faccia fare la compra da vn ſuo ſeruitore, ò da vn' altro ſuo confidente; Mà così nell'vno, come nell'altro caſo, non vi ſi può dare vna regola certa,eſſendo queſtione più di volontà, e di fatto,che di legge; E per conſeguenza dipende la deciſione dalle circoſtanze del fatto, mentre in legge non ſi dubita, che ſi deue attendere la verità,e non la ſimolazione, mà il punto conſiſte nella proua.

E particolarmente, quando ſi tratti della ſimulazione della perſona, e che la compra ſi faccia ſecondo il più comune vſo per vna, ò più perſone da nominarſi,ſe,e frà quanto tempo ſi debba,ò reſpettiuamente ſi poſſa fare la nomina,e ſe tal compratore ſia fra tanto padrone, e ſe fatta la nomina, come ſi riſolua il ſuo dominio, oueramente ſi riſoluano i vincoli, li quali da lui ſi ſiano appoſti alla robba comprata, ò pure ſuaniſcano gli oblighi da lui fatti à fauore del venditore, con altre ſimili queſtioni, ſopra le quali non è facile, ſenza molta digreſſione ſolita cagionare delle confuſioni, il ſtabilirui vna regola certa, e generale, dipendendo la deciſione da molte diſtinzioni, e ſopra tutto dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo; Che però nell'occorrenze conuerrà ricorrere à profeſſori, e à quel che ſe ne diſcorre nel Tea-

tro, non potendosi tutte le cose moralizare per la capacità de non professori. C

Cadono parimente sopra questo requisito del consenso le questioni sopra i patti di ritrouendere, 7 ò di ricomprare respettiuamente, oueramente sopra i patti resolutiui, ò commissorij, mà di questi si tratta di sotto nel capitolo ottauo.

Finalmente, quanto alla proua del consenso, quando sia perfetta, ò nò, la legge non vi dispone 8 cosa di certo, e per conseguenza non vi cade vna regola certa, dipendendo dalle circostanze del fatto, e secondo le generalità delle quali si discorre nella materia delle proue espresse, ò presunte, bastando in questi contratti ogni specie di proue nella maniera, che generalmente basta in ogni altra conuenzione, conforme si discorre generalmente nella materia delle proue nel libro ottauo del credito, e nel decimoquinto de Giudizij, dipendendo anche dal fatto la decisione della questione nel caso, che le Parti conuengano, che si debba fare sopra l'istrumento, ò altra scrittura, se ciò riguarda la sostanza, ò la perfezione del contratto, oueramente la proua migliore. D

C *In questo titolo nelli discorsi 29 & 30. e nel libro 4. della locazione, e conduzione nel discorso 26.*

D *Nel disc. 44. nel titolo delle alienazioni, e de contratti.*

CAPITOLO TERZO.

Dell'altro requisito sopra la cosa certa.

SOMMARIO.

1 *QVando si dia questo contratto in una cosa incerta, che può non esserui.*
2 *Se la robba s'intenda venduta tutta, ò parte.*
3 *Che cosa venga sotto la vendita d'una casa.*
4 *Quando vi sia l'incertezza.*
5 *Delle cose, che non sono in commercio.*

CAP. III.

1 ANcorche questo requisito sia sostanziale, e necessario, e particolarmente nel contratto della compra, e vendita, oueramente in quello della dazione in soluto, che vuol dire l'istesso; siche si possa dire diuersamente nella permutazione; Tuttauia si può dare la vendita di cose in-

certe, in due maniere; Primieramente cioè, quando si venda qualche vniuersità dè beni, ò di ragioni; Come per esempio (secondo la più frequente pratica) occorre in vna successione, ouero in vna eredità complessiua di tutte le ragioni attiue, e passiue, de crediti, e debiti, in maniera che si stia in dubbio se detratti li pesi, vi resti cos'alcuna, anzi se il compratore ne debba restare in danno, e vi abbia da rifondere qualche cosa del suo; O pure che si venda vna facoltà di pescare, ò di scauare qualche miniera, e cose simili, siche l'euento possa riuscire di niun'vtile, anzi di danno per le spese che vi bisogna fare, in maniera che in sostanza, & intrinsecamente non vi sia cosa certa.

Nondimeno, ciò non ostante, entra bene il contratto con la certezza della cosa venduta, cioè di quella speranza, ò di quella ragione, ò facoltà; Appunto come per il suo prezzo si compra vn tiro della rete dalli pescatori, oueramente vna giornata dalli cacciatori, ò pure quella facoltà di correre la fortuna sopra i lotti, e le beneficiate, mentre in tutte queste cose, & altre simili entra benissimo il contratto, e si verifica questo requisito, il quale ancora camina nelle cessioni delle azioni, ò delle pretensioni, entrando in tutte la medesima ragione. A

A *Della cessione dell'eredità, ò di altra vniuersità si parla in questo titolo nel disc. 26.*

L'altro dubbio il quale cade sotto questo requisito, e che frequentemente occorre in pratica, ri-

guar-

guarda il caſo, nel quale la coſa ſia certa, mà ſia in-
2 certa la parte, ouero la quantità che ſe ne ſia ven-
duta; Come per eſempio, Tizio poſſiede vn caſtel-
lo, ouero vn caſale, ò vn'altro podere in comune
con altri, ò pure lo poſſiede tutto, con qualche do-
minio limitato, cioè per eſẽpio nell'vſofrutto ſola-
mente, ouero in ragione di dominio vtile per cau-
ſa di feudo, ò di fidecommiſſo, mentre in tal caſo
entra il dubbio, ſe dicendo ſemplicemente di ven-
dere il caſtello, ò il podere, che coſa s'intenda di
auer venduto.

Et in ciò ſi camina comunemente con la diſtin-
zione, ſe il venditore nella robba venduta vi aueſſe
porzione, ò ragione alcuna, ò nò; Atteſo che auen-
doui qualche ragione, ò porzione, s'intende ſola-
mente venduto quel ch'era ſuo, mà non auendo-
uene, in tal caſo, s'intende venduta tutta, con pie-
na ragione.

Queſta diſtinzione così generale, è più adattabi-
le alle donazioni, ouero alli legati, & ad altre di-
ſpoſizioni gratuite, che à queſti, ò ſimili contratti
correſpettiui, per la ragione della differenza, che in
queſti fà il tutto la correſpettiuità, con le regole
della giuſtizia commutatiua più che cõ quelle del-
la diſtributiua; E per conſeguenza il migliore ar-
gomento ſarà quello, che riſulta dalla quantità del
prezzo, ò dell'altra ricompenſa, ſe corriſponda, ò
nò all'intiero valore della robba venduta, ouero à
quel-

quella parte, che il venditore pretenda di auere voluto vendere; Et in somma, essendo vna questione più di volontà, e di fatto, che di legge, si stima chiaro l'errore di volerui caminare con le sole generalità legali, douendosi più tosto caminare con le circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si deue dedurre la volontà verisimile delle Parti. B

B
Nelli discorsi 34. e 35. di questo titolo.

3 Con l'istessa regola si deue caminare nell'altro caso, che il venditore sia padrone di tutto quello, che dal compratore si pretenda compreso nel contratto, e che da esso venditore si nieghi; Come per esempio, se con la vendita della casa venga l'orto, ò altra officina, ò pure altri membri, e parti materialmente congiunte, ò disgiunte; Atteso che se bene ne i legati, e nell'altre disposizioni gratuite, il tutto fà la destinazione del disponente, anche se i beni fossero materialmente disgiunti, cō vno spazio notabile, conforme si discorre nel titolo de legati; Tuttauia in questo contratto correspettiuo, la proporzione del prezzo, è vna gran proua; E molto più quando vi siano altre circostanze di fatto, dalle quali in effetto dipende la decisione di tal questione, la quale veramente non riguarda questo requisito di quell' incertezza, che annulla l'atto, mà più tosto, la comprensione, ò non comprensione, e se si sia venduto il più, ò il meno. C

C
Nell'istessi luoghi di sopra accennati.

Poiche intanto si dice mancare il requisito della certezza, in maniera che ne risulti la nullità dell'

atto,

4 atto, in quanto che sia tale, che intrinsecamente vi manchi, in maniera che ne anche con l'operazione dell'intelletto la robba con la vendita si possa distinguere, ò certificare; Come per esempio, se Tizio possedendo vn podere di cento moggia, dica di venderne diece, ò venti, senza distinguere da qual parte, siche non si sappia quali siano li venduti, in tal caso non si può dire vendita perfetta, mà l'atto si risolue in vn obligò, ouero in vna promessa di vendere; Mà non già quando sia vna vendita per cote, ò per parti, come per esempio la metà, ò la terza parte, &c. O pure che sia vendita di robbe le quali siano incerte alli contraenti, mà in sostanza siano certe; Come per esempio se si vendessero le robbe, che sono nella tal cassa, ò nel tal luogo, ouero in potere della tal persona, &c.

Sotto questo requisito della robba certa, vanno alcuni connettendo quelle cose, le quali non
5 sono in libero comercio; Come per esempio sono quelle cose, che da Giuristi si dicono sacre, sante, e religiose, oueramente sono le robbe feudali, ò enfiteotiche, ò fidecommissarie, e simili, per la proibizione della loro alienazione, che nasca dalla legge, ouero dall'vomo; Mà ciò non riguarda questo requisito della validità, e della perfezione del contratto, secondo la sua natura, mà bensì riguarda l'effetto, ouero l'operazione, cioè che se

bene

bene il contratto abbia i ſuoi requiſiti ſoſtanziali, e che ſia di ſua natura perfetto, e valido; Tuttauia non operarà i ſuoi ſoliti effetti in queſta ſorte di robbe, per il loro vizio, ò impedimento accidentale, cõforme ſi diſcorre di ſotto nel capitolo ottauo, in occaſione di trattare degli effetti, li quali da queſti contratti riſultano.

CA-

CAPITOLO QVARTO.

Del requiſito del prezzo certo.

SOMMARIO.

1 *DEl prezzo certo ſe poſſa eſſere in altro, che in denaro.*
2 *Quando vaglia la vendita ſenza prezzo certo.*
3 *Delli varij prezzi maſſimo, medio, & infimo, e della differenza del prezzo ciuile dall'altro.*
4 *Di varie queſtioni in queſta materia del prezzo.*

CAP. IV.

1 NOn ſi dubita, che il prezzo certo, il quale conſiſta in denaro, ſia requiſito ſoſtanziale della compra, e vendita, la quale in tal modo ſi diſtingue dalla permutazione, quando la ricompenſa non ſi dia in denaro, mà in altra robba; Non già che quando ſi ſia ſtabilito il prezzo in denaro, ouero in quantità, non ſi poſſa in ſuo

luogo, anche per patto, da principio fare il pagamento in tante robbe, ò merci; Quando però ciò ſegua per comodità del debitore, e cõforme i Giuriſti dicono, che la robba non ſia dedotta principalmente in contratto, mà che ſia in facoltà di pagare, in maniera, che ſe il debitore voleſſe dare il denaro, il creditore non lo poſſa recuſare, poiche quando la robba ſia principalmente dedotta in cõtratto in luogo dell'altra, in tal caſo ſarà permutazione, e non compra, e vendita; Douendoſi così in queſta, come in ogn'altra materia, la quale dipenda dalla volontà de contraenti, e dè diſponenti, aborrire l'vſanza leguleica di ſtare sù la ſola formalità delle parole, mentre più toſto ſi deue caminare con la vera, e molto ragioneuole propoſizione, di attendere principalmente la ſoſtanza della verità, e per conſeguenza più i fatti, che le parole.

Quando dunque la vendita ſia ſenza prezzo certo, in tal caſo, la regola è, che il contratto ſia inualido, ouero imperfetto, in maniera, che ciaſcuna delle Parti ſe ne poſſa partire a ſuo modo. 2

Tuttauia queſta regola riceue molte limitazioni; E particolarmente quando il prezzo ſi ſia rimeſſo alla dichiarazione del giudice, ouero de comuni amici, ò dè periti, la quale ne ſegua; O pure, che non ſeguendo, la robba ſi ſia conſumata dal compratore, in maniera, che vi entri vna certa equità, la quale dia luogo all'officio del giudice, cõ altre cõ-

ſide-

ſiderazioni,che ſopra ciò ſi vanno facendo da Giuriſti,con la ſolita varietà dell'opinioni; Che però hà quaſi dell'impoſſibile, ſenza gran digreſſione di ſtabilirui vna regola certa per la capacità d'ogn' vno, ſiche nell'occorrenze biſognerà ricorrere alli Profeſſori.

Quella bensì è vna limitazione molto praticata, & adattata all'vſo comune, la quale ſi dà nella compra, e vendita delle robbe mobili,ò vſuali,concernenti il vitto, & il veſtito, come ſono, panno, drappi, vino, grano, e coſe ſimili, quando non ſia vendita di vn negozio,oueramente di vna mercanzia all'ingroſſo, come ſpecie di vna vniuerſità, mà che ſia per l'vſo corrente, atteſo che s'intende implicitamente ſtabilito quel prezzo, che comunemente corre in piazza, dicendo i Giuriſti, che queſta ſorte di robbe abbia il ſuo prezzo, il quale ſi dice publico, ouero ciuile.

E ſe bene anche in queſta ſorte di prezzo ſi dà qualche variazione, del maſſimo, del medio,e dell' 3 infimo, ſiche la ſagacità d'vno dè contraenti, può rendere migliore la ſua condizione; Tuttauia ciò per l'vſo comune non altera la natura di queſto prezzo, all'effetto del quale ſi tratta, non cadendoui l'affezione, ouero quell'incertezza, che ſi dà nè beni ſtabili, & in altre coſe. A

A. *Nel diſc. 4. di queſto titolo, & in altri iui accennati.*

Sopra queſto requiſito del prezzo, cadono ancora molte iſpezioni, e particolarmente, ſe non

ſeguendone il pagamento, ſi trasferiſca il dominio della coſa venduta, e di ciò ſi tratta nel capitolo ſeguente, & anche nel libro ſeguente del credito, e debito, in occaſione del concorſo de creditori, doue ancora ſi tratta della materia della moneta, quando nõ ſi ſia ſpecificata, e che quella nel paeſe ſia di più ſorte, ò che in quel mentre abbia riceuuto qualche alterazione.

4

Si ſuole trattare ancora della giuſtizia, ò ingiuſtizia del prezzo, e di ciò ſi diſcorre di ſotto nel capitolo ſeſto, in occaſione di trattare della leſione; E quanto alli frutti, ouero agl'intereſſi del prezzo non pagato à tempo dal compratore, ouero pagato anticipatamente prima di riceuere la robba, ſe ne diſcorre nel libro quinto dell'Vſure, doue ſi puol vedere, per non ripetere più volte le medeſime coſe.

CA-

CAPITOLO QVINTO.

Degli effetti, che risultano da questi contratti; E particolarmente della translazione del dominio, e di chi sia il pericolo, & il comodo della cosa venduta.

SOMMARIO.

1 *DElla dazione in soluto, e del suo effetto.*
2 *Se s'intenda pegno, à dazione in soluto.*
3 *Se essendo dazione in soluto, & euincendosi le robbe, ritornino le prime ragioni.*
4 *Quando il comodo, ò il danno nella cosa venduta sia del venditore, ò del compratore.*
5 *Dell'istesso quando siano robbe date in commissione in altro paese.*
6 *Della tradizione per la percezione de frutti, e loro pertinenza.*
7 *Se, & à chi spetti il presentare per il padronato annesso alla cosa venduta.*
8 *Come s'intenda, ò si proui fatta la tradizione.*
9 *Se si venda à due, chi sia preferito.*

Del

10 *Del concorſo del venditore per il prezzo ſopra l'iſteſſa robba venduta con li creditori del compratore.*

CAP. V.

1 PReſuppoſto il concorſo delli ſudetti trè requiſiti neceſſarij, in maniera, che il contratto reſti perfetto, e valido; Per quel che ſi appartiene agli effetti, che da loro riſultano; Quanto alla traslazione del dominio delle robbe date in ſoluto dal debitore al creditore, camina l'iſteſſo, che ſi dirà di ſotto della compra, e vendita, ſiche il ſuo effetto ſpeciale conſiſte nell'eſtinzione del debito, come per vn' implicito pagamento, mentre la legge finge, che il debitore venda al creditore quella robba per il prezzo ſtabilito, il quale dal compratore ſi paghi al venditore, e da queſto immediatamente ſi paghi al medeſimo compratore come creditore in eſtinzione del debito.

Che però ſopra queſto contratto, il maggior dubbio cade, ſe, e quando veramẽte vi ſia la dazio-
2 ne in ſoluto, ò nò, atteſo che molte volte ſi pretende, che quando il debitore dia ſemplicemẽte le robbe al creditore, s'intendano più toſto date in pe-

gno,

gno, che in ſoluto, mà di ciò ſi diſcorre nel libro ſeguente del credito, e debito.

Come ancora, in caſo dell'euizione de beni dati, entra il dubbio, ſe riſorgano, ò nò le prime azioni
3 del credito, oueramente ſe ſpetti vn'azione nuoua d'euizione, la quale naſca da queſto contratto, il che importa molto per li creditori trà mezzo; Mà parimente di ciò ſi diſcorre nel ſudetto libro ſeguente del credito, e debito, & anche di ſotto nel capitolo ſettimo, nel quale ſi tratta dell' euizione.

Per quel che dunque in tutti li ſudetti trè contratti, di compra, e vendita, di dazione in ſoluto,
4 e di permutazione, ſi appartiene alla traslazione del dominio; A più effetti ſi ſuole di ciò diſputare; Primieramente, cioè per il comodo, ouero per il pericolo della robba venduta, ſe ſia del compratore, ò del venditore quando il caſo abbia portato l'aumento, ouero il decremento ſenza colpa dell' vno, ò dell'altro, mentre quando vi ſia la colpa, non entra queſta iſpezione, atteſo che, ò ſia il pericolo dell'vno, ò ſia dell'altro, ſempre il colpoſo ſarà tenuto alli danni, & all' intereſſi, ſiche l'effetto ſarebbe il medeſimo.

Et in ciò ſi diſtingue, trà quelle robbe mobili, e manuali, le quali conſiſtono in peſo, ouero in numero, ò in miſura, come ſono, li vittuali, e le merci, e coſe ſimili, le quali ſi deuono più come gene-

re, che come ſpecie, ſiche la ſpecificazione dipende dalla miſura, ò dal peſo, ò dalla numerazione, come per eſempio ſono, grano, vino, oglio, & altri vittuali ſimili; Come anche panni, drappi, & altre merci ſolite darſi à miſura; Ouero ſono i metalli, & altre robbe, le quali ſono ſolite darſi à peſo; Il che ancora ſi ſuole praticare in alcune merci, oueramente in certi vittuali, ò pure in animali ſoliti darſi à numero; Et in tal caſo, fino à tanto, che ſegua queſt'atto della miſura, ò del peſo, ò della numerazione, ancorche il contratto ſia valido, e perfetto, tuttauia il comodo, & il pericolo ſarà del venditore; Ogni volta però, che il non eſſere ſeguita la conſegna con la miſura, ò il peſo, ò la numerazione, ſia nato per mancamento del compratore, in maniera, che non ſia ſtato per il venditore, il farlo, poiche in tal caſo, queſta regola ſi limita.

Mà perche, quando ſi tratta particolarmente di merci, le quali da negozianti ſi commettono da vn paeſe all'altro, ſi ſuol dare il caſo, conforme ſi è accennato nel capitolo precedente, che l'iſteſſo venditore faccia due perſonaggi, vno cioè di venditore, e l'altro di procuratore del compratore, in maniera che ſia compatibile con la miſura, ò cō la numerazione, ouero col peſo à ſe ſteſſo, quando carica le merci per inuiarle al compratore; Quindi ſuol cadere il dubbio, ſe occorrendo qualche

5

diſgra-

disgrazia per strada, di chi debba essere il pericolo; Come all'incontro, se il caso portasse, in quel mentre qualche aumento notabile di prezzo, conforme suole occorrere nelle mercanzie, di chi debba essere quest' vtile, secondo l'esempio dato nel capitolo antecedente delle cõmissioni, che si danno trà negozianti.

Et ancorche in ciò si scorga qualche varietà d' opinioni, tuttauia pare, che la decisione dipenda dalle circostanze dè casi, siche si deue dire questione più di fatto, che di legge, e particolarmente dallo stabilimento del prezzo; Atteso che se si deue attendere il prezzo, che corre in quella Città doue siano le merci, secondo il quale il mandatario abbia dato debito al mandante delle mercanzie mandate, in tal caso il pericolo sarà del compratore, mentre suo sarà l'vtile di quel maggior prezzo, che la robba si venderà nel luogo, al quale si manda, mentre l'aumento del prezzo nasce così dalle spese, come dal pericolo del transporto da vn luogo all'altro; Et all'incontro, se si dourà attendere il prezzo del luogo, al quale si mandano, in tal caso, per l'istessa ragione il pericolo dourà essere del venditore.

Bensì che sopra ciò non si puol dare vna regola totalmente certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo in gran parte la decisione dalle

circoſtanze del fatto, cioè dalla forma della commiſſione, ouero dall'vſo dè negozianti, ò dalla natura delle mercanzie commeſſe, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo. A

A
Nelli diſcorſi 5. & 6. di queſto titolo.

Quando poi ſi tratta di robbe ſtabili, oueramẽte dè mobili venduti come vna ſpecie certa, in maniera, che nõ entri la ſudetta ragione della miſura, ò del peſo, ouero della numerazione; Et in tal caſo baſta la perfezione del contratto, ancorche non ne ſia ſeguita la tradizione, acciò, così il comodo, come l'incomodo, ouero il pericolo ſia del compratore, e non del venditore, quando non vi ſia patto in contrario, ò altra circoſtanza, che porti colpa nel venditore. B

B
Ne medeſimi luoghi.

6 L'altro effetto della traslazione del dominio è quello de frutti, circa de quali ſi diſtingue trà l'intereſſe del venditore, e del compratore, e quello del terzo, poiche à riſpetto del venditore; O il prezzo è pagato, ò nò; Se non è pagato, importa poco ſe li frutti ſpettino all'vno, ò all'altro, mentre quando anche ſpettaſſero al compratore, tanto queſto ſarà tenuto à pagare al venditore l'intereſſe, ouero li frutti della robba, conforme ſi diſcorre nel libro quinto dell'vſure, e per cõſeguenza la coſa batte nell'iſteſſo; Il che parimẽte può occorrere all'incontro quando il prezzo ſia pagato, e che il venditore ſi abbia preſo i frutti, mentre ſarà tenuto alli

me-

medesimi interessi, ò frutti recompensatiui, essendo in ciò correlatiui, il compratore, & il venditore, conforme si discorre nel sudetto libro quinto dell'vsure.

L'importanza dunque stà nell'interesse del terzo, che per esempio il venditore, dopo già perfetto il contratto della vendita, abbia venduto, ò in altro modo conceduto la cosa venduta ad vn terzo, dal quale pretenda d'auocarla come sua, ouerамente ripeterla il primo compratore.

Molto più suol' essere questo dubbio d'importanza, quando si tratta di frutti intellettuali, ouero incorporali, i quali cõsistano nell'esercizio di qualche giurisdizione, ò preminenza; Come per esempio, se ad vn castello, ouero ad vn podere sia annesso il padronato con la facoltà di presentare à qualche beneficio, se il caso porta, che segua la vacanza, e respettiuamente la presentazione si faccia dal venditore doppo la vendita, in tal caso entra il dubbio se tal presentazione vaglia, ò pure debba preualere quella che facesse dipoi il compratore, e ciò dipende dalla pertinenza de frutti, mentre l'esercizio della presentazione si dice frutto del padronato.

7

Et in questi, ò altri casi simili, entra il rigore della legge, che il dominio non si trasferisce se non mediante la tradizione vera, e naturale de fatto, siche quando questa vi sia, non vi cade dubbio al-

cuno, il qual cade quando ſi tratta d'vna tradizio-
8 ne, la quale dipenda dalle parole di *dare*, *tradere*, e *conſignare* ſolite metterſi dà Notari nell'iſtromenti; Et in ciò, quantunque non manchino dè contradittori al ſolito, nondimeno ſi camina con la vera diſtinzione, ſe la robba ſia nel coſpetto de contraenti, in maniera che quelle parole ſi poſſano verificare nella tradizione vera, e naturale, ò nò, perche quando ciò non ſia verificabile, non giouano à queſto effetto.

Come anche diſputano li Giuriſti ſe baſti quella tradizione intellettuale, la quale ſi finge dalla legge per la clauſula del coſtituto; Et ancorche ad alcuni effetti queſta clauſula operi la traslazione del dominio, e del poſſeſſo, anche per li remedij poſſeſſorij priuilegiati, c forme ſi diſcorre nella materia de Giudizij trattando delli remedij poſſeſſorij; Tuttauia à queſti effetti pare che abbia dell'improbabile.

L'altro effetto della traslazione del dominio è quello, che riguarda parimente l'intereſſe del terzo, quando cioè eſſendoſi venduta la robba ad vna perſona, e doppo fatto il contratto valido, e perfet-
9 to, ſi trasferiſca la robba ad vn'altra perſona, alla quale ſi ſia fatta la tradizione de fatto, ſe contro queſto, il primo compratore abbia azione alcuna; E ciò parimente dipende dalla traslazione del dominio, attefo che quando queſto foſſe trasferito, in tal caſo potrà auocare, ò vendicare la robba co-

me

me propria, mà nell'altro caſo non ſe gli dà rimedio alcuno; Maggiormente quando il poſſeſſore ſia per cauſa onerosa, e correſpettiua, ſenza fraude, ò colluſione, che però vi biſogna parimente la tradizione vera, & effettiua; Ancorche in queſto caſo, ſecondo la più probabile opinione ſi ammetta quella tradizione finta, la quale riſulta dalla clauſula del coſtituto.

Bensì che molto di raro ſi dà queſto caſo, non ſolamente per il ſtile di mettere negl'iſtromenti la ſudetta clauſola del conſtituto, mà ancora per l'ipoteca, la quale per il più ſi ſuole mettere, ſiche ſe bene queſta non importa la traslazione del dominio, tuttauia concede i rimedij reali, anche contro il terzo poſſeſſore, per tutto quello, che importa l'oſſeruanza del contratto, che però in ſoſtanza batte nell'iſteſſo; Tuttauia quando queſte cautele non ſi adoprino, reſta il ſudetto effetto operatiuo.

Il più notabile effetto del quale più frequentemente ſia ſolito diſputarſi, è quello che riguarda 10 la poziorità del venditore ſopra l'iſteſſa robba ſua venduta, in concorſo de creditori anteriori del compratore; Atteſo che quando il dominio non ſi ſia trasferito, in tal caſo il venditore ſarà preferito à tutti li creditori del compratore, ancorche anteriori, per la ragione, che non concorre come creditore, mà ſi piglia il ſuo come padrone; Nè poſſono

ſono li creditori pretendere ragione alcuna ſopra la robba, la quale non ſia del loro debitore,conforme ſi diſcorre nel libro ſeguente del credito, e debito, dou' è la propria ſede del concorſo dè creditori.

In quattro maniere dunque queſta potiorità entrerà per la ragione del dominio,nō oſtante la vendita; Primieramente, cioè quando vi ſia l'eſpreſſa riſerua del dominio, non oſtante la conſegna; Secondariamente quando il contratto ſia nullo, ò per difetto di ſolennità, ouero d'inabilità del venditore, ò pure per difetto delle robbe le quali non ſiano di libero comercio; Terzo perche non ſia ſeguita la tradizione,la quale (come ſopra) è neceſſaria per la traslazione del dominio; E quarto quando vi ſia il difetto dell'intenzione del venditore di non trasferire il dominio ſenza il pagamento del prezzo, e di non ſeguitare la fede del compratore, dal quale ſia ſtato ingannato ſopra la tradizione della robba prima di pagare il prezzo; E ciò ſuole occorrere in due maniere; Vna cioè, ſecondo l'vſo frequente dè negozianti, che ſi pratica nelle merci, & in altre coſe manuali, che il compratore con inganno preſupponga al venditore il pagamento pronto, e cō queſto ingāno gli leui le robbe di mano ſenza che vi ſia ſtata intenzione di darle in credenza; E l'altra,quando anche

vi

vi ſia la conuenzione della credenza, mà che il compratore foſſe già decotto, ouero decotturo, mentre parimente vi entra l'iſteſſa ragione del difetto dell'intenzione, e dell'inganno, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo, e nel libro ſeguente del credito, e debito. C

C
Nel diſc. 5. di queſto titolo, e nel lib. 8. del credito nelli diſc. 4. 6. & 23.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Della Lesione, la quale si dà in tutti questi tre contratti, della compra, e vendita, della dazione in soluto, e della permutazione, E delli remedij, & azioni, che si diano così all' vno, come all' altro contraente, per il medesimo capo di lesione; E delle sue diuerse specie.

SOMMARIO.

1 *QVando vi sia dolo, quesťo annulla l' atto anche se vi sia poca lesione.*
2 *Cessando il dolo li contraenti si possono ingannare fin' alla metà del giusto prezzo.*
3 *In Roma basta la terza parte per la lesione.*
4 *Nelle Chiese, ò pupilli ogni poca lesione s' attende.*

CAP. VI.

All'vna, e l'altra legge, ciuile, e cà-nonica, per quelche tocca al foro
1 esterno, e giudiziario è stato stabilito, che trà li contraenti, per la conseruazione del commercio, ogni volta che non vi sia vn dolo espresso, e vero, il quale, anche con poca lesione cagiona la nullità dell'atto per difetto del consenso, sia lecito d'ingannarsi fino alla metà del giusto prezzo, che però quando la lesione non arriua à questo se-
2 gno, nó si stima cõsiderabile, e tale, che si possa dire enorme, nè atta per gli effetti dè quali di sotto si parla; Quando per le leggi municipali non si determini diuersamente; Come particolarmente occorre in Roma per il suo statuto, che basta la lesione nella terza parte per quei medesimi effetti, li quali per
3 la legge comune nascono quando sia nella metà.

E se bene in alcune alienazioni si suole attendere ogni lesione per piccola che sia, stimandosi l'atto lesiuo, quando non sia vtile; Come particolarmen-
4 te occorre nè beni delle Chiese, ò dè pupilli, ò minori;

nori; Nondimeno ciò nafce per priuilegio della perfona,ouero più tofto per il motiuo molto ragioneuole, che quefte forti di perfone viuono fotto la legale amminiftrazione d' altri per neceffità, mentre non poffono fare il fatto loro da fe fteffi, che però giuftamente la legge hà così prouifto, per togliere le fraudi degli amminiftratori, fiche non è cofa che riguarda la natura del contratto.

Vi fono però alcune perfone priuilegiate; Come particolarmente fono il fifco, e le Comunità, e li luoghi pij, ò altri, in quali entra l' ifteffa ragione 5 di viuere fotto gli amminiftratori; Et in quefte bafta la lefione nella fefta parte, acciò faccia l' ifteffo effetto, di quelche trà li non priuilegiati faccia la metà.

Difputano però ì Giurifti fe quefto medefimo priuilegio della fefta, camina à fauore delle perfone priuate in quelle vendite le quali fi facciano per or- 6 dine del giudice, e fotto l' afta publica; Et in cio fi fcorge qualche varietà d'opinioni, & anche dè ftili,in maniera che non vi fi può dare vna regola certa, e generale; Attefoche la Curia Romana tiene l' opinione negatiua, che anche in quefto cafo fi ricerca la medefima lefione della metà; Et all' incontro li tribunali del Regno di Napoli tengono l' affermatiua, e che bafti la fefta; Che però fi dourà caminare con li ftili de Tribunali di quei luoghi, ne quali cade la queftione.

Si crede però di gran lunga più ragioneuole, e più legale questa secōda opinione che debba bastare la sesta parte, per quell' istessa ragione di differenza, per la quale nel caso della vendita volontaria fatta dal padrone della robba, il quale abbia la libera amministrazione del suo, si ricerca la metà, e nell' altro caso che si faccia dall' amministratore legale, e necessario, basta la sesta; Cioè che nel primo caso il contraente può, se vuole donare il suo, il che non si può fare dall' amministratore, mentre il giudice si dice amministratore, e non padrone. A

A
In questo titolo nelli discorsi 16 e 24. e nel libro 15. de giudizij nel disc. 40. e seguenti.

L' istesso si dourà dire dell' altra questione, se la lesione, entri ò nò nelle transazioni, attesoche in alcune parti si tiene l' affermatiua, & in altre la negatiua, che però bisognerà caminare con quella opi- 7 nione, la quale sia iui riceuuta. B

B
Nel disc. 27. di questo titolo.

Posta dunque la sudetta lesione sopra la metà, ò respettiuamente in quella parte che dalla legge municipale sia stabilita, ò che basti la minore per la 8 qualità della persona, ò dell' atto come sopra; Questa si dice ordinaria, e semplice, ouero enorme à differenza di quella, la quale si dice straordinaria & enormissima.

Nel caso che sia enorme si dà bene la facoltà à quello dè contraenti, il quale si stima leso di dimandare la rescissione del contratto, e di rimettere le cose in pristino, mà se l'altro cōtraente eleggesse di sup-

plire

plire il giusto prezzo, & impedire la rescissione, ciò gli sarà permesso, mẽtre la legge gli dà questa elezione, e mette in sua facoltà vna delle due cose cioè, ò di patire tal rescissione, oueramente di fare la sudetta supplezione.

E quando non valendosi il compratore di tal facoltà, sia luogo alla rescissione (ancorche non manchino, dè contradittori); Tuttàuia è più vero, e più comunemente riceuuto che in questo mentre il compratore sia stato vero padrone, e che abbia fatto ì frutti suoi, siche non sia tenuto alla loro restituzione. C

9

C
Nel detto disc. 44. & in altri.

Bensì che questo rimedio della rescissione si concede cõtro il compratore, ouero contro il suo crede mà non già contro il terzo possessore con titolo singolare oneroso, e correspettiuo, il quale abbia acquistato la robba per il suo giusto prezzo, mà solamente nel caso che anche il terzo possedesse la robba per il medesimo prezzo ingiusto e lesiuo, in maniera che fusse parimente in guadagno, con danno dell' altro contraente. D

10

D
Nel disc. 25. di questo titolo.

Sopra il regolare questa metà, si scorge ancora qualche varietà d'opinioni frà Dottori; Attesoche alcuni credono, e particolarmente nel caso che il compratore si stima leso, e che pretenda di auer pagato la robba più del giusto prezzo, che basti la metà di quelche il suddetto giusto prezzo importa,

11

cioè

cioè ſe la robba vaglia mille, che baſta d'auerla pagata ſopra mille, e cinquecento; Tuttauia la più comune, e la più riceuuta opinione pare che ſia in contrario, che egualmente camini nell' vno, e l'altro caſo l' iſteſſa regola della metà, cioè che ſe la robba vaglia due mila, ſi ſia pagata ſopra i quattro mila, ò reſpettiuamente meno de i mille.

Quando poi la leſione ſia grande, & ſtraordinaria, che però dà Giuriſti vien chiamata enormiſſima, ne reſultano effetti molto diuerſi à beneficio di quel contraente, il quale ſia così malamente leſo, poiche in tal caſo la legge preſume nell' altro contraente il dolo, il quale annulla il contratto, in maniera che ſi abbia per non fatto, ſiche non abbia tolto il dominio ad vno, e trasferitolo all' altro; E per conſeguenza non ſi dà all' altro contraente la ſuddetta elezione di ſupplire il giuſto prezzo, & entra la reſtituzione de frutti, così per la ragione del dominio, come ancora per l' altra della mala fede, la quale dalla legge ſi preſume in vn contraente così auantaggioſo, & ingannatore, Come ancora ſi concede al leſo di potere ricuperare la robba anche da terzo. E

12

E
Nel detto diſc. 44. & altroue.

Bensì che circa la reſtituzione dè frutti, entra la diſtinzione trà quelli, ì quali ſiano in eſſere, ò pure che s' abbiano per tali, come ſono quelli, li quali ſiano inueſtiti, ò pure conſunti dopò intentata la leſione, e gli altri veramente conſumati prima; Atteſo-

tesoche nella prima specie non vi cade scusa alcuna, e vanno restituiti così dal principal contraente, come dal successore vniuersale ò particolare, poiche in effetto non è restituzione, mà impedimento, acciò non li guadagni quello, il quale in tal maniera si scuopra non essere il padrone; Mà nell' altra specie sarà scusato il terzo, & anche il successore; Anzi molte volte l'istesso principale cotraente, quando le circostanze del fatto siano tali che scusino quella mala fede, la quale dalla legge si presume, mentre à questo effetto di essere scusato dalla restituzione de frutti percetti e consunti prima della lite, ò di altra interpellazione, non solamente basta la buona fede positiua, mà anche quella, la quale si dice media, cioè che non sia mala positiua.

Le maggiori questioni dunque, le quali sopra ciò occorrono in pratica, riguardano la proua dell'
13 vna e dell'altra specie di lesione; Essendo certo che quella non si presume, mà si deue prouare concludentemente da quello, il quale l'allega; E si stima proua difficile, perche deue ferire il tempo del contratto; Et ancora li testimonij sopra ciò non dimandati deuono assegnare buone, e concludenti cause o ragioni di scienza, considerando le circostanze del fatto, dalle quali si deue regolare il valore, secondo la stima, ò l' opinione comune, e quanto in quel luogo, & in quel tempo la robba si sarebbe possuta senza inganno comunemente vendere, mà non già

cami-

caminare con l'errore, con il quale sogliono caminare gli stimatori periti nell'arte, apprezzando la robba per la loro perizia, secondo il valore per la spesa che vi si faccia, mentre frequentemente insegna la pratica, che per esempio in vna vigna, ouero in vn giardino, si faranno li casini, e le fontane, e delizie, con spese notabili, in maniera che à stimarle in regole d'arte, quel giardino, ò quella vigna valerà diece mila scudi, & à venderla con ogni maggior diligenza d'vomo sagace, non se ne trouerano più di due mila, che però questo sarà il vero valore, ilche anche frequentemente occorre nelli palazzi, & in altri edificj vrbani.

Anzi si deue attendere particolarmente la qualità, ouero la condizione de tempi, poiche conforme hà insegnato la pratica in questo secolo, nel quale l'Italia hà sperimentato tutti li diuini flagelli, di peste, di fame e di guerra, e questa doppiamente cioè intestina, e forastiera, frequentemente dà il caso che quella robba, la quale in tempi non calamitosi, in quell'istesso paese, auea vn prezzo, nel tempo calamitoso vaglia molto meno; Che però giusto prezzo sarà quello, il quale comunemente corre in quel tempo; Ogni volta che si tratti di vendita fatta da persona, la quale abbia la libera amministrazione della sua robba, in maniera che si debba caminare con questi termini generali della lesione, mà non gia quando senza vrgente, e precisa necessità

sità si tratti di beni di Chiese, ò di pupilli, attesoche in tal caso nõ douendosi fare l'alienazione senza vna euidente vtilità, sarà mal consiglio il farla, in tempo calamitoso, quando per ordinario li prezzi delle robbe sono molto inferiori.

Come ancora si deuono considerare li patti, e le cautele, mentre queste cose cagionano vn'alterazione notabile del prezzo per altro naturale, attesoche se vi si metterà il patto di retrouendere, il prezzo sarà minorè nella quinta, ò sesta parte, ò in altra ad arbitrio del giudice, e se non vi saranno buone cautele d' euizione sarà l' istesso, con casi simili. F

F *Nel disc. 1. del tit. seguente dell' alienazioni e contratti, nel disc. 24. di questo titolo, e nel disc, 40. del tit. de giudizij nel lib. 15.*

Le maggiori difficoltà però sono nel fermare la suddetta qualità di lesione, se sia ordinaria, & enorme, ouero grande, & esorbitante, in maniera che si 14 possa dire enormissima per gli effetti suddetti, poiche in ciò si scorge vna gran varietà d' opinioni, volendo alcuni che debba essere vn'eccesso grande, & intolerabile, in maniera che non si paghi il quinto, ò il sesto del prezzo giusto; Altri che basti nelle due terze parti, (e questa opinione è stata alle volte seguitata dalla Rota Romana); Et altri forse più probabilmente, che non vi cada vna regola vniforme, e generale applicabile ad ogni caso, mà che sia materia arbitraria, per nascere la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali, dipenda il vedere, se veramente vi sia vn'in-

ganno tale, il quale dia probabile argomento di quel dolo, che la legge presume, ò che all' incontro l' escluda; Tuttauia conuiene caminare con quella opinione, la quale sia riceuuta dà Tribunali di quel paese, nel quale sia tal questione, conforme per il più bisogna fare in simlli questioni così dubbie, e controuerse, con il di più che si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo, non essendo facile (come più volte si è accennato) il moralizare tutte le minuzie, e particolarmente in cose poco frequenti, in pratica. G

G *Nel disc.27. di questo titolo, & in altri.*

Alcuni in questo proposito di lesione vanno considerando, se quello il quale abbia fatto il contratto vantagioso per se, con inganno dell' altro contraente, auesse notizia del valore, e della qualità della robba, e che all'incontro nõ l'auesse quello il qual'è stato ingannato, Mà ciò veramente non riguarda questi termini, attesoche, quando ciò si verifichi, entreranno più tosto li termini del dolo vero, ouero quelli del mancamento del consenso dell'altro contraente per il falso presupposto, perilche s' annulla il contratto, anche quando la lesione non fusse in detto grado di enorme, ò di enormissima.

15

E così parimente non riguarda questi termini l' altro caso, il quale si considera, se quello il quale sia stato ingannato, sapesse bene il valore della robba, siche sapendo per altro il fatto suo, abbia voluto darla per quel prezzo, attesoche in tal caso entra vna del-

delle due, cose cioè, ò il dolo positiuo di colui, il quale abbia voluto soffocare l'altro cōtraente per il bisogno, nel quale si trouasse, oueramente vn'implicita donazione che abbia voluto fare quello il quale abbia fatto tal contratto con suo disauantaggio, & in ciò il tutto dipende dalle circostanze del fatto.

Camina tutto ciò nella valutazione di quelle cose, le quali si vendano con piena ragione in perpetuo, in maniera, che la lesione vada regolata dalla stima del valore naturale, & intrinseco, & anche dall' accidentale, & estrinseco della robba venduta.

La difficoltà però cade quando si tratta di vendite à vita; O perche le robbe, ò ragioni siano di loro natura vitalizie, come sono gli officij vacabili, le 16 pensioni, e l' vsufrutto; Ouero che il padrone della robba sua libera, la venda solamente ad vn' altro in vita, ò del compratore, ò di esso venditore, ouero di vn terzo, conforme di questo contratto vitalizio si discorre di sotto nel capitolo ottauo cioè come vada stimato il valore per regolare la lesione.

Et in ciò camina quell' istesso che si è accento nel titolo precedente delle donazioni in questo medesimo libro nel capitolo quinto per sfuggire quanto sia possibile la repetizione. H

H *Nel tit. delle donazioni nel disc 54. e nel lib. 2. de Regali nel disc. 30. e 31. & in altri.*

CAPITOLO SETTIMO.

Dell' euizione, e dell' azione di quel che importa il più, ò il meno, per trouarsi la cosa venduta di peggiore, ò di minore qualità; E delli casi, nelli quali il compratore si renda sicuro da ogni molestia sopra la cosa comprata.

SOMMARIO.

1. *L'Euizione è connaturale à tutti trè li contratti & è douuta anche non promessa.*
2. *Che cosa operi la promessa espressa.*
3. *Che cosa importi l' obligo dell' euizione.*
4. *Altro e l' euizioue, & altro la restituzione del prezzo.*
5. *Quando si dica seguita.*
6. *Quando sia douuta anche auanti che segua.*
7. *Se il compratore sia tenuto pagar' il prezzo doppo le molestie.*
8. *Se segua in parte qual' effetto ne risulti.*

Se

Non

CAP. VII.

1 Onnaturale à tutti questi trè contratti, di compra e vendita, di dazione in soluto, e di permutazione, è l' euizione; Anzi è ancora connaturale alla diuisione, conforme si accenna nel libro nono nel titolo dell' erede, in maniera che quando anche non si sia promessa, ogni volta, che non si verifichi alcuno de casi accettuati li quali di sotto si accennano, quella sarà douuta per la natura del contratto, siche il promettersi espressamente opera vno de due effetti; Primiera-
2 mente, cioè che sia douuta, anche in quei casi, nelli quali per disposizione di legge non entrarebbe; E secon-

ſecondariamente perche mettendoſi per ordinario negl'iſtromenti l'ipoteca, & i patti eſecutiui, ciò cagionerà quelli migliori rimedij, li quali mancano quando biſogna dimandarla per la ſola diſpoſizione della legge.

L'euizione vuol dire, che quãdo al compratore, ouero ad vn'altro contraente, ſia in tutto, ouero in parte tolta la robba datagli, egli aurà l'azione cõtro il venditore, oueramente contro ogn'altro, che ce l'abbia data, à rifargli, non ſolamente il valore della robba perduta ſecondo il tempo, che ſegua l'euizione, mà ancora tutti li danni, e gl'intereſſi, che ſe ne patiſſero.

3

Quindi ſegue, che da Giuriſti ſi fà gran differenza trà l'obligo dell'euizione, e quello della reſtituzione del prezzo, ſtimandoſi molto meno queſta ſeconda obligazione, che la prima.

4

Per diſpoſizione di legge, non s'intende ſeguire l'euizione, acciò entri l'obligazione ſudetta, ſe non quando effettiuamente al compratore, ouero all'altro contraente ſia tolta la robba in ragione di dominio, in maniera che ne ſegua la perdita affatto; Non già quando ſia nella ſola ragione di poſſeſſo, per vn certo effetto temporale; Come per eſempio ſe vn creditore del venditore, ouero di vn ſuo autore intentaſſe il ſaluiano, oueramẽte l'aſſociazione per pagarſi con li frutti del ſuo debito, mentre in tal caſo non ſi dice ſeguire l'euizione, mà ſo-

5

la-

lamente si dice, che il possessore riceua delle molestie, che però nascerà l'azione contro il venditore à douerlo liberare dalle molestie, con assumere in se la lite, oueramente à rifargli quel che importano le molestie, mà non già entrerà l'azione dell' euizione formale.

Bensì che oggidì questa disposizione legale resta quasi bandita dalla pratica per la moderna in-
6 troduzione di farsi promettere l'euizione, anche in caso delle sole molestie per questi giudizij possessorij, e prima di perdere il possesso; Però questo patto si pratica morbidamente, quando non sia seguita l'esecuzione, e che il compratore di fatto non sia stato spogliato del possesso, mentre in tal caso basta che il venditore si assuma il peso della lite, l'esito della quale si dourà aspettare.

Mà perche molte volte queste liti, e molestie occorrono prima che il compratore abbia pagato
7 il prezzo; Quindi frequentemēte nascono le questioni, se il compratore possa, durante la lite, essere forzato à pagarlo ne tempi stabiliti; Et in ciò la regola assiste al venditore, ogni volta che offerisca vna idonea sicurtà dell'euizione, mentre molte volte li compratori per non pagare, vanno risuegliando delle pretensioni contro il suo autore, e bene spesso le comprano loro medesimi; Che però vi si deue caminare cō molto riguardo, e circospezione; Ogni volta però, che l'euizione non sia chiara,

&c im-

& imminente, in maniera, che ceſſi queſto ſoſpetto, non eſſendo ragioneuole di forzare il compratore à pagare per auere à ripetere il pagato con vn circuito inutile,e col pericolo della fallacia,la quale frequentemente è ſolita ſcourirſi nelle ſicurtà, ſiche non è materia, nella quale vi ſi poſſa dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, mà ciaſcuno, ſecondo il ben regolato arbitrio del giudice,dourà eſſer deciſo dalle ſue particolari circoſtanze. A

A
Nelli diſc.11. e 38.di queſto titolo.

Se poi il caſo portaſſe,che l'euizione non ſeguiſſe in tutto, mà in qualche parte; In tal caſo diſputano molto li Giuriſti ſe poſſa il compratore vſcire dal contratto,e dimandare l'euizione in tutto, oueramente gli ſia douuta per quella ſola parte,la quale ſi ſia perduta; Et in ciò ſi ſcorge gran varietà d'opinioni, e ſi vanno dando molte diſtinzioni; Si crede però, che queſta ſia vna queſtione più di fatto, e di volontà, che di legge, cioè che dipenda dal vedere,ſe il compratore aurebbe comprato vna coſa ſenza l'altra, e ſe veramente gl'importi,di non auere tutto quello ch'è contenuto nel contratto, ò veramente, che ciò non cagioni pregiudizio conſiderabile; Che però con queſte maſſiccie conſiderazioni di fatto conuiene più toſto caminare, che con alcune ſottigliezze, ouero ſtitichezze legali accēnate nel Teatro in queſto medeſimo titolo. B

8

B
Nelli diſc. 17. & 18. di queſto titolo.

Se il compratore, al quale foſſe moſſa la lite per

effergli leuata la robba, con buona fede, e senza
9 probabile fospetto di fraude, e di collusione, per impedire il maggior male dell'euizione, procuraffe vna transazione, in tal caso, farà tenuto il venditore con questa medesima azione di euizione, à rifargli tutto ciò che auesse speso per tal'effetto; Che però parimente questa si dice questione di fatto, da deciderfi dalle sue circostanze, cioè se la transazione si sia fatta con bona fede, ò nò, siche nō vi si può dare vna regola certa, e generale. C

C
Nel disc. 19. di questo titolo.

Acciò il compratore abbia quest'azione, bisogna che denunzij al venditore le molestie, ouero la li-
10 te mossagli acciò lo difenda, & altrimente quando perda la robba, senza questa diligenza, potrà dirgli il venditore, che si lamenti di se medesimo, che però suo farà il danno, poiche se gli auesse denūciato la lite, l'aurebbe difeso.

Si limita però questa regola, quando la giustizia dell'euizione sia chiara, in maniera che, quando anche il compratore fosse stato interpellato, e che si auesse assunto il peso, nondimeno non l'aurebbe possuta impedire, mentre in tal caso entra vna certa equità, la quale modera questo rigore legale; Che però in pratica, quando il venditore, dal quale si domanda l'euizione porta questa eccezione, se gli suole rispōdere, che dica pure adesso quel che aurebbe possuto dire per impedire l'euizione, poiche se dirà cosa releuante, in tal caso farà inteso

nella

nella sua eccezione; nella quale si deue caminare con qualche circospezione à suo fauore, per il motiuo accennato di sopra, che potrebbe darsi luogo alle fraudi, & alle collusioni, trà il compratore, e l'euincente; Che però la materia non riceue vna vna regola certa, mà dipende dalle circostanze del fatto. D

D
Nelli disc. 16. e seguenti, e nel supplemento.

Quando si tratta di permutazione, vi si scorge quella specialità, che si può auere il regresso alla robba propria; Quando però sia posseduta dall'altro contraente, ò dal suo erede, cadendo la difficoltà, quando sia posseduta da vn terzo, nel che si scorge qualche varietà d'opinioni, e vi entrano diuerse distinzioni, siche non è facile darui vna regola certa, siche nell'occorrenze si potrà vedere quello che se ne discorre in questo medesimo titolo nel Teatro. E

11

E
Nel disc. 20. di questo titolo.

Se poi si tratta di dazione in soluto, cioè che il debitore in pagamento del suo debito in denaro, ò in altra quantità, dia come per vna specie di occulta vendita alcune robbe, le quali siano euitte, in tal caso entra la questione molto dibattuta trà Giuristi, se ritornino in piede le primiere ragioni, con l'istesse anteriorità, e priuilegij, ò pure che essendo quell'estinte, da questo nouo contratto ne nasca vna nuoua azione d'euizione; E ciò importa molto à diuersi effetti, e particolarmente sopra tutto, per l'anteriorità, ò potiorità contro quei creditori,

12

ò altri, li quali abbiano contrattato, in questo mentre; Et in ciò si scorge gran varietà d'opinioni, tuttauia la più comune, e la più probabile pare che sia contro il creditore, cioè che si estinguano le primiere ragioni; Ogni volta però, che non vi sia l'espressa riserua di quelle, ouerамente che si tratti di persone priuilegiate, come sono, la dote, le Chiese, li pupilli, e simili; O pure che non vi sia per parte del debitore l'inganno, come per esempio se fosse prossimo al fallimento, con il più che si discorre nel Teatro F; Che però nõ facilmente vi si puol dare vna regola certa.

F *Nel lib.6. della dote nel disc.64*

Molti casi si danno, nelli quali l'euizione, ogni volta che espressamente non sia promessa, nõ è douuta. Primieramente quando sopra ciò vi sia conuenzione speciale, nel qual caso, cessa ogni dubbio, mentre nelli contratti, le conuenzioni delle Parti, quando non siano espressamẽte riprouate dalla legge, deuono sempre à questa preualere; Bensì che da tal patto può nascere il dubbio del dolo, ò dell' inganno, ò quello della lesione, mentre il mancamento di quest'azione dell'euizione, cagiona vna diminuzione notabile del prezzo, come all'incontro la maggior sicurezza, ò cautela, lo rende maggiore.

13

L'altro caso è quello del creditore, ad istanza del quale giudizialmente si venda la robba del debitore, atteso che in tal caso, in effetto la vendita

14

si dice

ſi dice farſi dall'iſteſſo debitore, in nome del quale la fà il giudice, che però l'azione dell'euizione ſpetta contro il debitore come venditore, e non già contro il creditore, ad iſtanza del quale ſi faccia; E quindi naſce, che per il più nelle vendite, le quali ſi facciano per via giudiziaria, il prezzo ſia minore, il che ſi deue conſiderare per regolare la leſione. G

G Nel diſc.40.del lib.15. dè giudizij.

Il terzo caſo è, quando il compratore ſapea bene le ragioni del terzo, per le quali ſia poi ſeguita 15 l'euizione, mentre concorrendoui tal notizia, e non curādoſi di farſi promettere l'euizione, ſi preſume che il venditore abbia voluto vendere le ſue ragioni, tali quali foſſero. H

H Nel diſc.64.del lib.8. del credito, & nelli diſc. 11.17. & 46. di queſto titolo.

Il quarto più chiaramente, quando ciò ſi eſprima, cioè che dica di vēdergli quelle ragioni, che egli 16 v'abbia tali, quali ſiano; Oueramente, che reſtringa il ſuo obligo d'euizione ad vn certo caſo ſolamēte, come per eſempio, ſecondo la più frequente pratica, di eſſere tenuto del dato, e fatto ſuo, ò de ſuoi autori ſolamente, con altre eſpreſſioni ſimili. I

I Nel detto diſc. 64. e nel diſcor. 32. del lib.1. de feudi.

E ſe bene alcuni credono, che in queſti caſi, an-17 corche non vi entri l'obligo dell'euizione, tuttauia vi debba entrare la reſtituzione del prezzo; Nondimeno queſta opinione è poco riceuuta, e particolarmente nella Ruota, e Corte Romana, la quale tiene, che il venditore non ſia obligato à coſa alcuna, e che quello ſia prezzo delle ragioni vendu-

te tali quali ſiano; ſiche quando queſto ſia eccedente entreranno li termini del dolo, ouero della leſione, mà non già queſti dell'euizione. L

L
Negl'iſteſſi luoghi.

Il quinto caſo è, quando l'euizione ſegua per 18 colpa del medeſimo compratore, eſſendo ragioneuole, che la colpa debba andare à danno del colpoſo. M

M
Nel diſc.16. di queſto titolo.

Il ſeſto, quando ſi tratti d'euizione, la quale riſulti per natura della robba, in maniera che ſi dica naſcere dal caſo; Come per eſempio occorre nella 19 vendita dè beni feudali, ouero enfiteotici, li quali per loro natura ſi deuoluano finita vna certa generazione, conforme ſi accenna nel libro primo de feudi N; E l'inſegna la pratica frequente nella Corte di Roma, nelle vendita, ò ceſſioni della comodità delle penſioni, perche eſſendo di ſua natura vitalizie, ſe mancano per morte non colpoſa, nè per mano di giuſtizia del venditore, non perciò puole pretenderſene l'euizione O, con caſi ſimili, ne quali entri la medeſima ragione.

N
Nel diſc.44. del lib.1. de feudi.

O
Nel diſc.69. del tit. delle penſioni nel libro 13.

Il ſettimo è, quando ſi tratta di vendita di rob-20 be, le quali coſtituiſcano vna vniuerſità compleſſiua di più membri, & effetti; Come per eſempio ſe ſi venda vn eredità, diretta, ò fidecõmiſſaria, ouero vn feudo, ò vna ragion bãcaria, e coſa ſimile, poiche entrerà bene l'euizione in tutto il corpo, ò l'vniuerſità venduta, mà nõ già in alcuni beni, ò effetti particolari che mancaſſero, eccetto, ſe foſſero ſpecifi-

cati

cati in maniera che apparisca della volontà di auerli asseriti veri, & esistēti; O pure che dalla loro qualità e dalla quantità del prezzo, e da altre circostanze apparisca, che veramente se ne sia auuta ragione, siche altrimente sarebbe vn' arricchirsi con il danno dell' altro, quando non entrasse l' euizione, ò almeno la reintegrazione del prezzo per la sua rata; Che però, questa si deue dire questione, più tosto di fatto, che di legge, da decidersi dalle circostanze particolari di ciascun caso, e per conseguenza non vi si puol dare vna regola ferma, e generale. P

P
Nel disc. 26. di questo tit. e nel disc. 32. del lib. 1. de feudi.

L' ottauo caso è di quella vendita, la quale si faccia da vn erede col benefizio dell' inuentario, senza 21 obligo espresso del proprio, attesoche à somiglianza di quello che si è detto di sopra della vendita la qual si faccia ad istanza d' vn creditore, spetterà l' azione contro l' eredità, e non contro l' erede in nome proprio, mentre egli viene stimato dalla legge come vn' amministratore, nel quale non cade tal obligo del proprio, se non quando espressamente lo prometta, con altri casi simili, che non è facile senza gran digressione di ridurre à questa narrazione per la capacità d' ogn' vno.

In tutti però li suddetti, & altri casi simili, s' intende sempre, oltre l' accennata limitazione della 22 promessa espressa, eccettuata la colpa, ouero il fatto proprio volontario, non solamente quando la colpa sia direttamente ordinata al caso, attesoche all'

ora

ora non vi cade dubbio alcuno, entrandoui la ragione del dolo, ouero dell' equità naturale, Mà ancora quãdo la colpa ſia per altro, poiche ſi deue auere il riſpetto al terzo, il quale patiſce il dãno per cauſa volontaria di vn'altro; Come per esẽpio è il caſo accẽnato nel detto primo libro de feudi, & anche nel libro 13. delle penſioni che ſe quello, il quale abbia venduto il feudo, ò la penſione, ouero le robbe del fidecommiſſo, ò altre ragioni in ſua vita, dopoi commetta vn delitto, ò altra contrauenzione, ò pure muti ſtato, in maniera che per tal cauſa ſi perda la ragione ceduta anche in vita del venditore, ò pure per la ſua morte per mano di giuſtizia, in tal caſo entrarà l' obligo dell' euizione ò almeno quello della refezione dell' intereſſe. Q Anzi alcuni paſſano auãti, che ſia l' iſteſſo ſe ſeguiſſe la morte violẽta del vẽditore da mano de nemici, per inimicizia cagionata da ſua colpa, ouero che il caſo dipendeſſe dà vn ſuo fatto colpoſo più remoto; Mà queſta è vn'opinione troppo rigoroſa, e nõ è abbracciata in pratica, ſe nõ quãdo le circoſtanze del fatto foſſero tali, che portaſſero ſeco vna colpa poſitiua, in maniera che vi entraſſe l' iſteſſa ragione, la qual' entra nel caſo ſuddetto.

Q *Nel detto diſc. 69. del lib. 13. delle penſioni, e nel diſc. 44. del libro 1. de feudi.*

Quindi ſiegue, che ſe bene la legge permette al poſſeſſore di vna robba, il potere col la ſua induſtria, e diligenza acquiſtare anche con poco prezzo le ragioni

gioni di gran valore per defenderſi nel poſſeſſo, e nel dominio, contro quelli che voleſſero ſpogliarlo, in maniera che contro il poſſeſſore non entrano quei rigori, li quali la legge adopera contro coloro, i quali per induſtria vãno cõprando delle liti, e delle pretenſioni, conforme ſi diſcorre nel libro ſeguente del credito e debito; Tuttauia ſe il compratore volontariamente acquiſterà ragioni contro il ſuo autore per potere con quelle negargli il pagamento del prezzo, ò moleſtarlo all'euizione, in tal'caſo caminerà cõtro di lui ãcorche ſia poſſeſſore quell'iſteſſo rigore, il qual camina contro vn'eſtraneo, il quale volontariamente vada cercando ceſſioni di liti, e di pretenſioni. R

R
Nelli diſc.60. e 149. del libro 8. del credito.

Oltre l'azione dell'euizione, entra vn altra azione, coſi à fauore del compratore, come del venditore, la quale ſi dice del quanto più, ò del quanto
25 meno, perche la coſa venduta ſi ritrouaſſe eſſere di diuerſa qualità di quelche ſi ſia aſſerita, ò preſuppoſta, in maniera che ſi dice vn azione, la quale pizzica delll'euizione, ouero che abbia l'iſteſſa ragione; Come per eſempio ſe ſia venduta vna robba come libera, e poi ſi ſcopra ſoggetta à qualche ſeruitù ò ad altro peſo, ò vincolo; O pure che per eſẽpio ſi ſia venduto vn vaſo d'oro, e ſi ritroui d'argento, oueramente d'oro baſſo, con caſi ſimili, atteſoche oltre l'azione della redibitoria, della quale ſi diſcorre nel capitolo ſeguente, ſi darà al comprato-

re quell' azione, la quale si dice di quanto meno; cioè che il venditore sia obligato risargli ò bonificargli, quel dimeno che la robba vaglia per tal rispetto. S

S *Nelli discorsi 9 e 10. di questo titolo.*

Et all' incontro, se la robba si sia venduta per vincolata, e dopoi si scopra libera, ouero si vendi per argento, e poi si scopra d' oro, il venditore aurà a contro il compratore quell' azione che si dice quanto di più.

E ciò suol' alle volte occorrere nelle vendite, le quali si facciano delle balle di lana, ò di altre mercanzie, ò di barili di salumi, presi in ragion di guerra particolarmente maritima à Turchi, ouero ad'altri nemici, attesoche molte volte porta il caso che dētrovi si trouano, gioiè, & altre cose preziose nascoste, essēdo questo particolarmēte stile de Turchi, quādo mandano i tributi al gran Signore, ouero che i gouernanti trasportando le loro robbe dà vn luogo all'altro, vsano portarle in questo modo; Che però quando sono successi questi casi nella nostra età alcuni, hāno cagionato la ricchezza di molte case & ad alcuni ne hāno cagionato la ruina, āche nel proprio, stante che particolarmente quando siano state vendite, per il più fatte dà ministri fiscali, non solamēte per l' interesse ciuile li compratori sono stati molestati in più di quello che importasse la robba occultata, ma ācora sono stati processati, e puniti criminalēmte, come vsurpatori delle robbe fiscali, pre-

26

ten-

tendendosi che vi fusse l' obligo di reuelare quella robba preziosa come non compresa nella vendita; Ilche cade anco quando nella casa ò in altra robba venduta si trouasse denaro nascosto, in maniera che non auesse natura di tesoro, che non cadesse sotto la vendita secondo la distinzione, accennata nel secondo libro de Regali. T

T
Nel disc. 147. del lib. 2. de Regali.

Quando dunque sia seguita l' euizione, ouero che sia imminente, in maniera che non auendo il compratore pagato il prezzo, non possa à quello esser forzato come sopra, nè risulta particolarmente, 27 trà gli altri effetti quello, che il compratore ottiene la liberazione dà quei pesi, & oblighi, che in parte di prezzo si auesse accollato; Come per esempio sono li censi imposti sopra la medesima robba, ouero agli altri debiti del venditore, ancorche si fosse espressamente obligato á beneficio di quel terzo creditore, anche se per qualche tempo l' auesse riconosciuto per tale, attesoche queste si dicono obligazioni occasionali, ò causatiue col presupposto che la robba comprata debba esser sua, mà non già che abbia dà restar priuo dell' prezzo, e della robba.

E se bene li Giuristi con le solite loro sottigliezze, volendo stare sù la lettera delle leggi, danno bene spesso nelle irragioneuolezze grandi, e vanno criticando, se vi sia la vera delegazione, ò nò; Tuttauia in pratica non pare che si debba

riceuere, mà che indifferentemente camini la ſud-
detta propoſizione molto ragioneuole, & equa,
adattata al natural diſcorſo,& all'vſo comune; Ogni
volta però che il compratore, ſenza eſprimere que-
ſta cauſa di pagamento di prezzo,aueſſe puramente
concepito il ſuo obligo, in maniera che poſſa quel
terzo creditore altrimente dire d' eſſere ſtato ingan-
nato dal compratore, e di eſſerſi appoggiato total-
mente alla ſua fede, per la quale abbia traſcurato di
ricuperare il ſuo dal principal debitore, in maniera
che non reſiſta,mà più toſto aſſiſta la ſudetta ragio-
ne dell'equità, e del diſcorſo vmano; E conſeguen-
temente che la regola aſſiſte al compratore,ſopra la
reſoluzione dell'obligo per ceſſarne la cauſa,mà che
ſi debba limitare quando le circoſtanze del fatto per-
ſuadano diuerſamente, conforme più diſtinta-
mente ſi diſcorre nel Teatro in queſto titolo. V

V
Nel diſc. 23. di queſto titolo.

In molti caſi il compratore ſi rende ſicuro dalle
moleſtie, ò dal timore dell' euizione, perilche ceſſa-
27 no le ſudette diſpute, mà entrano l' altre ſopra il
prezzo; Come per eſempio in Roma quando ſi
compri per via della Congregazione de Baroni, o-
uero per via della Bolla dell' ornato, ouero che à
ſomiglianza venga coſi ordinato con chirografo
pontificio, trasferendo tutte le ragioni nel prezzo,il
compratore venga aſſecurato, ouero che per leggi
e ſtili particolari l' iſteſſo ſegua in chi compra dal
giu-

giudice all' aſta publica, come ſi pratica in diuerſi luoghi, e particolarmente nella Spagna, mentre la legge comune in queſto compratore non dà altra eſenzione che quella del gius offerendi de creditori poſteriori; O pure chi compra da vn' erede benefiziato, con le dichiarazioni contenute nel titolo dell' erede, con caſi ſimili.

*

CAPITOLO OTTAVO.

Dell'altre ſpecie di reſoluzione di queſti contratti, e particolarmente delli contratti, che ſi facciano à vita ſopra il godimento di alcune robbe, ſe veramente importino cōpra, e vendita, ò pure vn'altra ſpecie di contratto.

SOMMARIO.

1. *CHe queſto contratto ſi poſſa diſciogliere di cōſenſo.*
2. *Se ciò camini in pregiudizio del terzo.*
3. *Come ſi debba giudicare.*
4. *Delli retratti contro il compratore.*
5. *Dell'altro ritratto à fauor della Chieſa, che forza à vendere.*
6. *Delle compre, e vendite à vita.*
7. *Dell'altre coſe ſopra detta materia di compra, e vendita.*

CAP.

CAP. VIII.

1 SI possono, e sogliono risoluere questi contratti, per il reciproco consenso de contraenti, in pregiudizio de quali, ò de loro eredi successori la cosa non hà dubbio alcuno, per il principio certo, che ogni cosa si può disfare in quel modo, che si sia fatta, e che quel reciproco consenso, il quale sia sufficiente al contratto, sia sufficiente ancora al distratto.

La difficoltà però in questo caso cade, quando vi sia il pregiudizio del terzo; Come per esempio, 2 se il compratore in parte di prezzo si auesse accollato alcuni debiti del venditore, per il che alli creditori complisse di auere più tosto per debitore il compratore, che il venditore, siche il discioglimento del cōtratto gli cagionasse vn pregiudizio notabile; Et in ciò la sottigliezza de leggisti và dando molte distinzioni, e particolarmente se per la stipolazione del Notaro, ò per altre clausole, ouero per la forza dell'obligo camerale si sia acquistato alli creditori accollati, azione irretrattabile; Tuttauia, ogni volta che non vi sia l'accettazione espressa de medesimi creditori, ouero l'implicita, cō i pa-

ga-

gamenti, e con la recognizione fatta dal cõpratore come debitore, ò che in altro modo l'atto non sia sospetto di fraude, e di collusione, in maniera che il recesso sia seguito candidamente, e con buona fede, non pare probabile, che questo rigore si debba attendere; Che però questo merita dirsi vn punto più tosto di fatto che di legge, il quale non riceua vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mà che ne dipenda la decisione dalle sudette, ò simili circostanze del fatto, douendosi più tosto caminare con quella ragione, ò equità, la quale sia adattata alla ragione vmana, & all'vso comune, che con queste stitichezze, e formalità de leggisti, cauate dalle clausole, ò dalle parole dell'istromenti, le quali per lo più (conforme più volte si dice) si mettono da Notari copiandole da i loro formularij, senza che li contraenti ne sappiano cosa alcuna, maggiormente quando siano persone idiote, ò negozianti, ò di tal condizione, che verisimilmente nõ sappiano queste sottigliezze legali, e molto più se l'istromento sia in lingua latina, cõforme si accenna nel proemio; E per tal' effetto, à quello, il quale hà da giudicare, si da il nome di
3 giudice, & al giudicato nome di giudizio, perche questa parte del giudizio è la più essenziale, con la quale si deue caminare; Come anche la legge per quel che particolarmente si appartiene alla pratica,

&al-

& alle cose forensi si dice pruden za, più tosto, che scienza.

Tra li casi della risoluzione di questo contratto di compra, e vendita, da molti vengono collocati quelli, li quali nascono dal retratto legale, oueramente dal conuenzionale, cioè che vn vicino, ouero vn parente, ò vn consorte, ò l'affittuario, ò pure il padrone diretto nelle robbe enfiteotiche, per legge comune, ò municipale, ouero il creditore censuario, debba essere preferito al compratore estraneo; O pure che per il patto di redimere, ò di retrouendere, il contratto si disciolga; Mà particolarmente nel retratto legale, e prelatiuo, non si dice veramente risoluzione, importando più tosto vna mutazione di persona, con restar fermo il contratto.

4

Il che occorre ancora in quelle compre, le quali si facciano da vno per vn altra persona da nominarsi, atteso che se bene fatta la nomina, si risoluono tutti gli oblighi del primo, come se il contratto fosse fatto à drittura col nominato, secondo le distinzioni, e casi accennati di sopra, dipendendo ciò in gran parte dalle circostanze del fatto, tuttauia sarà solamente vna mutazione di persona, e nō vna risoluzione dell'atto.

E di questa specie di resoluzione per via di retratto si è discorso nel libro quarto nel titolo delle

ser-

ſeruitù, doue ſi puol vedere; Et iui ancora ſi tratta della vendita forzoſa, la quale contro le regole legali, ſopra la libertà di vendere il ſuo, ò nò, à ſuo arbitrio, biſogna fare à fauore delle Chieſe, e de luoghi pij, & anche del fiſco, il quale abbia la robba in comune con vn altro per diſpoſizione di legge comune, ouero per leggi particolari, per cauſa dell'ornamento publico.

5

Il vero caſo di riſoluzione è quello, il quale riſulta dal fine del tempo, ouero dalla purificazione della condizione, ſotto la quale, la vendita ſi ſia fatta, à ſomiglianza delle conceſſioni feudali, ouero enfiteotiche; E ciò per la maggior frequenza ſi pratica nelle compre, e vendite à vita, conforme particolarmente nella Città di Roma ciò è molto in vſo nelle caſe, e ne giardini, ò nelle vigne, atteſo che eſſendo la Corte piena di Prelati, e di altri Curiali celibi, alli quali non conuiene penſare alli loro figli, e deſcendenti, mà alla ſola comodità, e prouiſione della perſona propria finche viuano, quindi ſegue, che molto ſi ſuole praticare queſto cõtratto vitalizio; Circa del quale, ſi ſcorge non poca varietà d'opinioni frà Dottori, che coſa importi, e ſe ſia veramente contratto di compra, e vendita, oueramente locazione, ò pure di conceſſione di vſufrutto, come vna ſpecie di ſeruitù; O pure contratto innominato.

6

Si

Si crede però più probabile la prima opinione, cioè che ſia vn contratto di compra, e vendita di vn dominio vtile, ò ſubalterno, reſolubile con la morte, e che intanto il compratore ſi debba dire vero padrone, à tutti gli effetti, e particolarmente à quello del retratto, attiuo, ò paſſiuo, & à ſtar ſoggetto al pericolo della robba, per quel che portaſſe il caſo à proporzione del ſuo intereſſe, ò dominio A; Tuttauia ſia quel che ſi voglia, & ò ſi tenga l'vna opinione, ò l'altra; Certa coſa è, che il contratto ſi riſolue per la morte di quella perſona, ſotto il pericolo della quale ſi ſia fatto, nell'iſteſſa maniera, che ſi è detto nel libro ſecondo de Regali, trattando degli officij, e de luoghi de monti vacabili, e nel libro quinto de cenſi vitalizij, cō occaſione dè quali ſi tratta della valutazione di queſte ragioni vitalizie, con caſi ſimili, anche quando la morte ſeguiſſe per colpa, ò fraude del venditore, mentre ciò cagionerà l'azione alli danni, & all'intereſſi, mà non impedirà la riſoluzione del contratto.

A *Di ciò ſi parla nel lib. 4. delle ſeruitù nel diſc. 74. & in queſto titolo nel diſcorſo 1.*

7 Molte altre coſe cadono ſotto queſta materia della compra, e vendita, ò della dazione in ſoluto, ò della permutazione, mà perche non è facile il reaſſumere tutte le minuzie; Oueramente, che il reaſſumerle cagionerebbe più toſto noioſe digreſſioni, con qualche confuſione; Et anche perche la debolezza vmana non permette, che la memoria poſſa ſuggerire il tutto; Maggiormente in opera fatta

con

con furti molto interrotti di quel poco tempo,che possono dispensare l'occupazioni dè negozij correnti; Però si potrà, quando occorrono casi tralasciati, ricorrere alli Professori, & ancora à quel che se ne discorre nel Teatro, potendosi li non professori contentare di questa notizia della materia,della quale cõ le cose accennate si aurà tanto lume che basti,anche per la capacità,e per l'intelligenza degli altri casi.

IL DOTTOR VOLGARE
LIBRO SETTIMO.
PARTE TERZA.

DELLE

ALIENAZIONI, E' DE CONTRATTI

PROIBITI, O' SOSPETTI;

E particolarmente dell'alienazioni de beni di Chiese, di Communità, e di minori, E delle scommesse; Delle assecurazioni; De giuochi, e cose simili.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QVESTA PARTE TERZA

Delle Alienazioni, e de Contratti proibiti.

CAPITOLO PRIMO.

CAP. II.

CAP. III.

luoghi abitati, che generalmente dalla legge si esplicano sotto nome di Città.

CAP. IX.

Delle alienazioni, e contratti dè figliuoli di famiglia.

CAP. X.

Delle alienazioni, e degl'altri contratti dè minori.

CAP. XI.

Delle alienazioni, e delli contratti delle Donne.

CAP. XII.

Delle alienazioni, e dè contratti dè pazzi, e dè prodigi.

CAP. XIII.

Dell'altre persone, le quali sono proibite di fare alienazioni, & altri contratti, così nella proibizione attiua, come nella passiua.

CAPITOLO PRIMO.

Delle ſolennità, le quali ſi ricercano nell' alienazioni dè beni delle Chieſe.

SOMMARIO.

1 *SE ſia materia ampia ò ſtretta, e quali queſtioni vi cadano.*
2 *Per queſta alienazione vi biſognano copulatiuamente le ſolennità, e la cauſa.*
3 *Qual ſia la ſolennità cioè aſſenſo Apoſtolico.*
4 *A' che coſa ſi badi per detto aſſenſo.*
4 *Che ſorte di ſurrezzione vi ſi attenda.*

CAP.

CAP. I.

ANcorche questa materia, estensiuamente sia molto ampia, e frequentemente in pratica, occorre bene spesso trattare di essa; Maggiormente nella Corte di Roma, Ad ogni modo intensiuamente, e per quelche si appartiene alle regole, & alle teoriche generali, si può dire, che sia materia breue e facile, mentre le moderne Costituzioni Apostoliche, & i decreti delle Sacre Congregazioni, come ancora le decisioni della Ruota Romana, hanno quasi spianate, e poste in chiaro tutte quelle difficoltà, e questioni, che sono molto dibattute appresso li Canonisti antichi, e gli altri scrittori, i quali trattano della materia, siche in sostanza, le dispute si sogliono restringere, più al fatto, che alla legge, cioè all' applicazione delle conclusioni legali già riceuute, al caso del quale si tratta.

1

La regola dunque generale, la quale oggi è indubitata, porta la probizione dell' alienazione dè beni di Chiesa, senza il copulatiuo concorso della solennità, e della giusta causa, in maniera che non basta l'vna senza l' altra, importando poco che vi

2

sia-

no le ſolennità, quando non vi ſia la cauſa, la quale non è ſupplita dall' aſſenſo Apoſtolico; Et all' incontro non baſta la cauſa ſenza le ſolennità, ſiche queſti ſono ì poli, ne quali ſi gira tutta la circonferenza di queſta materia, cioè ſopra la verificazione, coſi dell' vno come dell' altro requiſito, col preſuppoſto della regola generale proibitiua, diſcorrendoſi poi delle limitazioni A; Che però trattando diſtintameute primieramente dell' vno, e dopoi dell' altro requiſito.

A
Nel diſ. 1. di queſto tit. & in altri ſeguenti iui accennati.

Per quelche ſi appartiene alla ſolennità; Ancorche per gli antichi canoni ſe ne preſcriuano, molte, 3 e particolarmente l' autorità dell' Ordinario, & il conſenſo del Capitolo, con la ſtima del valore, & ancora, ſecondo vna opinione, l' aſta publica, perilche ſopra ciò trà ì Canoniſti con la ſolita varietà delle opinioni ſi diſputano molte queſtioni; Nondimeno oggidì ſtà fermamente riceuuto, che la ſola ſolennità dell' aſſenſo Apoſtolico ordinata dalla Coſtituzione, ò Strauagante di Paolo ſecondo, la qual' è la principale regolatrice di queſta, ſuppliſce tutte le altre ſolennità, in maniera, che quando quella v' interuenga, con la verificazione della giuſta cauſa, non ſi bada ad altro, ancorche l' aſſenſo Apoſtolico conteneſſe la clauſula che ſiano chiamati quelli, li quali ſi deuono chiamare, e la quale 4 volgarmente ſi dice *vocatis vocandis*, atteſoche non per ciò deu' eſſere chiamato il Capitolo, ſe non in

caſo che coſi richiedeſſe la ragione del ſuo intereſſe priuato, che vi poſſa auere, mà non già in ragione di ſolennità.

Anziche in queſto aſſenſo ſi hà riguardo ſolamente alla giuſta cauſa, la quale in niun modo è ſupplita dall' aſſenzo Apoſtolico, perilche ſi deue neceſſariamente verificare; Mà quando queſta vi 5 ſia, non ſi bada alli defetti della ſurrezione, ò dell' orrezione, ouero ad altre circoſtanze della narratiua, mà la narratiua, ouero il ſilenzio dell' altre circoſtanze non ſi hanno in conſiderazione, quando non influiſcano alla cauſa, nella quale ſtà tutto il punto. B

B *Nel diſc. 1. & in altri ſuſſeguenti.*

CA-

CAPITOLO SECONDO

Dell' aſſenzo Apoſtolico, e della ſua forma, defetti, & eſecuzione.

SOMMARIO.

1 *IN che modo ſi concede l' aſſenſo Apoſtolico.*
2 *Quando ceſſi la giuriſdizione dell' Eſecutore.*
3 *E l' iſteſſo non eſſerui, che eſſerui malamente eſeguito.*
4 *Se l' eſecutore procede male, non può più metterui le mani.*
5 *Quando ſi dica oſſeruata la forma.*
6 *Delle forme varie dell' aſſenſo.*
7 *Come ſi dia alli Regolari.*
8 *Dell' aſſenſo preſunto.*
9 *Delli ſuoi requiſiti.*
10 *Quando non entri l' aſſenſo preſunto.*
11 *Della bolla d' Vrbano, che hà tolto l' aſſenſo preſunto.*
12 *Non hà luogo trà Chieſe.*

13 *Eccettuata la centenaria, e come questa vada computata.*

14 *Della forza della centenaria in questo proposito.*

CAP. II.

1 L'Assenso, ò beneplacito Apostolico, nel quale (come si è detto) oggidì consiste tutta la solennità dell' alienazione dè beni di chiese, è solito concedersi in due maniere, vna cioè pura, e senza condizione alcuna, ilche occorre, quãdo particolarmente si tratta di concordie, sopra le quali si piglia vna cõfermazione Apostolica, come reualidatoria dell'atto; Et in tal caso non si desidera altra esecuzione, ò verificazione, mà vi cade solamente il difetto della surrezione, ò dell' orrezione, quando influisca nella causa come sopra nel capitolo antecedente.

L'altra specie più vsata, e più frequente è quella dell' assenso condizionale in forma commissaria, il quale volgarmente si dice, *il si in euidentem* cioè che il Papa, commette ad vna, ò più persone in dignità ecclesiastica costituite, che verificandosi la causa narrata della necessità, ouero, dell' euidente vtilità, conceda in suo nome l' assenso, e la

li-

licenza di fare l' alienazione, siche sopra l' esecuzione per il più sogliono cader le dispute, quando questa sia mal fatta, perche non si sia osseruata la forma prescritta nelle lettere Apostoliche sopra la verificazione del narrato, oueramente sopra la citazione degl' interessati, ò pure sopra il modo di praticare l' alienazione, e d' inuestire il prezzo, con altre cose solite ordinarsi; Opure che vi sia il difetto della giurisdizione, perche non si sia proceduto da tutti li delegati congiuntamente; O che fusse spirata la delegazione per la morte del Papa delegante, prima che le lettere siano state presẽtate, sẽsa che si sia cominciato à metterui le mani, con altri defetti simili, alcuni de quali si accennano nel Teatro in questo medesimo titolo, nõ essendo possibile il restringerli, ò il dargli vna regola, certa per essere vna materia la quale dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare. A

2

A *Nel disc. 1. & in altri seguenti di questo tit.*

La regola generale però dispone che l' istesso sia il non esserui questo assenso, che l' esserui, mà essere malamente eseguito, stimandosi egualmente, il nullo, che il niente.

3

Anzi quando l' esecutore auesse malamente proceduto, non potrà dopoi rimediare al mal fatto, nel fare di nuouo bene l' esecuzione; Atteso che la sua giurisdizione per l' atto fatto è già spirata, che però sopra la validità dell' atto non si puol dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso.

4

Par-

Particolarmente sopra l'osseruanza della forma; capono le dispute, se quando veramente sia forma la quale annulli, ò nò, l' atto, e ciò per il più cade sopra l' inuestimento del prezzo; Mà parimen-
5 te non vi si può dare vna regola certa, poiche se bene le regole generali sono che si chiama forma ò condizione, quando l' adempimento deue precedere, ouero seguire nell' istess' atto, mà non già quando si presuppone che si debba adempire dopò che sia già seguita, e consumata l' alienazione, siche si possa dire, che il Papa abbia voluto seguitare la fede dell' àlienante; Tuttauia le difficoltà continue sono sopra l' applicazione di questa teorica, e se e quando le parole dell' assenso importino, l' vna, ò l' altra cosa, ilche dipende dalle circostanze di ciascun caso, che però non vi cade vna regola certa.

Questo assenso si suol concedere dal Papa per via di Dataria in forma di bolle, quando si tratta d' vna alienazione notabile, in maniera, che li frutti
6 della robba, la quale si venda, passino ogn'anno il valore di dieci ducati di camera, che vuol dire sedeci scudi, e qualche cosa di più di moneta Romana; Mà quando sia meno si concede per via di secretaria di Breui; Se pure non si tratta d'alienazione da farsi da Religiosi mentre in tal caso si suol
7 concedere ancora dalla Congregazione de Regola-

ri,

ri, ouero da quella del Cõcilio; Per la ragione che li Regolari parte à drittura, e parte per comunicazione dè priuilegij apostolici, non erano soggetti ad osseruare la suddetta solennità dell' assenso Apostolico, mà bastaua quello del proprio Prelato Generale, ò Prouinciale; Mà perche queste facoltà furono moderate per vn decreto generale della Congregazione del Concilio confermato da Vrbano ottauo nel 1624; Quindi siegue che si abbia questo riguardo di nõ grauarli di quelle spese che portano le spedizioni di Dataria; Tuttauia sopra ciò non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo dall' arbitrio del Pontefice regnante.

Quando poi si tratta di alienazione antica, siche non si sappia se vi sia, ò nò l' assenso; In tal caso, prima che nell' anno 1641. per Vrbano ottauo si
8 facesse la Bolla, la quale si chiama la preseruatiua dè pregiudizij della Chiesa, siche si caminaua con le regole generali della ragion comune, vi entraua l'assenso presunto, cioè che quando vi fusse vn' osseruanza antica sopra trent' anni, si douesse presumere ogni cosa per ben fatta, e per conseguenza che si presumesse l' assenso bene eseguito, e giustificato, anche rispetto alla causa della necessità, ò dell' vtilità, purche però apparisse del titolo espresso dell' alienazione, mà non già quando anche questo si allegasse presunto; Per quella mol-

to

to probabile ragione,che la legge proibiſce il cumul-
o delle preſunzioni, ò delle finzioni, ſiche ſi dà la
finzione ſopra la verità, mà non il finto ſopra l'al-
tro finto.

All'effetto però che queſta preſunzione,vi poſſa ē-
trare ſi deſiderano più requiſiti; Primieramēte che l'
oſſeruanza ſia pacifica,mētre ſenza queſta,il ſolo tē-
9 po non gioua in coſa alcuna, Secondariamente che
ſia continua, già mai interrotta, ſiche in quei caſi
ne quali ſi tratta di pagamenti reiterabili ogn'an-
no, oueramente in altri tempi, l'oſſeruanza deu'eſ-
ſere anno per anno, e non baſtano i pagamenti, ò
le quietanze fatte in vna, ò più volte per tutti gli
anni.

Terzo che ſia vniuoca, e non equiuoca,cioè che
non ſi poſſa referire ad vn'altro titolo, ò ragione;
E quarto che l'atto non appariſca dalla ſua faccia
dannoſo, oueramente per altro infetto, in maniera
che veriſimilmente, ſecondo lo ſtile della Sede A-
poſtolica, non ſarebbe ſtato approuato, ò che non
ſi ſarebbono poſſute verificare le clauſule, e le for-
me ſolite metterſi in tale aſſenſo; Per quella chia-
ra ragione che mai entra la preſunzione, ò la fin-
zione,quando veriſimilmente non vi poſſa eſſere la
verità.

Et in oltre, eſſendo queſta vna ſemplice preſun-
10 zione di legge, ſi puol togliere con proue contra-
rie, mediante le quali ſi reſtringa la negatiua; Co-
me

me per eſempio con la reuoluzione de regiſtri, quando ſia ſpedizione tale, che neceſſariamente ſia ſolita regiſtrarſi, e che vi ſiano i regiſtri intieri, in maniera che non ſi poſſa allegare la poſſibilità che quello ſia in altro luogo; Oueramente che ſi diano altre proue, ò argomenti, i quali ſuffochino queſta preſunzione, ſecondo le circoſtanze del fatto, dalle quali dipende la determinazione, che però non vi ſi puol dare vna regola certa, e generale. B

B
Di tutto ciò nel ſudetto diſc. 1. & altri ſeguenti di queſto tit. e nel lib. 6. della Dote nel diſcorſo 143.

Mà la ſuddetta coſtituzione di Vrbano ottauo hà quaſi dato il bando à tali queſtioni, auendo tolto queſta preſunzione, con preſeruare ſolamente il poſſeſſo di ãni cento; E ſe bene per quelche porta vna tradizione originata dal detto di coloro, li quali furono conſultori, ouero ebbero qualche participazione nel formare queſta Bolla, e per quelche ne moſtra il ſuo tenore, & anche ſi può argomentare dalla contingenza di quei tempi, e dalla occaſione per la quale fù fatta, il ſenſo del Papa fù di fare queſta legge ſolamente contro le perſone potenti, nelle quali entraſſe la ragione dell' vſurpazione, ad imitazioni di quelche fù fatto dal Concilio di Trento nelli padronati, mentre fù fatta nel colmo delle guerre con alcuni Principi d'Italia troppo note appreſſo gl' iſtorici; Tuttauia auendo più volte la Ruota Romana fermato, che quella indifferentemente camini in ogni alienazione anche trà priuati; Quindi, ſi ſtima coſa difficile il voler ſoſte-

11 (margin)

nere il contrario nelli tribunali ecclesiastici, e negli altri li quali si regolano con l' autorità del sudetto tribunale della Ruota,quando dal medesimo non si muti opinione,conforme pare che si dourebbe fare, parendo troppo improbabile à chi legge la bolla, e che considera l' occasione, e le circostanze de tempi, nè quali fù fatta, l' applicarla à persone priuate, e particolarmente alle correnti concessioni enfiteotiche, ò locazioni, poiche ciò vuol dire vno sconuolgere il Mondo,e con il tempo lasciare i luoghi pij fuori dell' vmano comercio.

E che realmente fusse tale il senso del legislatore, e dè suoi consiglieri, si proua chiaramente dal vedere, che trà breue tẽpo di vno,ò di due anni do-[12] pò publicata la bolla, la medesima Ruota,caminando con quell' intelletto, il quale si è dato all' accennato decreto del Concilio di Trento sopra li padronati, dichiarò, che non abbia luogho in quell' alienazioni,ò altri contratti proibiti, che si facessero trà due Chiese,o trà due corpi ecclesiastici, per la ragione, che in questo caso cessa la cattiua presunzione, la quale risulta dalla potenza; Dunque l' istesso si deue dire nelli cõtratti priuati;Bensi che nõ abbraccia li casi, li quali erano già in lite,mentre cosi chiaramente dispone.

E stato nell'età nostra disputata nella sudetta Ruota la questione ancora nõ decisa sopra il tẽpo,ò il modo

di re-

di regolare la cētenaria preſeruata da queſta Bolla,
[13] cioè ſe debba eſſer cōpita nell'anno ſudetto 1641.
nel quale fù publicata,ò pure che s'intēda per quā-
do ſi moueſſe la lite ſopra la nullità,ò la retrattazio-
ne dell'atto; Però ſi crede che tal pūto ſi debba ſti-
mare indegno della diſputa,e che ſia indubitato,che
ſi debba attendere il tempo della lite, atteſo che
trattandoſi di vna legge perpetua, della quale ſi
dourà trattare dopò il corſo di molti ſecoli, ſareb-
be vna preſeruatiua totalmente inutile, & imprati-
cabile; Così inſegnando particolarmente la prati-
ca molto ſimile, cioè,che auendo le leggi ciuili tol-
to via ogni preſcrizione contro la Chieſa Romana,
col preſeruare ſolamente il poſſeſſo centenario,
queſto và regolato dal tempo della lite, e non da
quello che fù fatta la legge, con caſi ſimili.

Molto più chiaramente ciò viene comprouato
da quella ragione troppo viua, e conuincente, cioè
che la preſerua della centenaria, non naſce per gra-
zia del legislatore, ò per priuilegio ſpeciale dato al
poſſeſſore, mà per la ragione più volte accennata,
cioè che l'antico poſſeſſo di cent'anni, ouero di vn
tempo immemorabile, quando preciſamente non
appariſca del ſuo principio vizioſo,cōcede la facoltà
al poſſeſſore di allegare ogni titolo migliore,che ſia
nel Mondo, e per conſeguenza ſi deue attendere il
tempo, nel quale il poſſeſſore ſia moleſtato, poiche
eſſendo poſſeſſore centenario, aurà queſta facoltà.

 E ciò

E ciò si cõproua ancora da quel che discorrono li Dottori nelli termini della ragione comune, cioè che se bene la presunzione di questo assenso, ò di 14 vn'altra solennità, non camina quando apparisca della negatiua, con la reuoluzione de libri, ò de registri, ouero da altre proue, & argomenti; Tuttauia ciò non hà luogo quando vi sia il possesso centenario, perche questo giouerà anche in tal caso, per la sudetta ragione molto ben fondata nell' vso comune, e nel discorso naturale, mentre quando sia già scorso vn secolo, che presuppone la morte di tutte le persone informate, & il mancamento delle notizie, e per il più la perdita delle scritture, si rende quasi impossibile la giustificazione del titolo, siche sarebbe vno scouolgere tutto il Mondo, anche nelle materie publiche, ò politiche; Et delli principati, nelle quali tuttauia l'istorie insegnano l'origine; E per conseguenza molto più ciò deue caminare trà persone particolari, & in robbe indifferenti, e di priuata fortuna, & in vna legge, della quale si può, e si deue molto dubitare, se abbracci, ò nò il caso, come sopra. C

C
Nel detto disc. 1. e più particolarmente nel disc. 2. e nel supplemento.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Della giusta causa, della necessità, ouero dell'euidente vtilità.

SOMMARIO.

1 *DElle cause dell' alienazione, e particolarmente della necessità.*
2 *L'vtilità s'attende nel tempo del contratto.*
3 *Non s'attende il tempo calamitoso.*
4 *Come vada regolata la materia dell'vtilità.*
5 *Si distinguono più ispezioni sopra tutta la materia.*

CAP. III.

1 L'Altro requisito della giusta causa, si restringe à due capi; Vno cioè della necessità, la quale sia vrgente e tale, che non si possa remediare con li frutti, ò con le robbe mobili, ò cõ qualche imprestito da andarsi sodisfacendo con i frutti, che però non vi puol cadere vna regola cer-

ta,e generale,dipendendo dalle circoſtanze del fatto; E l'altro è quello dell'vtilità la quale deu'eſſere euidente,e chiara; E per conſeguenza non entrano in queſta ſpecie di alienazione i termini della leſione enorme,ò enormiſſima accennati nel titolo precedente della compra, e vendita, mentre ogni volta che l'atto alla Chieſa non ſia vtile, ſi dirà che ſia leſiuo, e dannoſo, qualunque queſto ſia, ancorche piccolo.

Per regolare queſta vtilità, ſi danno due regole generali; Vna cioè, che ſi deue attendere il tempo 2 del contratto, ſenza badare à quel che portaſſe il ſuſſeguito euento, buono, ò cattiuo, il quale non foſſe veriſimilmēte preuiſto,mà che ſia nato dal caſo;E l'altra,che ſi deue attendere il tempo corrente, & ordinario, mà non già il calamitoſo,e l'accidentale, di peſte, ò di guerra, ò di altro accidente,quā- 3 do la neceſſità, ò altra giuſta cauſa non ricercaſſe altrimenti, atteſo che in queſto caſo, l'euento pregiudiziale alla Chieſa per l'aumento delle robbe, dopo ceſſato l'accidente, il quale ne cagionaua la diminuzione, può dirſi preuiſto, e probabilmente ſperato.

Nel rimanente, non vi ſi può dare vna regola certa, douendoſi il tutto gouernare con le circo- 4 ſtanze del fatto ad vſo di diligente padre di famiglia, e quel che à comune giudizio de ſauij ſi ſtima,che foſſe vn'atto vtile,e prudente; Atteſo che,

ſe

se per esempio, vn podere con coltiuarsi à mano propria, ò con affittarsi fruttarà cento, mà col pericolo di spigionamenti, ò di fallimenti di pigionāti, ò di affittuarij, ouero di sterilità, ò di altri infortunij respettiuamente, & anche con la necessità di tēpi in tempi di andar facendo delle spese notabili per miglioramenti, e per la cōseruazione; E si desse à liuello, ouero à locazione perpetua cō vna risposta di settāta, ò ottāta netti da ogni spesa, e da ogni pericolo, in tal caso non si potrà dire, che sia vn'atto dannoso col solo raguaglio aritmetico, conforme alle volte la pratica hà insegnato, che per alcuni sciocchi si sia appreso, senza esser possibile di rēdergli capaci, mentre si dourà fare il raguaglio di tutte le cose sudette, particolarmente della sicurezza, e dell'esenzione dalle spese, e dalle disgrazie, & in questo modo calcolare à giudizio di diligente padre di fameglia, se l'atto sia vtile, ò nò, tirando il conto lungo di quel che, sbattute le spese, e le disgrazie nel corso di più anni, la robba abbia fruttato; Et in questo modo si deue regolare l'atto, e vedere se la concessione fatta per meno sia vtile, ò nò; Che però si conclude, che la materia sia arbitraria, siche non sia capace di vna regola generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Fermata questa regola generale sopra tal proibizione; Quando li sopradetti requisiti non vi

con-

cõcorrano, in tal caſo entra l'iſpezione ſopra le ſue 5 limitazioni,ò dichiarazioni,e queſta è diuiſa in più parti; Primieramente ſopra la natura, ò la qualità delle Chieſe, ò de luoghi eccleſiaſtici, à quali conuenga queſta regola; Secondariamẽte,preſuppoſto che ſi tratti di Chieſa, ò di luogo eccleſiaſtico, nel qual cada la proibizione,ſopra la natura, ò la qualità delle robbe, ſe cadano, ò nò ſotto queſta proibizione; Terzo preſuppoſto, che ſi tratti di robbe proibite,ſopra la natura,ò la qualità de contratti, ſe importino, ò nò alienazione;E quarto ſopra alcune limitazioni particolari. A

A
Di quanto di ſopra ſi diſcorre,ſi tratta nel detto diſc.1.& in altri ſeguenti di queſto titolo.

CA-

CAPITOLO QVARTO.

Quali ſiano le Chieſe, ouero li luoghi eccleſiaſtici, le robbe dè quali ſiano proibite alienarſi; E quali ſiano le robbe proibite.

SOMMARIO.

1 *QVali ſiano le Chieſe, ò luoghi eccleſiaſtici à queſt'effetto.*
2 *Delli luoghi pij non eccleſiaſtici.*
3 *Le robbe ſtabili cadono ſotto queſta proibizione, e come.*
4 *Se vi cadano li molini.*
5 *Delli Cenſi reſeruatiui.*
6 *Delli luoghi di monti, e ragioni ſimili.*
7 *Dell'alienazione dè cenſi conſignatiui.*
8 *Dell'impoſizione dè cenſi.*
9 *Delli beni mobili.*
10 *Del denaro contante.*
11 *Del taglio delle ſelue, & altri arbori.*
12 *Del diſtrugger caſe, & altri edificij.*

CAP. IV.

1 I ſtabiliſce la regola generale, che tutte le Chieſe ſecolari, e li Monaſterij, così di Religioſi, come di Monache, ogni volta che ſiano capaci di poſſedere delle robbe in perpetuo, e per entrada in comune, cadano ſotto queſta proibizione, dalla quale ſono eccettuati quei religioſi, li quali ſiano capaci di acquiſtare, mà non ſiano capaci di ritenere; Come per eſempio ſono le caſe profeſſe della compagnia di Gieſù, e generalmente le caſe della religione de Teatini, & ancora in alcuni caſi eccettuati ſono l'iſteſſe Religioni dè Minori oſſeruanti, e de Capuccini, cioè per infermaria, ò libraria, ò fabriche di Chieſe, ò di Conuenti, ò per ſupellettile di ſacriſtia, mentre queſti poſſono vendere le robbe laſciate ancorche ſiano ſtabili ſenza la ſudetta proibizione.

Che però in queſta materia, le maggiori diſpute
2 cadono nella qualità di alcuni luoghi pij, ſe ſiano eccleſiaſtici, ò nò à queſto effetto; Come per eſempio, ſono alcune confraternità di laici, & ancora ſono gli oſpedali, e li monti di pietà, & altri luoghi ſimili, deſtinati ad opere pie gouernati da laici; Et

in

in ciò dipende la decisione dal vedere, se siano fondati, ò nò con l'autorità Apostolica, ò dell'Ordinario come luogo ecclesiastico, con la Chiesa, e col cãpanile, e con altri segni, ò nò, mentre non ogni luogo pio si dice ecclesiastico, siche non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, cõforme più distintamente si discorre nel Teatro.

Come ancora sono alcune case, ò conseruatorij di donne in forma di monasterij, con istituto tale, che in apparenza paiano vere monache, anche di vita rigorosa, però tuttauia sono dõne secolari, le quali viuono così religiosamente, conforme si discorre nel libro decimoquarto, doue si tratta della materia dè religiosi, e delle monache.

Rispetto poi alla seconda ispezione della qualità delle robbe; Nelli beni stabili non cade dubbio alcuno; Ogni volta, che non siano di poca considerazione, in maniera che vengano sotto il vocabolo *terrulæ*, vsato da canoni, mentre in questa sorte di robbe stà riceuuto, che non abbia luogo la sudetta strauagante di Paolo Secondo, e per conseguenza che non vi sia necessario l'assenso Apostolico, siche basta quello del Vescouo, con le altre solennità richieste dalli canoni antichi, purche però vi sia l'altro requisito della giusta causa.

3

Sopra questa specie di robbe, suol cadere la disputa, quando siano, ò nò di poca considerazione;

Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Atteso che alcuni stimano, che si dicano tali, quando siano sotto la somma di cento scudi; Altri sotto quella di cinquanta; Et altri di venticinque,ò trenta; Però la più vera opinione si stima quella, che sopra ciò non vi cada vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mà che dipenda la decisione dalle circostanze di ciascun caso particolare, secondo la qualità dè luoghi, e delle Chiese con quell'istessa proporzione, la quale abbiamo circa la pouertà, ò la ricchezza, cioè che quella robba,la quale farà ricco vn plebeo,farà pouertà in vn nobile,e così respettiuamente quel che accomodarà vn gentiluomo priuato, sarà pouertà in vn signore; Così vn piccolo podere, si stimerà tale in vna Chiesa grande, e ricca, & in vn altra pouera, e particolarmente di vn luogo piccolo, sarà stimato grande.

Douendosi ancora in ciò auere il riguardo principale, se li poderi piccoli siano troppo disuniti, e lontani dagli altri beni della Chiesa, in maniera che riesca di troppo grande incommodo la loro coltura,e la custodia; Mà non già quando siano vicini agli altri, e comodi, e particolarmente ne luoghi montuosi, e boschiui, ne i quali, non facilmente si possono auere dè poderi continuati di notabile quantità, mà si sogliono auere delle considerabili possessioni costituite da più pezzetti di

terra

terra trà loro diuisi , e sparsi nella medesima contrada,siche il valore di ciascuno sarà molto piccolo, mà non perciò ne sarà lecita l'alienazione, mentre và considerata la loro vnione, se non materiale,almeno intellettuale .

Nelli molini,li quali siano vicini à i fiumi,dispu-
4 tano li Dottori,se abbia luogo, ò nò questa proibizione;E vi si scorge ancora qualche varietà d'opinioni , mentre alcuni tengono l'affermatiua, & altri la negatiua ; Mà la più vera opinione si crede che sia quella, la quale distingue tra quei molini, li quali essendo di legno stiano dentro del fiume, come vna specie di naue, soggetti facilmente al pericolo dell'inondazione, nella maniera che in Roma si vedono dentro del Teuere ; E quei molini , li quali stiano vicino al fiume , donde riceuano l'acque per canale , ò per altri ordegni, mà siano di fabrica à forma di case fondate in terra ; Cioè che la prima sorte si abbia per vna specie di mobili pericolosi, e per conseguenza non sia compresa sotto questa proibizione, mà non già l'altra,la quale importa vna specie di beni stabili per verità, e per natura;Poiche se bene viene stimata vna sorte di beni soggetti à maggior pericolo, mentre anche in loro l'inõdazioni sogliono cagionarne la destruzione, ò la deteriorazione ; Tuttauia è vn caso più raro , il quale occorre anche negli altri poderi ,e nelli campi rustici vicino alli fiumi , mà ciò non si attende ,

stante

ſtante che queſto caſo non diſtrugge la ſoſtanza, del molino, la quale conſiſte nel ſito, e nella comodità dell'acqua, e nell' auiamento, eſſendo il materiale coſa di poco momento, che ſi può rifare con facilità, che però non toglie, che non ſia robba ſtabile.

5 Nelli cenſi reſeruatiui, come ancora ne i canoni, e nè liuelli, ò ſimili riſpoſte, le quali ſiano veramēte reali, cioè douute per cōceſſione de beni ſtabili fatti dalla Chieſa, è indubitato che ſi abbiano come ſtabili veri, nō ſolamente per la totale alienazione, mà ancora per la diminuzione, che volgarmente diciamo sbaſſamento, quando ſia meramente volontario, mà non già quando foſſe douuto per giuſtizia, in maniera che negandoſi dalla Chieſa, ſi potrebbe ordinare dal giudice, mentre in tal caſo, ſe il Prelato, ò il Rettore lo farà volontariamente, ſarà vna recognizione della verità, col preuenire quel che farebbe il giudice per sfuggire le liti; Quādo però ſegua con buona fede, e ſenza fraude, ò colluſione.

6 Quelle ragioni, ó annue rendite, le quali ſi abbiano, con il Prencipe, ó con la Republica, che volgarmente in Roma, & altroue ſi dicono luoghi de monti, ò con altri vocaboli accennati nel libro ſecondo de Regali, ſi ſtimano beni ſtabili, ſiche cadono ſotto la medeſima proibizione; Bensì che rare volte occorre trattare di queſta ſorte di beni, men-

tre

tte per vna certa maggiore libertà del commercio, la quale si considera più in questa specie, che nell' altre robbe, conforme si accenna nella sudetta materia de Regali, per la legge dell'erezione di questi menti, ò ragioni, la disposizione suol'esser libera, anche di persone religiose in particolare.

Nelli censi consignatiui, cioè imposti per mezo del denaro, cõforme le Bolle di Nicolò, e del B. Pio Quinto, & altre, cadono due dubbij; Vno cioè sopra li cẽsi attiui, li quali siano posseduti dalla Chiesa come creditrice di vn particolare, se si possano alienare, ó sbassare; E l'altro nelli passiui, cioè se la Chiesa auendo bisogno di denaro, li possa imporre sopra le sue robbe.

7

Nel primo caso, entra la distinzione tra l'atto necessario, & il volõtario, essendo necessario quello della retrouendita, la quale per la forma della detta Bolla del B. Pio Quinto nelli censi creati dopò la sua promulgazione si deue fare al debitore, il quale voglia restituire il capitale con li frutti, e ciò si puol fare senza dubbio; Et all'incontro non si puol fare, & è proibita l'alienazione volontaria; O sia per via di cessione traslatiua, come vna specie ad vn terzo; O sia per via di estinzione col medesimo debitore, quando à ciò il creditore non possa essere sforzato, conforme si verifica in molti censi antichi creati prima della detta Bolla Piana.

Quando poi si tratta de censi redimibili, nelli quali

quali ſia verificabile il primo caſo dell'atto neceſſario,al quale non ſi proceda, perche alla Chieſa creditrice, per la difficoltà del rinueſtimento compliſſe la continuazione con quel debitore, ſiche per allettarlo à continuare, e non ad eſtinguere, ſi contenti di calare qualche poco il frutto; Et in tal caſo ſi crede più probabile, che queſto ſi debba dire vn'atto neceſſario, più che volontario, e che però non ſia alienazione proibita.

Quanto poi all'impoſizione del cēſo paſſiuo(ciò che anticamēte ſi dubitaſſe) oggi ſenza dubbio viene ſtimata vn'alienazione proibita, la quale cade ſotto la ſudetta ſtrauagante, trattandoſi di vna ſpecie d'impoſizione di ſeruitù,ò di peſo ſopra li beni ſtabili,ancorche più propriamente ciò cada ſotto il ſeguente capitolo ſopra la qualità de contratti.

8

Nelli beni mobili, ò ſemouenti, entrano molte diſtinzioni, ſe coſtituiſcano vna vniuerſità, come ſono li greggi, e gli armenti, ouero iſtromenti de fondi, e poderi, ò pure ſe ſiano mobili molto prezioſi,e durabili, ſecōdo quel che più diſtintamēte ſi accenna nel Teatro in queſto medeſimo titolo; Però in ciò non ſi puol dare vna regola certa, dipendendo in gran parte dalli coſtumi del paeſe, ò dalle conſuetudini della medeſima Chieſa.

9

Nel denaro contante,dagli antichi,cō li quali caminano ancora alcuni moderni, ſi dà la diſtinzione trà quel denaro, il quale ſia deſtinato alla perpetua

10

con-

conſeruazione, come vna ſpecie di peculio, e l'altra manuale, ò corrente; Cioè, che nella prima ſpecie entra la proibizione, e non nell'altra; Bensì, che molto di raro, e forſe in niun caſo in Italia, ciò pare praticabile, eccetto in quel peculio di danaro contante, che dalla Chieſa Romana ſi ritiene nel caſtello di S. Angelo; Mentre all'altre Chieſe non comple tenere il denaro ozioſo, mà d'inueſtirlo in beni ſtabili, ouero in altri effetti, li quali ſiano lecitamente fruttiferi, che però inſegna la pratica, e particolarmẽte trà Regolari, la diſtinzione trà quel denaro, il quale come capitale ſia deſtinato all'inueſtimento, proueniente da cenſi eſtinti, ò da legati con peſi perpetui, ò da dote di monache, e coſe ſimili; E l'altro denaro manuale, e corrente per la proibizione dè ſuperiori, ò gouernanti, di non poterſi valere ne ſpendere la prima ſpecie, ſotto le pene contenute nelle Coſtituzioni della Religione, ò nelli decreti della ſacra Congregazione, come per vna ſpecie di mala amminiſtrazione, mà non in queſti termini d'alienazione di beni di Chieſa, ſiche cada ſotto la proibizione de Canoni, e ſotto la detta ſtrauagante di Paolo Secondo.

Sopra il taglio degli arbori, li quali ſiano nelle 11 ſelue, ò nè poderi della Chieſa, entra la diſtinzione, tra le ſelue di ſua natura cedue, il frutto delle quali conſiſte in queſto taglio, ſiche non ſi dice alienazione; E le ſelue principalmẽte deſtinate à pa-

ſcoli, ouero negli alberi fruttiferi dè poderi, riſpetto à quali entra la proibizione; Eccetto quell'incisione, la quale ſi faceſſe negli alberi ſecchi, ò vecchi, ò pure all'effetto di slargarli per migliore conſeruazione degli altri, ò per maggior frutto, ſecondo l'vſo del paeſe, e ſecondo le altre circoſtanze particolari de caſi, le quali portino, che l'atto ſia da diligente padre di fameglia.

12 E molto più ſarà ſpecie di alienazione, il deſtruggere le caſe, i caſini, ò altre officine, quando parimente non lo ricercaſſe la giuſta cauſa, per il miglior gouerno dè poderi, che però non vi ſi può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto, con il di più che ſi accenna nel Teatro, non eſſendo poſſibile (come ſi è detto) di accennare ogni minuzia, ſenza fare delle molte digreſſioni, da cagionare vna confuſione. A

A *Di tutto ciò nel ſudetto diſc. 1. & in altri ſeguenti di queſto titolo.*

CA-

CAPITOLO QVINTO.

Degli altri contratti, li quali cadono ſotto queſta proibizione, e che importano alienazione.

SOMMARIO.

1 *L'Enfiteuſi, e locazione quando ſiano proibite.*
2 *Come vada regolato l' anno.*
3 *Se la locazione ſi faccia per più di trè anni.*
4 *Se vaglia il patto della renouazione della locazione di triennio in triennio.*
5 *Delle robbe ſolite concederſi.*
6 *Come ſi verifichi il ſolito.*
7 *E delle conceſſioni forzoſe.*
8 *Se l' ipoteca ſia alienazione proibita.*
9 *Della tranſazione.*
10 *Del compromeſſo.*
11 *Delle diſmembrazioni, ò diuiſioni delle Chieſe.*

12 *E proibita l' alienazione della giurisdizione, ò altra ragione incorporale.*

13 *Della dismembrazione, ò diuisione delle paroche.*

CAP. V.

IRCA le specie de contratti, i quali importino l'alienazione proibita, oltre il caso di sopra accennato dell'imposizione del censo; Sotto la medesima proibizione cadono i contratti dell' enfiteusi, e della locazione, quando siano oltre il triennio; Attesoche se bene secondo li termini delli canoni antichi, sotto l' alienazione proibita, veniua solamente la locazione à tempo lungo, senza essere determinato quanto fusse questo tempo, per ilche, conforme si è accennato nel libro primo de feudi, sopra ciò si scorge gran varietà d' opinioni, trà le quali la più comunemente riceuuta è quella che non s' intenda lungo tempo, quando sia sotto gli anni diece.

1

Nondimeno in questi termini di alienazione de beni di Chiesa, tal questione oggidì è già decisa per la soddetta strauagante di Paolo secondo, la quale hà stabilito il detto termine, d' anni tre, regolan-

2

lan-

lando però gli anni secōdo la diuersa qualità ò natura de frutti conforme le distinzioni accennate nella materia, de feudi & altroue.

Et à tal segno è nulla la concessione enfiteotica, ò la locazione, la quale si facesse per più che di trè anni, che ne anco si sostiene pergl' istessi trè anni permessi, mentre in questa materia, e particolarmēte nella Curia Romana, oggidì viene stimata per cō-
3 clusione ferma, che l'inutile vizia l'vtile, in maniera che l'eccesso del tempo corrompe l' atto anche per quel tempo, nel quale per altro sarebbe lecito.

Mà perche nelle locazioni particolarmente (non dandosi facilmente l' enfiteosi per si poco tempo) per togliere questa difficoltà, è solito farsi il patto, che la locazione s' intenda fatta per vn triennio solamente, e dopoi successiuamente dà
4 triennio in triennio, in maniera che siano tante locazioni, quanti sono i trienni; Quindi cade il dubbio, se questa cautela suffraghi, ò nò, nelche si scorge qualche varietà d' opinioni, Tuttauia secondo la più probabile, e la più comune opinione, si deue caminare con la distinzione, che se il patto della continuazione, per gli altri triennij sarà obligatorio, in maniera che non volendo vna delle parti continuare, non possa farlo; Et in tal caso la cautela non gioui, & il contratto resti nullo affatto, mentre sarebbe vna cautela verbale dà eludere con molta facilità.

cilità la proibizione della legge; Et all' incontro che sia valido, quando sia in piena libertà dè cōtraenti di stare al contratto finito il primo triennio, mentre in questo caso si stima vn contratto totalmente nuouo, il quale si faccia dopò spirata la prima locazione, nell' istante che comincia il nuouo tempo; O pure in quell' istante che spira il termine stabilito per la disdetta come per vn consenso che si dà all' ora per ora, all' effetto di togliere le dispute legali sopra la reconduzione, se, e per quanto tempo si debba intendere che sia fatta. A

A
Di ciò si parla nel discorso 1. di questo tit. e nelli disc 21. e 22. della locazione, nel libro 4.

Si limita questa restrizione al triennio, quando le robbe fossero solite darsi in enfiteusi, ò locarsi à più lungo tempo, poiche in tal caso si possono
5 concedere di nuouo senza le solennità dell' assenso Apostolico; Purche però vi concorrano due requisiti; Vno cioè dell' euidente vtilità da regolarsi secondo il tempo della nuoua concessione; E l' altro che non si alterino l' inuestiture antiche in pregiudizio della Chiesa, non già quando à suo fauore; E facendosi alterazione, ne risulta la nullità dell' atto in tutto, per la medesima ragione accennata di sopra, che l' inutile vizia l' vtile. B

B
Nel detto disc. 1. di questo tit. & in altri seguenti iui accennati.

Che però in questo proposito, le maggiori dif-
6 ficoltà cadono nella verificazione di questo solito, il quale risulta, ò dà vna concessione solenne, la quale abbia auuto il suo effetto, ouero dà due non solenni effettuate con vna osseruanza pacifica

d' an-

d' anni quaranta continuati, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo.

Come ancora, ſenza il requiſito dell'vtilità, ſi poſſono fare queſte nuoue conceſſioni, quando ſiano forzoſe, in maniera che la Chieſa non poſſa ritenere le robbe per ſe ſteſſa, conforme ſi diſcorre ancora nella materia enfiteotica.

7

Sopra l' obligo de beni, il quale da Giuriſti ſi eſplica col termine, ò vocabolo d' ipoteca, ſi diſputa molto frà Dottori, ſe ſi debba dire alienazione proibita, ò nò; Et ancorche vi ſia qualche varietà d' opinioni; Tuttauia la più comune pare che ſia quella, la quale camina con la diſtinzione trà l' ipoteca ſpeciale, e la generale, cioè che la ſpeciale caſchi ſotto la proibizione, mà non la generale, ſe nõ quãdo ſi pretenda di eſercitarla ſopra la proprietà de beni, in maniera che perciò ne poſſa ſeguire la vendita, mà non già quando ſi voglia eſercitare ſolamente ſopra li frutti, ò nella loro comodità, e per conſeguenza, che non tocchi la ſoſtanza delle robbe, conforme anche ſi diſcorre in propoſito dè beni feudali, e delli giuriſdizionali & altroue. C

8

C *Nel libro ſeguẽte del credito, e del debito neli diſc. 13. & 151*

Nella tranſazione, parimente cade diſputa con varietà d' opinioni; Vna delle quali indefferentemente crede, che non vi ſia proibizione, quando ſia fatta cõ buona fede, per la ragione che ſia vna ſpecie di ſentenza, la quale ſi faccia dalle Parti d'ac-

9

cor-

cordo per decidere la lite, all' effetto di ouuiare al maggior male temuto per l' vna, e l' altra Parte dal ſuo eſito incerto.

L' altra opinione diſtingue, che ſia proibito, quando la Chieſa laſcia quelche abbia in mano in parte, mà non già quando non poſſedendo coſa alcuna, in tal modo ne acquiſti parte, atteſoche in tal caſo non ſarebbe alienare, mà acquiſtare.

Però la terza, opinione è la più riceuuta dalla Ruota, e dalla Curia Romana, cioè che indifferentemente ſi dica alienazione proibita; Eccetto il caſo che la Chieſa aueſſe tutte le robbe, e che rimetteſſe all' altro tranſigente li frutti decorſi, ouero che ſuppliſſe con denaro contante, ò con altra coſa non proibita d' alienare. D

D
Nel detto diſc. 1. di queſto tit. & in altri luoghi iui accennati.

E quelche ſi dice della tranſazione, camina ancora nel compromeſſo, quando queſto ſi faccia, non ſolamente de iure, mà anche de fatto, mà 10 non già quando ſi faccia de iure ſolamente, perche in tal caſo non è coſa proibita. E

E
Nell'iſteſſo luogo.

La diſmembrazione, parimente è proibita; Et anche la diuiſione, mediante la quale ſi renda minore lo ſtato antico della Chieſa, mà non già 11 quando poſſedeſſe in comune alcune robbe con altri, e che ſi faceſſe quella diuiſione, per la quale ogn' vno vi conoſca il ſuo, ſenza diminuzione alcuna delle ſue ragioni; E queſti due

atti

atti di dismembrazione e di diuisione, per lo più si praticano nelle cose spirituali; Come per esempio occorre nelle Chiese parochiali, ò ne Monasterij, che se ne dismembri qualche parte, ò qualche Chiesa, ò membro annesso.

E ancora conclusione oggidì ferma, che questa proibizione d' alienare, non solamente s' intende nelli beni corporali di sopra accennati, mà ancora delle ragioni incorporali, come sono la giurisdizione, e le preminenze, e che la proibizione camini anche trà le persone ecclesiastiche, anche trà due cappelle, ò beneficij d' vn istessa Chiesa; Quando però si tratta di leuare il dominio della robba, ò della ragione ad vno, e di trasferirlo all' altro, mà non già quando restando il dominio alla Chiesa, si diuida l' emolumento, ò l' esercizio trà più ministri, ò beneficiati della medesima Chiesa, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. F

12

F
Nel detto disc. 1. di questo tit. e nel lib. 3. della giurisdizione, nel disc. 24. & in altri luoghi iui accennati.

Solamente nella dismembrazione, ò diuisione, che si faccia delle Chiese parochiali secondo i sensi del Concilio di Trento, vi bisoganno molte solennità accennate nel libro duodecimo nel titolo delle parochie, mà non già vi bisogna questa solennità dell' assenso Apostolico.

13

CAPITOLO SESTO.

Delli casi, nelli quali sia lecita l' alienazione, siche non entri la proibizione.

SOMMARIO.

1 LE Religioni incapaci di ritener' entrate possono alienare.
2 Se siano date con questa facoltà.
3 Delle solite concedersi.
4 Delle robbe di poco valore.
5 Delle robbe dè Regolari.
6 Dell' vrgente necessità, e qual sia.
7 Delle robbe in ciò priuilegiate.
8 Dell' alienazione necessaria per ritratto.
9 Delle robbe acquirende.
10 Se il Prelato possa acquistare.

CAP.

CAP. VI.

' Accennata regola sopra la proibizione dell' alienazione de beni di 1 Chiese, si limita in molti casi; E primieramente quando (conforme si è accennato) si tratta di Chiese incapaci di ritenere beni stabili, siche la capacità consista solamente nell'acquistarli, all' effetto, di venderli, e di valersi del prezzo.

Secondariamente quando le robbe fossero state date alla Chiesa con questa legge apposta dal con- 2 cedente, che si potessero liberamente alienare; Poiche se bene alcuni, anche in questo caso dubitano; Tuttauia è vn dubbio senza fondamento alcuno, non essendoui legge, la quale proibisca al padrone di mettere nella sua robba, quando la concede quelle condizioni che paiano opportune mentre potea nō darla; E se nella fondazione de beneficij è lecito al padrone, di mettere le leggi, e le condizioni, anche contro quelche dispongono i Sacri Canoni, conforme si dice nel libro decimo terzo del giuspatronato, molto più in questo caso.

La terza limitazione si è accennata di sopra,

 cioè

nelle robbe ſolite à concederſi.

3 La quarta parimente ſi è accennata, cioè nelle robbe di poco valore, ancorche ſiano ſtabili, li quali cadono ſotto il nome di terrule.

4 La quinta cadea generalmente quaſi in tutti i Regolari per li loro priuilegij; Mà oggidì queſto ceſſa per il già di ſopraccennato decreto dell' 1624.

5 La ſeſta quando foſſe per vna preciſa & vrgente neceſſità, la quale non patiſſe dilazione, e ſenza che ſi poteſſe in altro modo rimediare, Conforme per eſempio ſuol' occorre in tempo di guerra per sfuggire il ſacco, ò altro danno maggiore; ò pure in tempo di peſte, ò per ſimile vrgenza alla quale non ſi poſſa rimediare per altra ſtrada.

6 La ſettima quando la qualità delle robbe, ancorche regolarmente ſoggetta, lo porti per priuilegio, ò per conſuetudine, conforme ſi è accennato dè luoghi dè monti.

7 L' ottaua quando ſia vna vendita neceſſaria per cauſa di retratto coattiuo legale; ò conuenzionale, de quali ſi parla nel libro quarto, nel titolo delle ſeruitù.

8 E la nona, quando ſi tratta di robbe non ancora acquiſtate, nè incorporate; Come per eſempio, ſe alla Chieſa ſi deferiſſe vn' eredità, nella quale foſſero anche robbe ſtabili proibite d' alienarſi, mà per eſſere quella intricata, ò per altro giuſto motiuo, ſi ſtimi più ſpediente il cederla, ò venderla ad

9 vn'

vn' altro, mentre ciò si potrà fare, anche senza l' assenso Apostolico; Attesoche se bene l' atto della vendita, o della concessione traslatiua, porta seco l' acquisto, come vn' antecedente necessario; Tuttauia, essendo questo vn' acquisto istantaneo, e più per vna finzione di legge, che per vna vera, e naturale incorporazione, quindi segue, che non si abbia in considerazione; Molto più quando stimandosi poco espediente d'accettarla, si repudij, poiche se bene nó è lecito al Prelato, ò ad'altro amministratore della Chiesa fare, nè l' vno nè l' altro senza giusta causa, in manièra che si deue auere il riguardo all' vtile della Chiesa; Tuttauia, ò contro il prelato, e l' amministratore, ò contro quello, à beneficio del quale ridonda la cessione, competeranno gli altri rimedij dati dalla legge à pupilli, & à simili persone priuilegiate, à quali la Chiesa viene rassomigliata cioè per capo di lesione, ò di restituzione in integro, ò di altro remedio, mà non entrano questi termini d'alienazione formale dè beni di Chiesa;

10

Con il di più che sopra le limitazioni di questa regola si discorre nel Teatro, non conuenendo diuagare in tutte le minuzie & in cose meno frequenti. A

A *Nel disc. 1. di questo tit. e negl'altri seguenti iui accennati.*

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Degli effetti, che risultano dall' esserſi malamente fatta l'alienazione de beni di Chieſa, contro la proibizione de Canoni, e delle Coſtituzioni Apoſtoliche.

SOMMARIO.

1 *L' Atto è nullo, e s' incorrono le pene.*
2 *Quando entrino le pene.*
3 *Non ſi perde il poſſeſſo per l' alienazione inualida.*
4 *Si dà la manutenzione alla Chieſa, e della ragione perche queſto remedio ſia in vſo.*
5 *L' atto intanto è nullo, in quanto la Chieſa voglia.*
6 *Se ſi debbano reſtituire li frutti.*
7 *Et all' incontro à che coſa ſarà tenuta la Chieſa.*
8 *Se ſi rifacciano li miglioramenti.*

CAP. VII.

CAP. VII.

1 OSTO che l'alienazione ſia illecita, e contro la forma de Canoni, e della detta Strauagante, ne riſultano due coſe; Primieramente cioè la nullità dell'atto; E ſecondariamente l'incorſo delle cenſure, e dell'altre pene in coloro che lo fanno.

Queſta ſeconda parte dell'incorſo delle pene, molto di raro, e quaſi mai ſi riduce alla pratica, ec-
2 cetto che trà i Regolari, e ciò più per le loro regole, e coſtituzioni che per queſta Strauagante, atteſoche à tal effetto ſi richiede vna poſitiua temerità, & vna malizia, dalla quale ogni piccola cauſa d'ignorāza, ò di erronea credulità ſcuſa, E particolarmente quando ſi tratta d'alienazioni improprie, come ſono l'impoſizioni de cenſi, & il fare debiti con pegno, ò con ipoteca ſpeciale, ouero la tranſazione, & altri ſimili alienazioni improprie & indirette.

Molto frequente però e cotidiana è l'altra par-
3 te della nullità, la quale oggidi non riceue alcun dubbio; Anzi è ſtimata tanto chiara, che ne meno ſi toglie il poſſeſſo alla Chieſa, in maniera, che non

ſola-

ſolamente vn'altro Rettore, ò Amminiſtratore,mà anche quel medeſimo il quale abbia fatta l'alienazione, venendo contro il fatto proprio, può in nome della Chieſa dimandare la reintegrazione al poſſeſſo, ouero la manutenzione,con quel remedio che li Giuriſti dicono di retenzione,fingendoſi dalla legge, che il poſſeſſo non ſi ſia mai tolto alla Chieſa, nè ſi ſia trasferito all' altro contraente, ancorche naturalmente, e dè fatto, ciò ſia ſeguito, anche per tempo notabile.

Di queſti due remedij, appreſſo gli antichi era in vſo quello della reintegrazione; Però appreſſo i moderni, dal principio del ſecolo corrente fù cominciato auerſi in vſo l'altro della manutenzione, e queſto cotidianamente ſi pratica nella Curia, e nella Rota Romana, eſſendo ragioneuolmente introdotto,come più pronto,e più profitteuole; Atteſoche, conforme ſi diſcorre nel libro decimo quinto delli giudizij, e della pratica,il rimedio poſſeſorio della reintegrazione,come anche l'altro dell' immiſſione, che li Giuriſti dicono dell' adipiſcenda, per diſpoſizione della legge canonica, ſono appellabili ſiche nel foro eccleſiaſtico non godono quel priuilegio che gli dà la legge ciuile; Che all'incõtro,queſto della manutenzione,ſecondo l'opinione più riceuuta, viẽne ſtimato più eſecutiuo, perche non ammette l' appellazione ſoſpenſiua; Quando però ſi dia in forma di giudizio ſommario,e per decreto

4

creto

cret o interlocutorio, mà non già quando ſegua in forma di giudizio ordinario, e ſentenza diffinitiua. A

In tanto però camina queſta nullità, in quanto che la Chieſa voglia, e che lo ſtimi eſpediente; Mà quando ella non voglia, non potrà allegarſi dall' altro contraente, ſiche egli ſarà obligato ſtare al contratto, e però ſi dice nullità claudicante, & inequale, onde all' altro contraente reſta ſolamente il rimedio di fare prefigere vn termine alla Chieſa, ad impetrare l' aſſenſo Apoſtolico, e che altrimente ſia lecito reſcindere il contratto.

5 Quando poi l' aſſenſo ſi ſia conceduto dal Papa di conſenſo della Chieſa, non ſi dà più l' adito à queſta di pentirſi, benche l'aſſenſo non ſi fuſſe mandato ancora ad eſecuzione, anzi che nè meno ſi foſſero ſpedite le bolle.

Viene ſtimata tanto chiara queſta nullità, che ſecōdo l' opinione, la quale ſi tiene dalla Ruota, e dalla Curia Romana, come vna nullità notoria, cagiona nell' altro contraente vna mala fede, in maniera che ſarà tenuto alla reſtituzione di tutti li frutti percetti; Moderandoſi ſolamente nelli cenſi per vna certa opinione riceuuta dalla medeſima Ruota, che li frutti pagati volontariamente dalla Chieſa prima dell' impugnazione dell' atto, non ſi ripetano; Oueramente quando la nullità fuſſe molto dubbia per ignoranza di fatto, ò di legge in

A
Nel diſc.1. di queſtioni e negli altri iui accennati e nel diſc. 37. de giudizij nel lib. 15.

in maniera che cagioni vna giusta scusa dalla mala fede.

Bensì che la Chiesa sarà tenuta restituire tutto quello che abbia riceuuto; E quando il prezzo che abbia tenuto in mano gli fusse stato fruttifero, che per esempio l'auesse dato à censo, oueramente che si fusse impiegato in altri effetti fruttiferi, ò pure chene abbia estinto qualche censo passiuo, ò vn' altro debito fruttifero, in tal caso dourà scomputarlo nè frutti, che vuole ripetere, essendo di douere che la Chiesa sia reintegrata da ogni danno, come se il contratto non fusse fatto, mà non già che debba fare il guadagno con la robba d' altri.

7

Con l' istessa regola si camina nella refezione de miglioramenti, li quali frà tanto si fossero fatti dal possessore, conforme più distintamente si discorrenel Teatro, nel quale si potrà vedere il di più, non potendosi portare ogni minuzia.

8

B
Di tutto ciò nel istesso disc. 1. e nel 4. di questo titolo.

B

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Dell'alienazioni, e degli altri contratti delle Comunità, ò Vniuersità, delle Città, terre, e luoghi abitati, che generalmente dalla legge si esplicano sotto il nome di Città.

SOMMARIO.

1 *DEll'alienazioni de beni delle Comunità.*
2 *Delle solennità, che si ricercano nello Statò ecclesiastico.*
3 *E di quelle del Regno di Napoli, & in altri principati.*
4 *In questo Regno sono anche inualidi li contratti dè particolari per causa delle Comunità.*
5 *Quali siano le solennità per legge comune.*
6 *Le Comunità godono li priuilegij dè pupilli.*
7 *Circa la giusta causa di questi contratti.*
8 *Se alle Comunità competa il priuilegio dell'addizione in diem.*

CAP. VIII.

I

ANcorche dalla legge ciuile vẽgano ordinate molte folẽnità per l'alienazione dè beni delle Comunità, le quali dalla medesima legge sono generalmente esplicate col nome, ò vocabolo di Città, che di sotto si accennano; Tuttauia molto rari, e forse niuni sono i casi, nè quali in questa materia si abbia da caminare con la sola disposizione delle sudette leggi; Atteso che per la grã diuisione dè principati, e dè dominij, la quale particolarmẽte in Italia, e nell'altre parti d'Europa è seguita, dopò la compilazione di queste leggi, non vi è forse luogo, il quale sopra ciò non viua con le sue leggi, ò consuetudini particolari, le quali, così in questa, come in ogni altra materia, preuagliono alle sudette leggi chiamate comuni, conforme l'ordine delle leggi accennato nel proemio; Che però non vi si può dare vna regola certa, e generale, applicabile à tutti li paesi, & à tutte le Comunità anche di vn'istesso principato, ò dominio, dentro il quale suol'essere ancora vna notabile diuersità di leggi, ò di stili, dè quali è impossibile il potere distintamente discorrere, siche nell'occorrenze la deci-

sione

ſione di ciaſcun caſo, dipenderà dalle leggi, ò dalle conſuetudini del luogo, e ſecondo l'interpretazioni, che à loro ſi ſiano date dalli ſauij, ouero dalli Tribunali del medeſimo paeſe.

E reſtringendoſi, per la ragione accennata nel fine del proemio, all'eſemplificare le materie alli due principati, nelli quali vi ſi abbia qualche pratica, e che ſenza pregiudizio degli altri ſi poſſono dire (almeno per l'ampiezza del territorio) li maggiori nell' Italia, cioè lo Stato eccleſiaſtico, & il Regno di Napoli; Per quel che ſpetta al primo; Vi è vna Bol-
2 la di Paolo Quinto, la quale dà vna gran regola ſopra il gouerno delle Comunità per le alienazioni, e per gli altri contratti, che da loro ſi facciano, e particolarmente nell'imporre i cenſi, oueramente nel contrarre altri debiti, che ſono le coſe più frequenti, che ſi facciano; Eſſendoui vna Congregazione eretta dal medeſimo Pontefice, la quale volgarmente ſi dice del Buon Gouerno, ſenza licenza della quale è proibito l'imporre cenſi, ó fare altre alienazioni, ó contratti di perpetuo, e ſucceſſiuo pregiudizio, che però da queſta Congregazione ſi ſogliono eſaminare le cauſe, e ſi dà la forma dè contratti, che ſi deuono fare.

Anzi alle volte, è ſolita mettere le mani, particolarmente in caſo di ricorſo, negli appalti dell'entrate, e nell'altre coſe che cōcernono il gouerno corrente; Come anche circa l'imporre le collette per l'oc-

l'occorrenze publiche, conforme di questa Cõgregazione si discorre nel libro decimoquinto, trattando della relazione della Curia Romana.

E nel sudetto Regno di Napoli, per diuerse regie prammatiche, stà parimente prouisto, che non si possano fare alienazioni, ouero imporre censi, ò contrarre altri debiti, ouero imporre gabelle, ò collette, ne fare altre spese straordinarie considerabili, senza la licenza regia, nella quale si suole ordinare la forma, che però non occorre disputare dell'altre solennità; E l'istesso occorre in altri principati, e dominij, nè quali pare che indifferentemente con le leggi particolari si sia sopra cio prouisto.

3

Mà perche nel sudetto Regno à queste proibizioni con facilità si facea fraude, imponendosi dè censi, ò facẽdosi gli altri debiti per alcuni particolari cittadini; Quindi per altre prammatiche si è prouisto, che anche gli oblighi fatti dà particolari, senza la sudetta licenza, siano inualidi, quando veramente siano per causa della Comunità; Che però sogliono caderui più questioni, se, e quãdo ciò pregiudichi al creditore, il quale dia il suo denaro; E la decisione dipende da diuerse distinzioni accennate nel Teatro, in questo medesimo titolo; E sopra tutto se il creditore sia in buona, ò in mala fede. A

4

A
Nelli disc. 23. a seguenti al 27 di questo titolo.

Mà quando, circoscritte le leggi particolari, conuen-

uenga trattare delle ſolennità ordinatedalla legge
5 ciuile, che diciamo comune; Quelle ſono molte,
cioè; L'autorità del giudice; Il conſenſo di tutto
il popolo legitimamente conuocato in cõſeglio generale;
Il giuramento da darſi da tutti; L'aſta publica;
E la giuſta cauſa,della neceſſità,ò vtilità,
in quella maniera,che ſi diſpone nelle robbe dè pu-
6 pilli, à i quali le Comunità ſono dalla legge raſſomigliate.

Il punto maggiore però conſiſte in queſt' vltimo
requiſito della giuſta cauſa, ſenza la quale
7 importano poco le altre ſolennità, le quali, conforme
di ſotto ſi diſcorre nè contratti dè minori,
e delle donne,non ſi richiedono già per cerimonia,
ò per formalità, mà acciò ſi adempiſca il detto
fine, cioè che ſi sfugga l'inganno,e che nõ ſi faccia
l'atto, ſe non vtile, e ben regolato,in quella maniera
che ſi farebbe da ogni prouido, e diligente
padre di fameglia; Premendo la legge più à queſte
alienazioni, & agl'altri contratti delle Comunità,
che à quei de pupilli, ò dè minori, mentre queſti
fatti maggiori poſſono riuedere il fatto ſuo, e farſi
rendere i conti dal tutore, ò da altro amminiſtratore,ſopra
il quale ancora ſogliono tenere gli occhi
aperti i parenti del pupillo,ò del minore; Mà ciò
non facilmente ſi verifica nelle Communità per li
riſpetti reciproci, mentre da per tutto, e particolarmẽte
ne luoghi piccoli, il peculio maggiore del-

le

le persone ciuili, e particolarmente di coloro,i quali siano infarinati di qualche letteratura,consiste nel viuere sopra la Comunità, e d'ingrassarsi con il sangue, e con le grauezze dè poueri, che però vi si deue caminare con molta circospezione. B

B
Nelli detti discorsi 23. e seguenti.

Quando poi alle Comunità si conceda, ò nò quel priuilegio il quale da Giuristi si dice dell'addi- 8 zione in diē,cioè che doppo fatto l'appalto ad vno, si possa ammettere vna nuoua offerta maggiore da vn altro,dipende da diuerse distinzioni,e sopra tutto dalle circostanze particolari del fatto di ciascun caso, & ancora dall'vso del paese, conforme più distintamente si discorre nel libro secōdo dè Regali, in occasione di trattare degli appalti delle gabelle, e delle altre publiche rendite, siche non vi si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso. C

C
Nel lib. 2. de Regali nel disc. 81. e nel lib. 4. nel tit. della locazione nel discorso 46.

CA-

CAPITOLO NONO.

Delle alienazioni, e contratti de figliuoli di fameglia.

SOMMARIO.

1 *DEll'incapacità dè figliuoli di fameglia d'auer del proprio.*
2 *Oggidì sono capaci per l'introduzione dè peculij.*
3 *Il giuramento toglie la proibizione dè figli di fameglia.*
4 *La difficoltà nasce dagli statuti.*
5 *Quando lo statuto tolga il giuramento.*
6 *Del figliuolo di fameglia, che negozij da padre di fameglia, ouero che si narri tale.*

CAP. IX.

1 CAminando con li ſoli termini della legge comune ciuile, molto di raro ſi riduce alla pratica quel che la medeſima legge diſpone nelli figliuoli di fameglia, atteſo che, ſecondo la legge antica, ò nuoua, eccettuatone il peculio caſtrenſe, ò quaſi caſtrenſe, li quali conſiſtono in quei beni, che ſi acquiſtano per via d'arme, ò di lettere, e nelli quali ſi ſtimano come padri, i figliuoli di fameglia erano incapaci di poſſedere coſa alcuna del proprio mentre anche quello che à loro perueniua per via di ſucceſſione, ò di legati, oueramẽte per induſtria, ò in altro modo, ſi acquiſtaua in pieno dominio al padre, ſenza il conſenſo del quale non poteuano diſporre, nè fare alienazione alcuna, non auendo di che diſporre; E quanto alle obligazioni perſonali, la ſudetta legge non induce altra proibizione, che quella per cauſa del mutuo, eſplicata col vocabolo del Senato Conſulto Macedoniano.

2 Mà auendo la legge più nuoua, ouero nouiſſima introdotto la diſtinzione degli altri due pecu-lij, parimente accennati nel titolo delle donazioni, cioè dell'auuentizio, il quale generalmente abbrac-

cia

cia tutto quello, che ſi acquiſti per altra ſtrada, che per quella del padre, & anche per via dell'iſteſſo padre in quei caſi, nè quali vi ſia la valida donazione trà il padre, & il figlio, reſtando ſolamente ſotto il nome del peculio profettizio quella robba la quale prouenga dal padre ſenza titolo valido, e traslatiuo di dominio, ſiche il figliuolo di famiglia reſta capace di auere il dominio, e dì auere l'erede, e per conſeguenza di auere di che diſporre; Quindi ſegue, che quando non abbia altro legitimo impedimento, potrà fare dell'alienazioni, e degl'altri contratti; Atteſoche ſe bene la legge in alcuni caſi deſidera il conſenſo del padre; Tuttauia (come parimente ſi accenna nel ſudetto titolo delle donazioni) è più comunemente riceuuto, che queſto conſenſo ſia per il ſolo intereſſe del ſuo vſofrutto, mà non già per l'abilitazione della perſona, ſiche la proibizione della legge ciuile ſi reſtringe al ſolo caſo del mutuo.

E pure anche in queſto caſo tal proibizione in pratica hà quaſi dell'ideale, per l'introduzione di mettere in ogni contratto il giuramento, come per vno ſtile, che però per la diſpoſizione della legge canonica, la quale è riceuuta da per tutto, anche nel foro laicale, ceſſano tutte le proibizioni della legge ciuile; Siche per quel che ſpetta alle alienazioni, & alli contratti frà viui, caminando con li ſudetti termini, poca differenza ſi ſcor-

3

ge trà vn figliuolo, & vn padre di fameglia.

Si restringono però oggidì tutte le questioni dell'alienazioni, e dè contratti dè figliuoli di fameglia à quei luoghi nelli quali vi siano statuti, e leggi particolari, che gl'inabilitino à fare cõtratto alcuno senza il consenso del padre, col decreto annullatiuo; Come particolarmente dispongono lo statuto di Roma, & vna prãmatica del Regno di Napoli, e molte altre leggi di diuerse Città, e luoghi dell'Italia, e di altri paesi.

4

Et in ciò si deue principalmente auere il riguardo, se lo statuto, ò altra legge particolare, tolga, ò nò, il giuramento direttamente per autorità Apostolica, ouero indirettamente, col dichiarare il contratto doloso, e simulato conforme altre volte si è accennato; Atteso che quando non tolga il giuramento, ne segue l'istesso effetto, che si è detto di sopra della proibizione della legge ciuile, mentre il giuramento fa cessare ogni ostacolo della legge positiua.

5

Quando poi tolga anche il giuramento, come per esempio fà lo statuto di Roma; In tal caso non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo la decisione dal diuerso tenore de' statuti, ò delle leggi, ouero dall'interpretazioni dategli da fauij, ò da tribunali di quel paese.

Ma per la maggior frequenza, le questioni si riducono alle circostanze del fatto, per verificare la

comune limitazione, cioè quando il figliuolo di fameglia pratica, e negozia publicamente, e che però sia riputato per padre di fameglia; Mà sopra ciò non si può dare vna regola certa, mentre il tutto dipende dalle proue, e da altre circostanze di ciascun caso particolare.

6

E perche frequentemente si pratica, che li figliuoli di fameglia, quando anche non viuano separatamente dal padre, e che non negoziano come padri di famiglia tuttauia si asseriscono che siano tali; Quindi nascono frequentemente le dispute se questa asserzione debba essere bastante à scusare l'altro contraente; Et in ciò, ancorche con la solita varietà dell'opinioni; Alcuni indifferentemente lo neghino; Et altri all'incontro indifferentemente l'affermino, maggiormente quando l'asserzione sia giurata; Nondimeno, secondo l'opinione più probabile, si crede che la decisione dipēda dalle circostanze del fatto, dalle quali il giudice prudente dourà vedere, se l'altro cōtraente sia in buona, oueramente in mala fede, e se abbia auuto giusto motiuo, ò nò di credere à quell'asserzione, perche verisimilmente non sapesse che quel contraente auesse il padre, ò che auendolo, viuesse in tal maniera, siche fosse riputato per vomo libero, ò che con buona fede se gli sia posuto credere; Mà non già all'incontro, se vi sia la mala fede,

oue-

oueramente probabile ſoſpetto, che tale aſſertiua ſi foſſe affettata per fraudare la legge, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro; Che però ſi ſtima errore il caminare in queſta materia con le regole, ouero con le dottrine generali, ò pure di applicare le deciſioni fatte in alcuni caſi ad ogni altro. A

A *Di ciò ſi tratta nel diſc. 37. di queſto titolo.*

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Delle alienazioni, e degli altri contratti dè minori.

SOMMARIO.

1 *SI parla del minore già adulto, e quando sia tale.*
2 *Fin' à qual' età arriui la minor età per legge commune.*
3 *Se la legge canonica accordi, ò nò in questa materia con la ciuile.*
4 *Delli statuti, e leggi particolari in Italia sopra la minor età.*
5 *Degli inconuenienti, e questioni che producano queste leggi particolari varie.*
6 *Dell'istesso.*
7 *Li chierici & altri esenti dalle leggi particolari in qual' età siano maggiori.*
8 *Che cosa dispongа la legge canonica.*
9 *Degli errori, & abusi dè Legisti.*

Del-

10 *Della ragione della diuersità di queste leggi circa la minor' età.*
11 *A chi spetti dar la venia dell' età.*
12 *Se questi leggi siano correttorie della comune, e della loro introduzione.*
13 *Dell' età minore, ò maggiore nelli feudatarij.*
14 *Di quelche si ricerchi nelli contratti dè minori.*
15 *Il giuramento toglie questa proibizione.*
16 *Si dichiara quando il giuramento non operi.*
17 *Dell' antiche solennità nel giurare.*
18 *Il giuramento non toglie la lesione.*
19 *Delle solennità indotte dagli statuti.*
20 *Se sia necessaria la causa, e come.*
21 *Quando lo statuto tolga il giuramento.*
22 *Dell' istesso che nel numero decimo nono circa le solennità materiali.*
23 *Della solennità formale circa la causa.*
24 *Se quello ch'è minore in vn luogo faccia il contratto in vn' altro luogo nel quale sia maggiore.*
25 *Nel minore mercante non entra la proibizione.*
26 *Se camini nel chierico.*
27 *Se camini nelli contratti con Chiese, ò con le persone ecclesiastiche.*
28 *Se camini ne contratti fatti con vn' altro minore.*
29 *Di quei minori che si asseriscono maggiori.*
30 *Della reualidazione per la ratificazione.*

Se

31 *Se il terzo alleghi questa nullità.*
62 *Se entri nella dote.*
33 *Del minore* Dottore.

CAP. X.

1

QVādo si parla dè minori, s'intēde di quelli, li quali si presuppōgono in stato tale, che abbiano l' vso della ragione cō l'abilità naturale ad obligarsi, siche si tratti solamente di quell' impedimenti, li quali risultano dalla legge positiua, per cagione di qualche imperfezione, ò di poca sodezza di giudizio, e di prudenza, che dalla sudetta legge si presume in giouani di età poco matura, & in quello stato, il quale si dice dell' adolescenza; Mentre il sauio stima più difficile l' indagare l' operazioni di coloro, li quali siano in questo stato, di quelche si faccia della via della naue in mezzo del mare, ò di quella dell' vcello per l' aria, ò del serpente sul sasso; Attesoche quando si tratta di quei putti, i quali dalla legge si dicono infanti, ouero pupilli, senza la sufficiente notizia del bene, e del male, e senza il consenso perfetto, & abile all' obligo naturale, in tal caso l' inabilità risulta dalla legge di natura, nell' istessa maniera che fà la pazzia, ò la for-

male fatuità, in maniera che non ametta le dispute legali, eccetto il caso che la malizia supplisse l' età, siche anche prima di quel tempo, nel quale la legge ciuile, e la canonica prescriue l'età puerile, ò pupillare, che dà Giuristi è chiamata impubertà vi sia vna tal capacità di dolo, e di perfezione di consenso, che basti per l' obligo naturale.

Presupposto dunque che la difficoltà cada solamente nell'inabilità di quell' obligo, il quale, à differenza del suddetto naturale, si dice ciuile, come proueniente dalla legge ciuile, ò positiua, per causa della minor'età; Questa per le leggi ciuili dè Romani si dice durare fino all' anno vigesimo quinto finito; Nè sopra ciò la legge canonica hà innouato cosa alcuna, mentre se bene, così nel contratto del matrimonio, come in tutti gli altri contratti, i quali riguardino la spiritualità, & il foro interno, come particolarmente occorre per ragione del giuramento, & anche per l' amministrazione de beneficij ecclesiastici, la soddetta legge canonica, non hà ragione alcuna dell'età maggiore, ò minore, mà solamente hà riguardo alla sudetta abilità naturale; Tuttauia ciò camina, quando così ricerchi la ragione della spiritualità, oueramente del peccato, mà nel resto, anche nel foro ecclesiastico, si camina con l' istesse regole delle leggi ciuili, mentre conforme più volte si accenna, gl' istessi sacri canoni commãdano l' osseruanza delle sudette leggi, in quelle co-

2

3

se

ſe, le quali non ripugnano alla loro diſpoſizione, ò ragione.

Benſi che, particolarmente nell'Italia, per la gran diuerſità de principati, e per conſeguenza per la
4 diuerſità delle leggi particolari, ſi ſcorge ſopra di ciò vna gran varietà la qual cagiona qualche confuſione; Atteſoche in Roma per il ſuo ſtatuto particolare, il quale non ſi ſtende più del ſuo diſtretto di quaranta miglia, l'età minore è riſtretta all'anno vigeſimo compito; E nelli Regni delle due Sicilie, oltre, e citra il faro, per vna legge generale à tutti due comune, come fatta prima della diuiſione ſeguita in occaſione del famoſo veſpero Siciliano, & in tempo ch'erano ſtimati per vn regno ſolo, l'età minore è ridotta all'anno decimo ottauo compito; Come ancora nella Toſcana, e particolarmente nelle Città di Fiorenza, e nelle Città di Siena, di Lucca, & in alcune altre Città ſue confederate, ouerarnente del ſuo dominio, & altre, e nellà Lombardia nella Città di Milano, è parimente nell'anno decimo ottauo, e l'iſteſſo trà il decimo ottauo, & il vigeſimo è ſtabilito in diuerſi altri luoghi dell'iſteſſa Italia mà, in molti altri luoghi della medeſima Italia ſi camina con la ſudetta età della legge comune dell'anno vigeſimo quinto.

Queſta diuerſità produce alla giornata molte
5 queſtioni, per riſpetto, che la perſona ſoggetta ad' vn luogo, faccia il contratto in vn'altro, in queſta età di mezzo, nella quale, in vn luogo l'età ſia mag-

maggiore, e nell' altro ſia minore, per il che vi ſi ſcorge la ſolita varietà dell' opinioni, per conciliazione delle quali biſogna caminare con alcune diſtinzioni accennate nel Teatro in queſto medeſimo titolo, doue nell' occorrenze ſi dourà vedere, poiche ſarebbe troppo gran digreſſione il reaſſumerle diſtintamente.

Veramente queſta diuerſità, viene ſtimata vna coſa troppo impropria, & irragioneuole, ſiche reſta da merauigliarſi molto, che li Principi d'Italia, e gl' altri à quali ſpetta, non vi auuertano, e che non ſi ſtabiliſca ſopra di ciò vna regola certa, & vniforme; Eſſendo troppo improbabile, che vn'iſteſſa prouincia dell' Italia, la quale forſe è la più piccola di tutte l' altre del noſtro commercio Criſtiano, con vna vniformità di clima, e di coſtumi; Anzi che in vn' iſteſſa contrada, ò pronincia ſubordinata di ciaſcun principato; E quelche maggiormente importa, anche trà Città, e luoghi molto vicini, e confinanti, ſi dia queſta diſugualianza, cioè che quelli li quali in vna parte ſiano arriuati ad vna certa età vengano ſtimati maggiori, & abili à fare ogni contratto, e che nell' altra, anche per vn' notabile corſo d' anni dopoi vengano ſtimati minori, & inabili, per la ſola abitazione più in vn luogo che nell'altro; Coſa veramente impropria non eſſendoui ragione, per la quale quell'iſteſſe perſone che in vn luogo ſono di giudizio perfetto, nell'altro iui vicino debbano eſſer d'imperfetto.

6

An-

Anzi quelche più importa, in vn istessa Città, ò luogo indiuiduale, con la solita simplicità, ò inezia dè Giuristi, si dà questa differenza per causa della diuersità dello stato, ouero del foro; Che per esẽpio 7 essẽdoui in quel luogo vno statuto ò altra legge particolare sopra la reduzione della minor età all'anno decimo ottauo, ò vigesimo, e non obligando tali statuti se non li sudditi allo statuente, e per conseguenza non obligando ì cherici, e le altre persone esẽte, e priuilegiate, si inferisce che questi si debbano dire minori fino all'età di anni venticinque secondo la legge comune, e li secolari, si debbano dire nell'anni dicidotto ò venti, quasi che la veste, ouero lo stato clericale, ò vn' altra qualità priuilegiata, la quale faccia esente quella persona dalla giurisdizione dè statuenti porti seco vna mutazione di giudizio, e che vno essendo per esempio già maggiore, e di giudizio perfetto & abile à fare ogni cõtratto, assumendo poi quel stato, diuenti di giudizio imperfetto, & inabile; Inezia veramente, che non si puol dire maggiore, non badandosi, che questo non sia priuilegio ò fauore, il quale non si possa leuare per vna legge particolare à coloro, che non li siano soggetti, mà che sia vna tassa vniforme e generale regolata dall' vso di quel paese; Maggiormente che, più tosto si stima fauore il diuentare quanto più presto sia possibile maggiore, e di auere la libertà di disporre, e di contrattare.

E con-

E cõforme le leggi ciuili meramente laicali, secõdo la condizione, ò costume di quei tempi poterono fare detta tassa generale, & vniforme, così non si sà vedere perche causa vn' altra legge ciuile più moderna non abbia possuto fare l' istesso, & imprimere in quel popolo vna diuisione d'età nell'istante che gli vomini nascono; Maggiormente che la legge canonica, sopra ciò non dispone, siche si può dire che la legge laicale, corregga l ecclesiastica, e la canonica, oueramente che tolga agli ecclesiastici i loro priuilegij.

Anzi che, conforme, di sopra si è accennato, più tosto la legge canonica in quelle cose, nelle quali espressamente dispone, non cura questa distinzione d'età introdotta dalla legge ciuile, mà camina con la sola abilità naturale; Et in tanto nelle materie indifferenti, anche nel foro ecclesiastico si camina con tal distinzione, in quanto che la legge canonica non lo proibisca, mà si contenti che si viua con l'vso comune; Che però in questo pũto particolarmente, si scorge il solito errore dè Giuristi, cioè che dicẽdosi vno sproposito dà qualche scrittore, gli altri senz'altro discorso, all'vsãza delle pecore, ò delle grue, lo seguitano, senza sapere il perche, e se ne fanno le collezioni numeriche, nelle quali li giudici fanno tutta la forza; Cosa veramente degna di quel disprezzo, nel quale li puri Leggisti d'oggidì sono appresso ì professori dell' altre lettere, & anche

8

9

che appresso i Principi, e li politici, mentre veramente sono cose ripugnanti à quell' vmana ragione, la quale è l'anima, e l'essenza della legge.

E se bene alcuni vanno di ciò assegnando la ragione, cioè che questa varietà sia seguita dalla
10 diuersità dè paesi, gli abitatori dè quali siano più sagaci, & ingegnosi in vn luogo che nell' altro; Nondimeno questa ragione parimente contiene vna troppo chiara simplicità; Poiche se ciò fusse vero, gli antichi sauissimi Romani non haurebbono stabilito vn' età vniforme per tutto il Mondo, essendo troppo nota la gran differenza della sagacità trà le prouincie, e le nazioni; E ancora nell'istessa Italia si vede la gran differenza; O pure trà gli abitatori delle Città grandi, e mercantili, e quelli di luoghi piccoli, e montuosi, ouero di poco traffico; Dunque aurebbe douuto prescriuersi l'età diuersa secondo le qualità de luoghi, col' rimediare al caso, che coloro, li quali nascono in vn luogo, vadano ad abitare in vn'altro, dalche si vede che questa ragione contiene vn' inezia manifesta.

E perche le leggi ciuili vogliono che sia vna co-
11 sa riseruata all' Imperatore come supremo Principe e Signore di dispensare à questa età, e di fare che prima del suo compimento, qualche persona, ò per

alcu-

alcuni atti particolari, ouero generalmente sia stimata maggiore, ilche dalle medesime leggi, e da suoi professori si suole esplicare col termine della concessione della venia dell'età, Quindi alcuni Giuristi, con l'istessa simplicità, ò inezia, negano questa potestà della concessione della venia ò di fare simili leggi, ò statuti negli altri Principi anco sourani, quasi che sia cosa solamente riseruata al Papa, & all' Imperadore; Et alcuni per cortesia s'inducono à concederlo à quei Rè grandi, li quali non riconoscono l' Imperadore, nè altro sourano; Come sono li Rè di Spagna, di Francia, e simili, negandolo però affatto a quei Principi, li quali abbiano il principato in ragione di feudo regale, per il quale riconoscano vn' altro sourano; Mà parimente queste sono sciocchezze veramente ridicole, non considerando, che ragioneuolmente per le leggi ciuili dè Romani ciò fù riseruato all' Imperadore, perche egli solo in quei tempi era il Principe Sourano, nel quale risiedeua quella podestà di fare, e disfare le leggi, & à quelle dispensare, la quale oggidì risiede in ogni Principe ancorche piccolo nel suo principato, mentre gli altri non erano Principi, mà Presidi, e superiori subordinati; E pure oggidì, in molte parti, per stile alcuni Magistrati concedono queste dispense particolari, ancorche non abbiano la potestà di fare, ò di disfare leggi in generale, ò à quelle dispensare.

Come

Come ancora, auendo questa reduzione dell'età,
12 almeno per la notizia che ne portano le leggi scritte, l' origine in Italia, nelli sudetti Regni delle due Sicilie, per l' accennata legge che fù fatta in tempo ch'era vn regno solo, posseduto da Federico secondo con titolo di Rè (benche con diuerso titolo fosse anche Imperatore in Germania); Quindi alcuni Giuristi, continuando nella loro simplicità leguleica, cõsiderano che questa legge sia esorbitante, come correttoria della legge comune, che però si è da loro cercato di restringerla in alcuni casi, e particolarmente, quando si tratta d'alienazione dè beni stabili; Mà ciò (come si è detto) contiene parimente vna semplicità; Attesoche quando fù fatta questa legge, ancorche per alcuni pochi anni prima, fusse seguita l' inuenzione delle leggi ciuili, dopò la sepoltura di sei, e più secoli accennata nel proemio; Tuttauia in questi Regni, non erano arriuate alla notizia, ò non erano cominciate à riceuersi, mà si viuea con le leggi de Longobardi, e con altre particolari, secondo le quali l' età maggiore era quella della discrezione, e dell'abilità naturale, la quale per l' vso più comune viene stimata dopò compita l' età pupillare d' anni quattordici, conforme dalla legge canonica si dispone nelle cose spirituali, & ecclesiastiche, in maniera che con questa legge non fù ristretta l' età minore, mà più

 tosto

tosto fù ampliata dall' anno decimo quarto, ò respettiuamente dal decimo sesto, al decimo ottauo. A

A
Di questo particolare dell' età si parla nel lib. 6. della Dote nel disc. 142. e nelli disc. 29. e 30. di questo tit.

Anzi nō ostāte questa legge, si cōtinuaua tuttauia nelli feudi e nèlli feudatarij nello stile antico che l' etàmaggiore s'intendesse nell'anno decimo quarto;
13 Mà perche ciò cagionaua degl' inconuenienti grandi; Quindì in vn parlamento del Regno di Napoli nel 1589. fù supplicato il Rè à fare vna legge, che anche per i feudatarij l' età minore s' intendesse in conformità della suddetta legge antica fino all' anni dicidotto, che però nell' anno 1597. vi nacque vna prammatica particolare, per la quale ciò fù stabilito; Dunque resta vna sciocchezza manifesta il dire, che la suddetta legge fusse correttoria della legge comune.

Presupposta dunque l' età minore, secondo le leggi, ò siano comuni, ò siano particolari, con le quali si viue in quel paese, in maniera, che fuori d' ogni dubbio quella persona, la quale faccia l'aliena-
14 zione, ò vn'altro contratto sia minore; Ancorche le suddette leggi ciuili abbiano sopra ciò fatto molte prouisioni, e particolarmēte, quando si tratta di formale alienazione de beni stabili, che non si possano fare senza il decreto del giudice, e l' autorità del curatore, con la giusta causa, necessaria, ouero vtile, e sopra di che si diffondono tanto gli scrittori.

Nondimeno pare che oggidì per lo più queste

leggi

leggi restino ideali,per la medesima ragione accen-
15 nata nel capitolo antecedente dè figliuoli di fame-
glia, cioè che essendosi introdotto quasi per stile, ò
formulario dè Notari di mettere il giuramento in
ogni contratto, e particolarmente quando si tratta
di alienazioni formali, da ciò ne segue, che anche
per disposizione della legge ciuile, la quale si dice
nouissima, e molto più chiaramente per quella
della legge canonica, il giuramento fà cessare tutto
quello, che sopra ciò dalla più antica legge ciuile si
sia disposto à fauore dè minori; Per la più volte ac-
cennata ragione, che il giuramēto deue auere la sua
osseruanza, sempre che ciò possa seguire senza pre-
giudizio dell'eterna salute, oueramente de buoni
costumi naturali, ò pure del ben publico, il qual sia
principalmente considerato.

Confesso che sarebbe temerità grāde il dire il cō-
trario, e l'impugnare questa troppo vera, e riceuu-
16 ta conclusione fondata nelle leggi espresse; Bensì
che si dourebbe dà Principi auere in ciò il douuto
riguardo nel prouederui in quel modo, che in di-
uerse parti già si è prouisto con li statuti, e partico-
larmēte in Roma capo, e metropoli della Religione
cattolica; Poiche se bene nè suoi statuti nō fà que-
sta figura, mà di vna sēplice Città per il suo gouer-
no particolare ciuile, che altri dicono etico come
ogni altra Città, mà nōdimeno per l'esempio è mol
to considerabile l'altra circostāza sudetta; Cioè nel

 to-

togliere questa forza al giuraméto, con l'indurre la presunzione che li contratti de minori senza certe solennità, s'intédano dolosi, e fraudolenti; Ouero mente che il giuramento si douesse dare con solennità tali, che quello il quale giura, sapesse bene la sua virtù, e l'operazione, siche si venisse à quest'atto con molta maturità; Atteso che in quei tempi, nè quali furono fatte le leggi, e li canoni, il giuramento era in troppo gran venerazione, & osseruanza, in maniera che frequentemente era il decisore
[17] di molte liti, per la grand'infamia, e per altre pene, nelle quali incorrea vn spergiuro, siche, conforme si accenna nel libro seguente del credito, e debito, in occasione di trattare del rito della gran Corte della Vicaria di Napoli, al debitore, ouero al creditore, il quale fosse conuinto di spergiuro, si troncaua la mano destra; Mà essendo oggidì con tanta frequenza passato in abuso, in maniera che li cótraenti credono di fare vna cerimonia có il toccare la scrittura, che se gli esibisce dal Notaro, séza sapere, ò badare à quel che si facciano, & in qual delitto incorrono, quando à suo tépo non adempiscano quel che promettono, ouero che in altro modo contrauengano; Quindi siegue che ciò de fatto non porta nè pena, nè infamia, ò mancamento alcuno; Anzi forse per lo più quelle persone di coscienza delicata, le quali s'incolpano nella confessione, delle bagattelle, non se ne confessano, credendo di non

auer

auer fatto, nè fare peccato alcuno; E Iddio sì se li confessori vi badano; E per conseguenza cessano tutte quelle ragioni, sopra le quali, con molto fondamento, in quei tempi fù appoggiata la disposizione delle leggi, e dè canoni, non badando i giouanotti alla forza, & all'effetto del giuramento, del quale ne anco da loro si discorre.

Hanno cercato bensì giudiziosamēte li Dottori remediare à questo disordine, col fermare vna mol-18to equa, e ragioneuole cōclusione, cioè che il giuramento supplisca le solennità ordinate dalla legge positiua, mà che nō sani il difetto della causa, e che non tolga il beneficio della restituzione in integro per capo di lesione, quando il contratto sia dannoso, e pregiudiziale; Non già in quei termini di lesione enorme, la quale è necessaria nelli maggiori, conforme si è accennato nel titolo antecedēte della compra, e vendita, mà tale, che ad arbitrio ben regolato del giudice si possa dire che vi sia l'inganno, al quale facilmente sono soggetti li minori, come non ancora prouisti di quella prudenza, e di quel più maturo giudizio che bisogna per sapere far bene il fatto suo, essendo quella prima età soggetta alle dissolutezze, & alle dissipazioni, che però vi si deue caminare con molto riguardo, e circospezione in quei luoghi, nelli quali sopra ciò non abbiano prouisti li statuti, ò altre leggi municipali de luoghi, siche conuenga caminare con li soli ter-

mini della ragion comune.

Per la frequenza però di tali statuti, ò leggi in Italia, la maggior parte delle questioni forensi sopra 19 gli obblighi, & altri cōtratti de minori, cade per causa delli sudetti statuti, e leggi particolari, con le quali si ordinano certe solennità, con l'annullazione degli atti, in caso che si facciano diuersamente, cioè quando tal forma si sia bene osseruata, ò nò.

Et in ciò non si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, per il diuerso tenore dè statuti, ò leggi particolari; E forse più per la diuersa loro interpretazione, & osseruanza, mentre vediamo in pratica, e particolarmente nella Cu-20 ria Romana, sopra la speciale interpretazione dello Statuto di Roma nelli contratti dè minori, e delle donne, che la Ruota, nel modo di verificare la causa, se questa basti de fatto solamente, ouero se si ricerchi che sia vera de fatto, e de giure, anticamēte tenne quest'vltima opinione, che debba esser vera de fatto, e de giure, cioè vtile, ò non dannosa, e dopoi ne recede, e per molto tempo caminò con la contraria, che basti esser vera di fatto; Mà modernamēte recedendo da questa, è ritornata all'opinione antica; E così forsi occorre negl'altri Tribunali, per la più volte assegnata ragione della varietà dè ceruelli, per la quale, in materie interpretatiue non si può mai dare vna regola certa, nè si può dire determinatamente, che tale sia la verità.

Per

Per quelle generalità dunque che in queste materie possono cadere; Primieramente bisogna badare, se lo Statuto faccia menzione, ò nò del giu-
21ramento, al quale si deroga, atteso che, conforme in altre materie si è accennato, quando non se ne faccia menzione, camina l'istesso che si è detto di sopra della legge comune, che non abbraccia gli atti giurati, anche quando si tratti di statuti Papali, ouero che siano espressamente cõfermati in forma specifica dal Papa, e ciò nasce per difetto della volontà, perche non si presume che si sia voluto derogare al giuramento.

Quando poi se ne faccia menzione; In tal caso bisogna distinguere trà la deroga diretta, e l'indiretta; L'indiretta è nel caso, che lo Statuto tolga la fede alla scrittura, ouero che dichiari, che il contratto si presuma doloso, e meticoloso, atteso che in tal caso il giuramento non aurà la sua forza, non perche il laico legislatore glie la tolga, mà perche togliendosi la fede alla scrittura, cessa la sua proua; Oueramente prouandosi in tal modo l'atto doloso, e meticoloso, il giuramento cessa per conseguenza di sua natura, mentre essendo introdotto per legame di pietà, e per vincolo di religione, non deue fomentare i delitti, e gli atti peccaminosi; Che però l'operazione dello Statuto cõsiste nella mera tẽporalità di togliere la fede à quella scrittura, oueramente nell'indurre vna presunzione

sopra

ſopra l'atto, che ſi faccia dal ſuo ſuddito; Siche il ceſſare il giuramento viene acceſſoriamente, e per conſeguēza; In quella maniera che ceſſarebbe, quādo non eſſendoui Statuto alcuno, ſi prouaſſe in altro modo che quella ſcrittura non foſſe autentica, oueramente che l'atto foſſe fatto con dolo, e con inganno.

Bensì, che eſſendo queſta vna ſemplice preſunzione introdotta dalla legge municipale, queſta ſi puol togliere con la proua concludente contraria, prouando in altro modo, che con quella ſcrittura, che il giuramento veramente ſi ſia dato, oueramente che l'atto ſia ſtato ſincero, e libero, ſecondo le regole generali, che ogni preſunzione legale ſi può togliere con la proua contraria; Atteſo che quando lo Statuto proibiſſe ancora queſta proua, in tal caſo entrarebbe il difetto della podeſtà, mentre ſarebbe togliere il giuramento direttamente; Bensì che molto di raro in pratica ſi dà queſto caſo.

Se poi la deroga ſia diretta, & eſpreſſa, cioè che ſemplicemente ſi dica, che il giuramento non debba obligare, nè fare operazione alcuna; In tal caſo, quando non vi ſia la conferma Apoſtolica, entra il medeſimo difetto della podeſtà, e nō ſi deue attendere in modo alcuno, non auendo il Principe laico, ancorche ſourano, tal facoltà; A tal ſegno, che da alcuni eruditamente ſi oſſerua, che anche gli antichi potentiſſimi Imperadori Romani gentili, non

met-

metteano mano à derogare, ò dispensare al giuramento, come cosa concernente la religione, nella quale non deue la potestà laicale ingerirsi, se non quando era in loro congiontà con l'Imperio anche la dignità del sommo Pontificato, la quale per questi, ò simili effetti, fù procurata per alcuni Imperadori, conforme si è accennato nel libro terzo della giurisdizione.

Mà quando vi sia la confermazione Apostolica, in tal caso entra l'altra distinzione, se questa sia in forma comune, ò pure in forma specifica, dicendosi in forma specifica, quando vi sia inserito tutto il tenore, oueramente che si sia conceduta con vna precedēte cognizione di causa, e cō vn maturo esame, in maniera che apparisca come il Papa sia informato, siche si renda certa la sua volontà; Che però sopra questa sogliono cadere le dispute, non già sopra la podestà, la quale oggidì nel foro esterno non riceue più dubbio alcuno; E per conseguēza, quando la conferma si possa dire in forma specifica, in tal caso il giuramento non fà operazione alcuna, è s'intende tolto, & il contrario quando sia in forma comune, mentre la natura di questa è di non concedere, nè di approuare quel che sia contro la legge. B

B
Di tutto ciò in materia del giuramento, e de' statuti si parla nel lib. 6 della dote nel discorso 143. e nelli discorsi 26. e 29. di queste titolo.

Presupposto dunque, che lo Statuto, ò altra legge particolare sia concepita in maniera, che tolga la forza al giuramento, in modo che questo non

ſuppliſca il defetto delle ſolennità da eſſa legge preſcritte; In tal caſo, tutte le queſtioni riguardano, ſe quelle ſi ſiano bene adempite, ò nò; E ciò hà due iſpezioni; Vna cioè ſopra le ſolennità materiali; Come per eſempio ſono; il decreto del giudice, il conſenſo dè parenti, ò del curatore, l'inſinuazione, e coſe ſimili; E l'altra ſopra la ſolennità formale, & intrinſeca dell' atto, la qual conſiſte nella giuſta cauſa.

Nella prima parte, non ſi può in modo alcuno dare vna regola certa, e generale, dipendendo dalla diuerſa qualità de ſtatuti, e leggi particolari, oueramente dalla diuerſa loro pratica, & interpretazione; Cheperò ſe bene, particolarmente nella Curia Romana queſte diſpute ſono frequentiſſime, e cotidiane; Tuttauia ſarebbe vna troppo incongrua digreſſione il volere diſcorrere di tutti gli ſtatuti in particolare, eſſendo veramente queſtione più toſto di fatto che di legge, che però nell' occorrenze, ſecondo la contingenza di ciaſcun caſo, ſi dourà ricorrere alli Profeſſori pratici di quel luogo, della legge del quale ſi tratta, & anche à quel che in occaſione della diſputa di molte ſimili queſtioni, ſe ne diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo. [22]

Puó benſi darſi vna regola generale nell' altra parte della ſolennità formale, la quale conſiſte nella cauſa legitima, cioè che l' atto ſia vtile, ò almeno non dannoſo, in maniera che ſi poſſa dire pru- [23]

den-

dentemente, e ſinceramente fatto da vn diligente, e prouido padre di fameglia; Et in ciò veramente conſiſte tutto il punto di queſta materia, più che nella ſcrupoloſa formalità delle ſolennità materiali, nella quale la ſolita ſciocchezza de moderni Giuriſti prammatici principalmente ſuole fermarſi, e fare tutta la paſtura, mentre conforme più volte ſi accenna nel Teatro, nelle materie forenſi pratiche, nõ ſi deue ſtare sù la ſcorza, e sù la formalità delle parole, mà ſopra la ſoſtanza della verità, conſiderando il fine, ouero l' effetto, per il quale, con molta maturità ſi ſia fatta la legge, mentre lo ſtare ſopra la formalità delle parole, ſi dice più toſto parte de puri grãmatici, aborrita dalla legge; Oueramente che ſia ſtile giudaico, tanto dannato da ì Santi Padri.

Il fine dunque, ò l' effetto conſiderato da queſte leggi, conſiſte in che ſtimandoſi il minore d'imperfetto giudizio, e facile ad eſſer' ingannato, quindi ſiegue, che con l' autorità del giudice, e con l'interuento de parenti, ò del curatore, ſi remedia à queſto defetto della natura, in maniera che ſegua vn atto in quel modo che ſi ſarebbe fatto da vn maggiore, il quale fuſſe vn prudente padre di fameglia; Che però quando ció ſi verifica, in maniera che ſi adempiſca il fine della legge, importa poco che non ſi ſia rigoroſamente oſſeruata la forma delle ſolennità materiali, ancorche alle volte con la ſolita ſciocchez-

chezza leguleica, malamente ſi ſtia rigoroſamente sù queſte formalità, più che in altro; Et all' incontro quando ciò non ſegua, deue importar poco, che tal formalità ſi ſia eſattamẽte oſſeruata, mentre la forza non ſtà nella cerimonia, mà nella ſoſtanza.

E ſe bene li Giuriſti vanno conſiderando, ſe la legge deſideri, ò nò la cauſa, quaſi che non deſiderandola, non ne ſia neceſſaria la verificazione, Tuttauia ció riguarda ſolamente il peſo della proua, cioè che quando ſi deſidera, debba quello, il quale vuole ſoſtenere l' alienazione, ò il contratto fatto dal minore, prouare che la cauſa ſi ſia narrata al giudice dalli parenti, e che ſia giuſta, che all'incontro, nell' altro caſo, per la preſunzione che aſſiſte al fatto del giudice, quello, il quale vuole impugnare l' atto per difetto della cauſa, e che ſia più toſto leſiuo, lo deue prouare; Mà quando ſi verifichi l' vno, ó l' altro reſpettiuamente, e particolarmente queſta ſeconda parte, che l' atto ſia dannoſo, e ſenza giuſta cauſa, in tal caſo deue importar poco, ſe lo ſtatuto l' eſprima, ò nò; Atteſoche ricercando tante ſolennità, virtualmente lo viene à deſiderare, per l'accennata ragione, ſenza l' adempimento della quale reſtarebbe vna legge ſciocca & irragioneuole, anzi pregiudiziale al minore, mentre lo neceſſitarebbe à farequelle ſpeſe che ſuole portar ſeco l'adempimento di queſta ſolẽnità, per eſſere ſtile di molti giudici

di

di prestare la patienza à quell'atto, per il suo fine di buscare quell'emolumentuccio, senza badare ad'altro, Anzi alcuni affettano di mostarsi facili per esser chiamati più volontieri à queste funzioni, mentre quei giudici, li quali vogliono far bene l'offizio loro, sono stimati stitici, e sono abborriti; Che peró santa, & ottima cosa sarebbe, qualche volta il cōdānare questa sorte dè giudici a rifare del proprio ogn interesse acciò gli altri stessero bene auertiti.

E perche frequentemente dà il caso che il minore d'vn luogo doue sia tal legge, faccia il contratto in vn' altro luogo doue non vi sia; Oueramente all' incontro, che essendo in paese, nel quale si viue con la legge comune, faccia il contratto in vn luogo doue sia tal legge; O pure che in vn luogo sia maggiore, e nell'altro sia minore per la diuersità delle leggi come sopra; Quindi entrano sopra ciò alla giornata molte dispute, nelle quali non si può facilmente dare vna regola certa, e generale per la capacità dè non professori, dipendendone la decisione dà varie distinzioni, e sopra tutto dalle circostanze del fatto, che però nell' occorrenze conuerrà ricorrere à professori, & à quelche in occasione dè casi particolari, se ne discorre nel Teatro, mentre sarebbe troppo gran digressione, non senza qualche confusione il volere esaminare tutte le distinzioni, e le circostanze particolari. C

24

C
Di tutto ciò nelli disc. 26. e seguenti fino al 35. di questo tit.

Mà caminando col presupposto che, secondo la

leg-

legge particolare, il contratto fuſſe mal fatto; Ciò ſi
25 ſuol limitare in alcuni caſi, e particolarmente, quando il minore ſia mercante, e publico negoziante; E ciò per due ragioni; Vna cioè che in tal caſo ſi deue preſuporre accorto; E l' altra per il commercio publico trà negozianti, trà quali non ſi camina con le ſottigliezze legali, mà con la maggior ſimplicità e buona fede. D

D
Nel diſc.34. di queſto titolo.

E l' altra limitazione ſi dà quando il minore ſia chierico non ſoggetto alla legge laicale; E ciò camina ſenza dubbio, quando ſi tratta di contratto ſo-
26 pra beneficij, ò altre materie eccleſiaſtiche; Mà quando ſiano materie profane, & indifferenti, ciò camina quando egli voglia valerſi della libertà naturale, e non voglia ſtar' ſoggetto à queſta legge; Mà non già quando l' allegaſſe à ſuo fauore à forma di priuilegio, mentre il chericato non toglie li fauori, e li priuilegij naturali, ne deue pregiudicargli, e rendere il chierico di peggior condizione d' ogn' altro di quel luogo. E

E
Nelli diſc.22.e 143.del libro 6 della Dote.

Si ſuol dare vn' altra limitazione, quando il minore contraeſſe con la Chieſa, ò con la cauſa pia oueramente con perſona eccleſiaſtica; Però queſta
27 limitazione camina, quando il contratto fuſſe per il motiuo di pietà, ò della ſpiritualità; come per eſempio donando, oueramente aſſegnando beni per celebrazione di meſſe, ò di anniuerſarij, ouero per far opere pie, &c. Mà non già quando ſi faceſſe

vn

vn contratto con la Chiesa in ragione correspettiua; Come per esempio, se la Chiesa, ouero il suo amministratore desse al minore à cēso il suo denaro, ò facesse seco vn'altro contratto veramente correspettiuo, e profano, in maniera che non vi fosse il motiuo della pietà, ò della religione, mentre in tal caso le Chiese, ò le persone ecclesiastiche non hanno priuilegio alcuno. F

F *Nel disc. 32. di questo titolo, & nel disc. 8. del miscellaneo ecclesiastico nel libro 14.*

E se bene si può dire, che essendo le Chiese, ò le persone ecclesiastiche esenti da quella legge laicale, la quale annulla li contratti dè minori, quando non abbiano la forma da lei prescritta, non debba auersene ragione alcuna; Tuttauia è più probabile, & più comunemente riceuuto, che possa il Principe, ò vn'altro superiore secolare, inabilitare la persona del suo suddito, à non contrarre, ò in altro modo à disporre del suo, senza certa forma con chi si sia, mentre nō è esercitare la giurisdizione con l'esente, mà togliere al suo suddito quella facoltà, che gli dà la legge positiua ciuile, la quale da lui si puole riuocare, ò restringere. G

G *Nel d. dis. 8. del Miscellaneo ecclesiastico, e nel disc. 143. del libro 6. della dote, & altroue.*

Bensì che per alcuni si suole caminare con vna certa distinzione, cioè che se la Chiesa, ò la persona ecclesiastica, ò altra qualsiuoglia non suddita al legislatore, facendo la persona d'attore, molestasse il minore in vigore del contratto fatto contro la forma della legge del suo superiore; Et in tal caso, possa bene il giudice secolare annullare il contrat-

to,

to, & assoluere il suo suddito per l'osseruanza delle sue leggi; Mà all'incontro, se la Chiesa,ò la persona ecclesiastica fosse molestata dal laico minore, ouero in altro modo inabilitato per la retrattazione dell'atto già effettuato auanti il suo giudice ecclesiastico, che in tal caso questo giudice ecclesiastico non fosse tenuto à seguitare la legge laicale, mẽtre in tal maniera la legge farebbe la sua operazione contro il non suddito; Come per esempio,se vn minore vendesse la sua robba ad vna Chiesa, ò ad vn altra persona ecclesiastica,e che il cõtratto abbia il suo effetto con la tradizione della robba,e col pagamento del prezzo, e che dopò qualche tempo, il minore,ò altro per lui,pretendẽdo che l'atto della vendita sia nullo come fatto contro la forma della legge laicale,volesse retrattarlo, e ricuperare la cosa venduta, intentando sopra ciò vn giudizio cõtro la Chiesa,ò la persona ecclesiastica possieditrice auanti il suo giudice ecclesiastico,che in tal caso nõ si debba auere alcuna ragione della legge laicale, mentre così la legge laicale esercitarebbe la sua autorità, ouero farebbe la sua operazione contro il non suddito, siche questo caso viene stimato molto diuerso dall'altro,nel quale si nega al non suddito l'azione, & il suo officio, liberando il suddito proprio; Tuttauia all'incontro vi si può cõsiderare, ch'essẽdo l'atto nullo da principio per difetto della podestà di quello il quale hà fatto l'alienazione,
non

non si è tolto il dominio all'alienante, il quale per ciò ricupera il suo di mano dell'occupatore; Siche resta caso dubbio, e però nell'occorrenze si dourà ricorrere à professori, & à quel che se ne discorre nel Teatro. H

H
Nel d. disc. 8. del miscellan. ecclesi. e nel suo supplemento.

Credono parimente molti, ch'essendo questo priuilegio dato à minori, non debba auer luogo 28 nelli contratti, che si facessero con altri minori, ò con altri simili priuilegiati, per la ragione della conquassazione dè priuilegij trà gli egualmēte priuilegiati; Mà con ragione questa opinione trà moderni è più comunemente reprouata, atteso che caminando anche con la sudetta regola della conquassazione dè priuilegij, si stima migliore la condizione del reo, il quale tratta del maggior danno; Et ancora (e più à proposito) che questo veramēte non sia vn priuilegio, mà che sia vna dichiarazione dell'inabilità della persona, fondata nella ragione naturale del giudizio imperfetto, ò almeno non totalmente maturo. I

I
Nel disc. 33. di questo titolo.

E perche frequentemente occorre, che li minori contraendo, si asseriscano maggiori, ben che veramente non siano tali; Quindi suol nascere il 29 dubbio, se questa asserzione sia sufficiente, ò nò; Et ancorche li Dottori in ciò s'intrichino di mala maniera con la solita varietà dell'opinioni, & alcuni cerchino di conciliarle, cō la distinzione di più casi; e se, e per parte di chi vi concorra il dolo, ò pure

quando per parte di niuno; Come ancora se il difetto venga dalla legge comune, ouero dalli statuti, con altre cabale, & intricamenti soliti; Tuttauia si crede più probabile, che si debba caminare cõ l'istessa distinzione, ò regola accennata nel capitolo precedente, trattando dè figliuoli di fameglia, li quali si asseriscono padri di fameglia, e di sua libertà, cioè che il tutto dipēda dalla buona, ò dalla mala fede de contraenti respettiuamente, e se l'altro contraente abbia auuto, ò nò giusto motiuo di credere à quella asserzione; Che però si dourà dire, che sia vna questione più tosto di fatto che di legge, da decidersi col prudente, e ben regolato arbitrio del giudice, secondo le circostanze particolari di ciascun caso, senza che vi si possa dare vna regola generale, applicabile ad ogni caso. L

L
Nelli disc. 29. e 37. di questo titolo.

Con maggior frequenza si sentono nel foro le 30 questioni sopra la ratificazione di questi contratti, ancorche siano malamēte fatti, quãdo il minore essendo fatto maggiore abbia per qualche tēpo notabile continuato nella sua osseruanza, e molto più quando in vita non l'abbia mai impugnato, siche s'impugni dall'erede, oueramente da vn terzo interessato; Et ancorche appresso gli antichi, caminando con alcune regole generali della ragion comune, si stimasse più vero, che l'osseruanza dopò fatto maggiore, ne cagioni la reualidazione; Tuttauia oggidì è più comunemente riceuuto, che per

tal'

tal'effetto si ricerca vna sciẽza certa, così nel fatto, come nella legge, della nullità, in maniera che apparisca d'vna volõtà certa, e determinata di approuare l'atto, che già si sappia d'essere inualido, che però rare volte ciò si riduce alla pratica, & è questione parimente da decidersi con le circostanze del fatto. M

M Nelli disc. 28, e 36. di questo titolo.

In termini di legge comune, la nullità dell'alienazione, ò del contratto fatto dal minore, secondo la più riceuuta opinione, non è allegabile dal terzo, nella maniera ch'è allegabile quando prouẽga dallo statuto particolare, il quale abbia il decreto annullatiuo; Per la ragione della differenza che la legge comune, non porta la formale nullità, mà solamẽte dà la facoltà di annullare, ò di rescindere l'atto quando il minore se ne dichiari, in maniera che sia cosa, la quale dipenda dall'animo, che però non si possa spiegare dal terzo; Et in tanto che ciò segue l'atto si dice d'essere in vn stato implicito di validità; Mà nell'altro caso l'atto si dice nullo da principio, come irritato dalla legge particolare, nell'istesso istante che si faccia, siche non entra la sodetta ragione, che sino alla dichiarazione dell'animo, sia in stato implicito di validità. N

31

N Nel disc. 37. di questo titolo, & in altri.

Sopra il priuilegio della dote, e se per essa si possa obligare, ò in altro modo possa contrarre il minore, si è discorso nel titolo precedente della dote, doue si puol vedere per non ripetere più volte l'istesse cose.

32

E finalmente non mancano dè Dottori, li quali vogliono, che quando il minore sia già Dottore in legge, abbia l'abilità di contrarre, non ostante la 33 minor età; Però oggidì in pratica ciò non è riceuuto, e particolarmēte in Italia, mentre il dottorato si è reso tanto facile, che si ottiene anche da coloro, li quali ne meno intendano la lingua latina, non che siano ben versati nelle leggi, conforme si è accennato nella materia delle preminenze nel libro terzo; Et ancora perche, quanto più le persone sono studiose, & applicate alle lettere, tanto meno sanno il fatto loro, & applicano poco alla materia economica in ogni età, maggiormente in questa giouenile; Bensì che se le circostanze particolari del fatto, portassero, che vi si adattasse la ragione, alla quale li Dottori antichi appoggiano questa proposizione, dourebbe applicaruisi quell'istessa limitazione, che di sopra si è data nel mercante, ò in vn'altro publico negoziante. O

O Nel disc. 30. di questo titolo.

Dell'altre cose concernenti la materia dè minori, si puol vedere nel Teatro, non essendo facile, senza qualche confusione, l'accennare tutte le minuzie; E se n'accennano ancora alcune cose in questo medesimo libro nel titolo seguente dè tutori, e curatori; Come anche si adattano quelle cose, le quali in termini dè statuti si dicono delle donne, anzi tanto più.

CA-

CAPITOLO VNDECIMO.

Delle Alienazioni, e dè contratti delle donne.

SOMMARIO.

1 *LE donne maggiori per legge comune possono fare ogni contratto.*
2 *Non possono alienare il fondo dotale, nè meno obligarsi per il marito.*
3 *L'vna, e l'altra proibizione cessa per il giuramento.*
4 *Mà non già quando resti indotata.*
5 *Qual differenza si scorga tra il sesso feminino, & il mascolino.*
6 *Degli statuti sopra le donne.*
7 *Dell'Egidiana, e della Carpense.*
8 *Della legge del Regno di Napoli sopra il Velleiano.*
9 *Tutto quel che in caso de statuti si è detto nelli minori, camina nelle donne.*
10 *Qual differenza vi si scorga.*

CAP.

CAP. XI.

1 Oco reſta da diſcorrere in queſto capitolo,circa le alienazioni,e gli obli- ghi, ò altri contratti delle donne maggiori di età, mentre quando ſiano minori, cadono ſotto quel che ſi è diſcorſo nel capitolo antecedente; Mà quando ſiano maggiori; Parlando per diſpoſizione della legge ciuile, ò canonica, non ſi ſcorge differenza alcuna tra gli vuomini, e le donne maggiori, dandoſi,all'vno, & all'altro ſeſſo egualmente l'iſteſſa liberta di diſporre del ſuo.

In due caſi però, la legge ciuile induce la proibizione nelle donne ancorche maggiori; Cioè nel- 2 l'alienazione del fondo dotale per la legge Giulia; E nell'obligo che ſi faceſſe per il marito,per quella legge, che ſi dice del Velleiano; Bensì che l'vna, e l'altra proibizione oggidì in pratica hãno quaſi dell' ideale per l'iſteſſa ragione accennata nè minori, e 3 nelli figliuoli di fameglia,& anche nell'iſteſſe donne nel libro antecedente della dote; Cioè ch'eſſendoſi introdotto per ſtile di mettere quaſi in ogni contratto il giuramẽto, queſto fà ceſſare ogni proibizione della legge poſitiua; Eccetto ſe foſſe con-

trat-

4 tratto tale, per il quale si potesse dire, che la donna restasse indotata, conforme si discorre nel sudetto libro antecedente della dote.

Che però caminando con i sudetti termini della ragion comune, pare che non si scorga altra differenza trà il sesso mascolino, & il feminino, se nō 5 qualche maggiore facilità circa la proua del dolo, ò veramente della forza, e della concussione, per la maggior debolezza, ò fragilità di questo sesso, mentre posta questa proua sufficiente, il vizio del consenso non libero, ò non sincero, così camina nelle donne, come negli vomini.

Si restringono dunque tutte le questioni agli statuti, ò ad altre leggi municipali, che (eccettuatone il Regno di Napoli) sono quasi in ogni luogo del 6 restante dell'Italia, e per il più trattano egualmente li minori, e le donne, con qualche differenza; Conforme particolarmente si scorge in Roma, che vno Statuto tratta di tutte due, & vn'altro desidera qualche solennità di più nell'alienazione de stabili dè minori, che nelle donne. A

A *Nel disc. 28. di questo titolo, e nelli discorsi 31 e seguenti delle donne.*

Vna certa legge generale dello Stato Ecclesiasti- 7 co, la quale si chiama l'Egidiana, à chi legge tutto il suo tenore, parerà che tratti di minori, e delle dōne egualmente; Mà in effetto è ineguale; Atteso che la prima parte, è vna Costituzione fatta dal Cardinal Egidio Albornozzo Legato in Italia per la Sede Apostolica, in tempo che questa risiedeua in Auigno-

gnone, e questa è quella, la quale è stata confermata, & ampliata dalli Sommi Pontefici, Sisto Quarto, e Paolo Terzo, che tratta di minori solamente; Mà l'altra parte, la quale parla delle donne, è del Cardinale di Carpi, il quale fù Legato della sola prouincia della Marca, e non hà la sudetta confermazione, & estensione, che però non hà luogo fuori della detta prouincia.

Nel Regno però sudetto di Napoli, si camina con la ragion comune, eccetto, per gli oblighi, e per i contratti fatti per li mariti, nelli quali, per vna prammatica, la quale si dice del Velleiano, e presume i contratti dolosi, ò meticolosi, si toglie anche indirettamente la forza al giuramento.

8

Che però in tutto quello, che riguarda gli statuti, ò le leggi particolari, per sfuggire quanto sia possibile il male necessario di questa facoltà, di ripetere più volte le medesime cose, tutto quello che si è detto nel capitolo antecedēte dè minori, si adatta al presente delle donne; Eccettuādone alcuni casi, nelli quali vi si scorge differenza, come per esempio circa la maggior libertà, che abbia la donna d' obligarsi per causa di dote più di quel che s'abbia dal minore, conforme si discorre nel libro antecedente della dote; Oueramēte circa quell'obligo, che faccia la dōna per liberare il marito, ò li figli da trauagli, ò pure per qualche onoreuolezza, secondo i casi, delli quali si tratta nel Teatro. B

9

B
Nell'accennati discorsi 31. & seguenti di questo titolo.

Et

Et ancora circa la caufa, attefo che fe vna donna, fenza fofpetto d'inganno, ò di forza dica di volere donare alcune fue robbe, e ragioni, e per confeguenza fare vn atto di fua natura dannofo, e pregiudiziale; Ogni volta che refti prouifta, in maniera che non fi poffa dire, che rimanga indotata, non fi potrà proibire, nè dal giudice, nè da parenti, nè dal curatore deputato fe gli potrà negare il confenfo, doppo che l'auranno bene ammonita, & inftrutta; attefo che effendo padrona del fuo, e di farne quel che vuole, le folennità fono introdotte per riparare agl'inganni, & alle feduzioni, mà non già quando la volontà fia fincera, e determinata; Che all'incontro ad vn minore fi puol negare, e dirfegli che fi faccia maggiore, e che dopoi doni, mẽtre vn giouanotto in quell'età non sà quello che fi faccia, e non è folito ftimare la robba, in maniera che può dirfi, che vi fia qualche imperfezione naturale dell'intelletto.

10

Che però quefti ftatuti, ò leggi particolari deuono effer più largamente interpretati quando fi tratta di minori, che quando fi tratta di donne, per la ragion della differenza, che nel primo cafo fono conformi alla legge comune, mà nel fecondo fono contrarij.

CAPITOLO XII.

Dell' alienazioni, e dè contratti de Pazzi, e de Prodigi.

SOMMARIO.

1 LI pazzi, ò li fatui non possono far contratti.
2 Quando vno si dica pazzo, ò fatuo.
3 Della differenza trà le vltime volontà, e li contratti.
4 Delli prodigi.
5 Se la prodigalità sia impedimento della legge di natura, ò positiua.
6 Quando vno si dica esser prodigo.
7 Se quale sia viziomaggiore l'auarizia, ò la prodigalità

CAP.

CAP. XII.

1 NEl primo genere delle ſudette perſone, cioè delli pazzi, ò ſia pazzia furioſa, ò ſia ſtolida ogni volta che l' infermità della mente, ſia tale, che anche in vna perſona d' età perfetta impediſca l' vſo della ragione, non cade dubbio alcuno, mentre eſſendo il contratto vna coſa, la quale dipende dal conſenſo, non ſi puol verificare, ſe non quando queſto vi ſia mentre, ſe à queſto genere di perſone ſi nega di far teſtamento, ò vn' altra vltima volõtà, che ſi ſtima di molto minor pregiudizio per la reuocabilità; & anche perche il ſuo effetto ſiegue dopò che la perſona ſia già morta, ſiche niente gl'importa l'auere, ò nõ auere quella robba, molto più deue ciò caminare nell' alienazioni; e ne contratti trà viui; Mà perche ſenza queſti non facilmente ſi puol menare la vita ciuile; Però la legge hà ſupplito à queſto mancamento, con dare il curatore, nella maniera che ne pupilli hà fatto, conforme ſi diſcorre nel titolo ſeguente di queſto medeſimo libro, de Tutori, e de Curatori.

2 Le queſtioni dunque, coſi in queſta materia dell' alienazioni, e dè contratti, come ancora nell' altra

de testamenti, e dell'altre vltime volontà, delle quali si tratta nel libro nono, riguardano più tosto il fatto che la legge, cioè se e quãdo vi sia questa imperfezione, ò nò; Mà perche di ciò si parla più di proposito nel sudetto libro nono, stante che in occasione, dell' vltime volõtà più frequẽtemẽte occorre di ciò trattare; Però si potrà iui vedere quelche se ne discorre, non potendosi in questa materia dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre la decisione dipende dalle circostanze di ciascun caso in particolare, dà considerarsi col sauio, e ben regolato arbitrio del giudice.

Bensì che à regolare questo arbitrio, si scorge qualche differenza considerabile trà l' vltime volonta, e gli atti trà viui; Attesoche per la prima specie vi bisogna vna proua più concludente, 3 nè ogni debolezza d' intelletto, ò poca perfezione di giudizio basta à rendere la persona intestabile, mà ciò basterà nè contratti, secondo la differenza che si vede nelli minori, e nelle donne, che à testare non patiscano quella proibizione che patiscano nel contraere.

Per quelche poi spetta alli prodigi; Ancorche la prodigalità sia stimata vna specie di pazzia, non è però vna formale infermità di mente, mà più tosto 4 vn'alterazione, dell'intelletto, ò vna pouertà di prudẽza; Tuttauia dalla legge sono anche li prodigi inabilitati à fare gli atti trà viui, e nõ le vltime volontà,

tà; Attesoche se bene nõ mãcano dè coloro li quali negano à prodigi anche la facoltà di testare, nondimeno il contrario è più vero, per la suddetta ragione, che per la reuocabilità, e per seguirne l' effetto dopò che la persona sia annientata, l'atto non si stima pregiudiziale à quello che lo fà; Bési che la qualità di essere prodigo, e per conseguenza di giudizio non totalmente perfetto; Come ancora quella di qualche debolezza d' intelletto, deue auersi in considerazione anche nell'vltime volontà, quando queste siano poco bene regolateà fauore degli estranei in esclusione de suoi, per la maggior facilità della seduzione ò inganno, conforme si discorre nel sudetto libro nono.

Cade in questa materia dè prodigi la disputa, se la proibizione di alienare, ò di contrarre senza, 5 la forma prescritta dalla legge, cioè col decreto, del giudice, e l'con autorità del curatore, nasca solamente dalla legge positiua, oueramente da quella di natura; E ciòper la molto cõsiderabile ragione di differenza, che quando sia stimato defetto naturale, il giuramento non lo supplisce, come sarebbe quando nascesse dalla sola proibizione della legge positiua; Mà è più comunemente riceuuto, che sia defetto naturale, e per conseguenza che il giuramento non 6 operi.

Le maggiori questioni dunque in questo proposito sono più di fatto, che di legge, cioè sopra la

veri-

verificazione di questa qualità di prodigo, quando sia tale che gli sia interdetta l' amininistrazione, in maniera che li contratti restino inualidi; Et in ciò li Giuristi s' intrigano molto con la solita varietà dell' opinioni, cosi circa la competenza del giudice, il quale abbia interdetta l' amministrazione; Come ancora circa la cognizione della causa, e sopra la validità del processo; Et anche circa la retrotrazione, cioè se ciò annulli li contratti fatti prima; Mà in ciò non si puó dare vna regola cetra, e generale, dipendendo in gran parte dalle circostanze del fatto, e da varie distinzioni, siche in occorrenza si dourà vedere quelche se nè discorre nel Teatro, e si dourà ricorrere alli professori, non essendo facile moralizare il tutto per capacità dè non professori. A

A — Di questa materia de prodigi si tratta in questo titolo nel disc. 36. e nel tit de testamenti.

Si suol disputare ancora quel'problema, se e qual sia maggior vizio, l' auarizia, ò la prodigalità; E se bene alcuni discorrendo in astratto, stimano che sia vizio maggiore l' auarizia, per la ragione, che si allontana maggiormente dalla virtù della liberalità; Nondimeno per la pratica viene stimata più vera l' opinione contraria, attesoche la prodigalità si allontana maggiormente dall'altra virtù della prudenza, la quale è maggiore per il bene della Republica alla quale i prodigi sono più pregiudiziali.

CA-

CAPITOLO XIII.

Dell'altre persone, le quali ſono proibite di fare dell'alięnazioni, e degli altri contratti, coſi nella proibizione attiua; come nella paſſiua.

SOMMARIO.

1 *DEll' altre perſone proibite contrarre.*
2 *Dell' alienazione proibita del patrimonio eccleſiaſtico.*
3 *Della proibizione de beneficiati.*
4 *Di quella dè regolari profeſſori.*
5 *Delli contratti proibiti al carcerato, ouero al ſuddito, & altro.*
6 *Dell'altre ſpecie di proibizione.*

CAP.

CAP. XIII.

1 OLTRE le persone accennate nelli capitoli antecedenti, le quali siano proibite di fare l'alienazioni, e gli altti contratti; Et anche la proibizione attiua, e passiuà respettiuamente accennate nel titolo antecedente delle donazioni trà il marito, e la moglie, il padre & il figlio, e trà li concubini, conforme iui si discorre; E' l' altra proibizione nel medesimo titolo accennata dell' alienazione, ò retrocessione della donazione fatta per contemplazione del matrimonio.

2 Vi è ancora quella proibizione, che hà il cherico secolare ordinato à gli ordini sacri al titolo del patrimonio, quando non sia prouisto altronde, per quanto però concerna il suo matenimento congruo, con le dichiarazioni accennate nel Teatro in questo medesimo titolo, & anche nel libro seguente del credito e del debito A;

A *Nel disc. 38. di questo titolo.*

3 Oueramente sono le alienazioni, ò altre dispsizioni trà viui, le quali sono proibite alli chierici secolari dè i beni acquistati dalli beneficij ecclè-

clesiastici, quando siano infermi, ò che in altro modo per atto frà viui si faccia per fraudare la proibizione di disporre in morte in pregiudizio della Chiesa, ouero della Camera, conforme si discorre nel libro duodecimo delli Beneficij.

E molto più sono proibite l'alienazioni, e gli altri contratti fatti da Regolari professi, mentre questi sono incapaci di auere della robba inparticolare, e conseguentemente molto più sono incapaci di disporre, con alcune dichiarazioni accennate nel libro decimo quarto delli Regolari. 4

Sono anche proibiti li contratti; Trà il suddito & il superiore; Trà il Giudice, & il litigante, ò il Reo; Come ancora trà il carcerato ingiustamente, e quello ad istanza del quale per sua opera sia seguita la carcerazione ingiusta; E quelli delle robbe litigiose, ò che in alcune parti per le leggi particolari sono proibiti con forastieri, ouero con, le persone le quali non abbiano certe qualità; Oltre quelle proibizioni, le quali si sono accennate per natura delle robbe nel libro primo de feudi, nel secondo dè Regali, nel quarto dell' enfiteusi, e nel decimo dè fidecommissi, mà in ciascun caso delli suddetti, cadendo molte ispezioni e distinzioni, non possono daruisi regole certe per la capacità d' ognuno, & il di- 5 6

ſtinguere tutti li caſi, con le loro dichiarazioni, portarebbe ſeco qualche noioſa digreſſione, non ſenza confuſione; Che però in occorrenza biſognerà ricorrere à profeſſori, & anche à quelche ſe ne diſcorre nel teatro.

B

B *De carcerati nel diſc 41 e 42. di queſto tit. e con i foraſtieri nel diſc. 149. del lib 6. della Dote e nel diſc 39. di queſto tit. & altroue.*

* * *

CA-

CAPITOLO XIV.

Di alcuni contratti, della validità dè quali si suol dubitare, Cioè delle spõsioni, e delle scommesse, ò dè lotti; E delli stocchi, e delle ciuanze; E delli contratti per causa di giuoco.

SOMMARIO.

1 *DElle scommesse sopra l' assedio di qualche piazza.*
2 *Non vale se à quel tempo la piazza sia resa, ouero abbia capitolato.*
3 *Delle scommesse sopra l' elezione del Papa, ò sopra le promozioni dè Cardinali.*
4 *Delli contratti à moglie.*
5 *Delli lotti, ò beneficiate.*
6 *Del lotto sopra l' entrade publiche.*
7 *Delle risse.*
8 *Delle beneficiate come specie del giuoco del piribis, è dell' auca.*
9 *Questi giuochi sono proibiti.*
10 *Del Lotto di Genoua.*

11 *Li contratti & obli̇ghi per cauſa di giuoco non tengono.*

12 *Delli giuochi degli ſcacchi, ò dell' ombre.*

13 *Il giocar' à credito è proibito.*

CAP. XIV.

OLTI contratti vi ſono, ſopra la validità dè quali occorre dubitare, per la loro natura, ancorche ſiano fatti da perſone, le quali per altro ſiano abili, & abbiano la libera diſpoſizio ne del loro auere; Come particolarmente ſono quelli contratti, che legalmente ſi dicono ſponſioni, & in noſtra lingua Italiana diciamo ſcommeſſe, ouero lotti.

Queſta ſorte di contratti ſono di più ſorte; Vna cioe che ſi faccia la ſcommeſſa ſopra vna coſa totalmente euentuale, e dependente dal caſo, come particolarmente inſegna la pratica frequente nell' aſſedio, di qualche piazza, e coſe ſimili; Et in queſto caſo, per ordinario non cade dubbio ſopra la validità del contratto in generale, ouero in aſtratto, mà ſolamente ſopra il modo, ò pure ſopra il tẽpo che ſi ſia fatta; Atteſoche, ſe per eſempio ſi faccia la ſcommeſſa ſopra l' eſito dell' aſſedio di

vna

vna piazza, la quale in quel tempo già si fusse resa, ouero che auesse capitolato di rendersi, non valerà 2 il contratto, con casi simili A; Bensì che in Roma, e nello Stato ecclesiastico, ciò è proibito per i bandimenti generali.

A
Nel disc. 48. di questo titolo.

Anticamente nō era proibito il fare delle scōmesse in sede vacante sopra l' elezione del nuouo Papa, ouero sopra le promozioni dè Cardinali, mà en- 3 traua l'istessa questione, se valea la scommessa, fatta in tempo, che fusse già seguita la creazione del Papa, ouero la promozione dè Cardinali; Ma oggidì queste scommesse non si posson più fare. B

B
Nel disc. 47. 48 di questo titolo.

Si dà ancora vna specie di sponsione, ò di scommessa, che per esempio Tizio dà à Sempronio cento scudi, con patto di restituirneli due, ò trè cento, quando pigliarà moglie, ò che aurà qualche dignità, e questo volgarmente si dice contratto à moglie; Et ancorche sopra la validità di questa 4 specie di contratto vi sia qualche varietà d' opinioni; Alcuni dubitandone per rispetto dell'vsura che possa essere sotto questo manto; Et altri per le fraudi che si possono fare alla libertà del matrimonio, ouero alla simonia, ò pure che gli astuti cerchino di fare questo contratto con chi abbia mano in Corte all' effetto d'ottenere le cariche, e le dignità, con le corruttele colorite da questo contratto; Nondimeno per vn cert' vso comune, stà riceuuta la sua validità, quando dalle circostanze del fatto non appa-

C
Nelli ſudetti diſcorſi 47. e 48. di queſto tit. e nel diſc. 36. dell Vſure.

riſca verificarſi queſte fraudi, per la poſſibilità, ò per li ſoſpetti, per li quali alcuni vogliono che queſto contratto ſia illecito, conforme ſi accenna nel Teatro. C

I lotti, li quali in alcuni paeſi ſi dicono beneficiate, ſono di più ſorti; Vna cioè che per l'autore, ò partitante del lotto, ſi metta inſieme vna quantità di robbe di diuerſi valori, e qualità, dandoſi il ſuo prezzo, del quale intieramente ſi rimborſi dà coloro, che ſecondo il numero, ò qualità delle bollette vogliono correr la fortuna, in maniera, che l'autore del giuoco nõ corra riſchio alcuno, mà l'incertezza dell' euento buono, ò cattiuo riguardi ſolamente quelli che comprino le bollette; Et in tal caſo queſta in ſoſtanza è vna compagnia di fortuna trà li molti compratori delle bollette, che vna rieſchi piena, e l'altra vota, e per conſeguenza non vi dourebbe eſſer motiuo di dubitare della ſua validità, mentre l'autore, ò partitante in ſoſtanza fà le parti di venditore di quelle robbe, e di loro cuſtode, & amminiſtratore, finche dalla fortuna ſe ne faccia la diuiſione trà li compratori; Tuttauia quaſi in ogni principato, e particolarmente in Roma, e nello Stato eccleſiaſtico, non ſi può ciò fare ſenza licenza de ſuperiori, acciò queſti vi aſſiſtano; E ciò per ouiare alle molte fraudi che vi ſi poſſono fare, coſi (e forſe con frequenza) dall'

dall' autore del lotto, valutando le robbe à prezzo molto alterato, ò cambiando dopoi le robbe ſpo-ſte; Come ancora da coloro, li quali come per vna ſpecie di compagnia comprano la fortuna, cioè nel modo di eſtrarre le bollette, che ad vno rieſca piena, & all' altro vuota, ouero ad vno migliore, & all' altro minore; A tal ſegno, che alle volte ha portato il caſo, che à perſone di qualche autorità ſon toccate appunto quelle coſe che eſſe deſiderauano; Mà queſta poſſibilità di fraude non deue rendere illecito il genere del cõtratto, mentre anche nelli teſtamẽti, & in tutti gl'iſtrumẽti, e contratti ſi può dare l' iſteſſa poſſibilità; Deue benſi caminaruiſi con molta circoſpezione, e riguardo.

Et ad imitazione di queſta ſpecie di lotto, in alcuni principati, per biſogni publici ſi è introdotto lo ſmaltimento à più alto prezzo di quelche per altro non facilmente ſi ſarebbe poſſuto ſmaltire.

6 Come ancora nelle priuate conuerſazioni, e particolarmente in quelle allegre che ſi fanno, come ſi ſuol dire col'guarnello, ò con la ſcuffia, le perſone accorte, ò per induſtria di ſmaltire à minuto à più caro prezzo le loro robbe di quelche vagliano, o-
7 uero per regalare la dama à ſpeſe de merlotti, hann' introdotto, & vſano le riffe, che vuol dire l'iſteſſo.

L' altra ſpecie di lotto è quello che ſi fà trà l'au-

tore

tore del lotto, e quelli, li quali vogliono comprar la fortuna, cioè che egli espone alcune robbe, alle quali pone alcuni segni parte suoi, e parte dè cõpratori, appunto come quel giuoco che si dice del piribis ouero dell' auca, allettando in tal modo li giouani inesperti, ouero le persone auide, con la speranza di far' vn gran guadagno con poco denaro, à buttargli il suo.

8 E questo contratto, (discorrendola in astratto), si deue stimare lecito, poiche contiene la compra, e vendita d' vn' incerta fortuna, appunto come la legge stima valida la compra del tiro della rete nel tẽpo che sia in mare, ò che sia per buttarsi; Mà perche in effetto il contratto è troppo lesiuo, e pregiudiziale al publico, con inganno euidente de compratori; Quindi segue che nella maggior parte dè luoghi ciò sia proibito, senza la licenza dè superiori, appunto, come sono proibiti li sudetti giochi del piribis, e dell'auca, ò simili, perche veramente vi è troppo gran suantaggio de compratori, nascendo la proibizione più tosto da ragione di buon gouerno, che da intrinseca infezione del contratto.

9 E l'altra specie di lotto è quello di Genoua vsato ogn'anno in Italia sopra l'estrazione delli Senatori, e degl'altri Magistrati di quella Republica, sopra di 10 che sogliono occorrere delle questioni, nõ già sopra la validità del cõtratto in generale, mà sopra alcuni

inci-

incidenti particolari sopra la variazione de nomi, ouero dal non essersi date le liste intiere, e fedeli conforme se ne accenna qualche cosa nel Teatro. D

D
Nelli detti discorsi 47. e 43. di questo titolo.

Resta però qualche occasione di merauigliarsi, che in vna Città così ricca d'ingegni eleuatissimi (à segno che nō mi è occorso praticare in altri paesi, in caualieri non professori della facoltà legale, così generalmente tanto gran capacità dè negozij) non vi sia stata persona, la quale applicasse à comporre sopra ciò vn trattatello particolare con la distinta notizia di tutte le sue leggi, stili, e condizioni, che veramente resta desiderabile, per ouiare ad ogni inconueniente; Con che però ciò seguisse con vn stile chiaro, e quãto più fusse possibile corrente, e piano; Attesoche, ò sia per l'acume di quell'ingegni, ouero per introduzione de maggiori di parlare troppo elegantemente, pare che ciò renda il parlare di quei scrittori nelle materie legali per altro dotti, il quanto oscuro.

Generalmente sono dalla legge reprouati tutti 11 quei contratti, & oblighi, li quali prouengano per causa di giuoco di dadi, e di carte, e di altri qualsivoglia; ancorche siano li contratti coloriti da altra causa, quando si proui, che prouengano da causa di giuoco; Attesoche negando la legge azione alcuna per quello che si debba conseguire per tal causa, & ãcorche nō si tratti di giuochi proibiti, siche quello che giuoca in credẽza, si espone à questo pericolo; Quin-

di ſiegue, che ſia proibito ogni altro contratto ſopra il debito, il quale prouenga da tal cauſa, acciò la proibizione della legge non reſti di vento.

E ſe bene alcuni ſoglionociò limitare nel giuoco dè 12 ſcacchi, ad imitazione potrebbe cadere l'iſteſſa limitazione nel giuoco delle boccie, & anche in quello dell'ombre, e ſimili, nelli quali principalmēte opera l'ingegno, & il ſapere, à ſegno che alcuni li ſtimano leciti anche à religioſi; Nondimeno queſta reſtrizione non camina all' effetto del quale ſi tratta; Atteſoche; Altro è il trattare, quali giuochi ſiano più illeciti, e quali meno, ò pure quali ſi debbano permettere, e tollerare, e quali nò; Et altro, è che non ſi debba 13 giuocare in credenza, e che giocandoſi nō ſi dia azione alcuna, per quelche ſi ſia vinto, mentre anche in queſti giuochi meno vizioſi, e tollerati, il giuocare à credito viene ſtimato ſempre dannabile, e pregiudiziale alla Republica, poiche molti non giocarebbono, ne s' impouerirebbono, quando non ſi poteſſe fare in altro modo che in contante.

E
Nel diſc. 49. di queſto tit. ſi tratta di tutto ciò in materia di giuoco.

E

* * *

CA-

CAPITOLO DECIMOQVINTO.

Dell'assecurazione delle naui, e delle nauigazioni, ouero delle mercanzie, e danari, & altre robbe.

SOMMARIO.

1 *Doue si tratti dell'assecurazioni nel Teatro.*
2 *Delle diuerse significazioni di questa parola* assecurazione, *e di quella publica.*
3 *Dell'assecurazione del creditore.*
4 *Dell'assecurazione nel contratto trino.*
5 *Qual sia l'assecurazione della quale quiui si tratta.*
6 *Del consolato del mare.*
7 *Di altri capitoli annessi al consolato.*
8 *Della deduzione dell'ottaua parte.*
9 *Della precedente stima delle merci.*
10 *Il primo requisito necessario è la vera esistenza delle merci.*
11 *Che sorte di proue vi bisogni.*
12 *Si proibisce la doppia assecurazione, il che si dichiara.*

13 *Quando si possa fare l'assecurazione anche doppo seguito il caso.*
14 *Mà ciò non si può fare nelle scommesse.*
15 *Quando si dica esserui la scienza verisimile.*
16 *Della certezza della naue, ò del viaggio, e della stretta natura dell'assecurazione.*
17 *Come si deuono giudicare le liti di assecurazione.*
18 *Non si può litigare se prima non si paga, mà poco si osserua.*
19 *Della proua del caso del naufragio.*
20 *Dell'illiquidità.*
21 *Qual prezzo si debba attendere.*
22 *Di altre questioni.*
23 *Della colpa del marinaro à danno di chi vada.*
24 *Della barattaria, che cosa importi.*
25 *Dell'altre colpe.*
26 *Dell'assecurazione del denaro.*

CAP. XV.

1
Ncorche il caso abbia portato, che nel Teatro questa materia di assecurazione, si sia trattata nel libro seguẽte del credito, e del debito; Tuttauia cade veramẽte più al proposito sotto questa materia dè cõtratti proibiti, ò sospetti, men-

tre

tre in molti casi viene stimato sospetto, quando si tratta di quel cõtratto, il quale secõdo l'vso comune di parlare viene sotto nome dell'assecurazione, ancorche in stretti termini legali, anche alcuni altri contratti vengano sotto questo istesso nome generale.

Atteso che pigliando questo vocabolo nella sua 2 larga significazione, si danno più sorte di assecurazioni; La prima, cioè quella che si dia in ragione di guerra, ouero in altra ragion publica ad inimici, ò ad infideli, ò pure à banditi, & ad altri inquisiti, ouero à debitori sospetti d'esser fatti prigioni; E questa, secondo li diuersi casi, ò stili, si dice saluocondotto, ò guidatico, ò saluaguardia, ò non grauetur, e questa specie non cade sotto la presente materia; Come anche batte nell'istesso quell'assecurazione, la quale si dà alli porti franchi, ouero ad alcune fiere, ò in altri luoghi; O pure quell'assecurazione che si dia per mezo degli ostaggi, con cose simili, e di ciò si dice qualche cosa nel libro secondo dè Regali.

L'altra assecurazione è quella, che si dà al credi- 3 tore dal debitore per sicurezza del debito per mezo delle serurtà, che legalmente si dicono fideiussori, ouero con i pegni, ò con le cedole bancarie; E ciò propriamente cade sotto la sudetta materia del credito, e del debito, nel libro seguente.

La terza specie dell'assecurazione è quella che si

consi-

confidera nel contratto trino, del quale si tratta nel
4 libro quinto dell'vsure, e parimente questa non cade nel presente titolo, mà nella sudetta materia dell'vsure, nella quale se n'è discorso.

Cade dunque sotto questo titolo quell'assecura-
5 zione, che si faccia delle naui, e di altri vascelli in vno, ò più viaggi di nauigazione, oueramente delle merci, ò delli denari, e dell'altre robbe che si trasportano da luogo à luogo.

E se bene si può dare questo contratto anche in quei denari, e robbe che si trasportano da luogo à luogo per terra, per il pericolo dè ladri, ò d'inimici, il che particolarmente si suole praticare nel denaro contante, che però è stato introdotto l'vso de cambij locali, conforme si accenna nel libro quinto nel titolo dè cambij; Nondimeno, regolando la materia dall'vso più frequente, di questa specie di assecurazione si tratta da Giuristi in occasione della nauigazione per mare, & anche per fiumi; E quindi nasce, che da coloro, li quali trattano di questa materia, vien'ella per lo più regolata cō certe leggi della nauigazione, che si dicono, il Consolato del mare.

Circa queste leggi, si deue primieramēte aùuertire,
6 che (conforme si è ancora accennato nel proemio), dopò il discioglimēto dell'Imperio Romano nell'Italia, & in altre parti occidentali dell'Europa, per le tante incursioni di barbare nazioni, per sei secoli in

circa,

circa, ſi viuea in queſte parti ſenza leggi comuni, ò generali, perilche ciaſcun luogo viuea con li ſuoi ſtatuti, e leggi,ò conſuetudini particolari; Mà perche in queſta materia della nauigazione,nõ ſi aueano leggi generali per tutta quella parte del Mondo la quale foſſe cõmunicabile, e di reciproco cõmercio, tanto neceſſario all'vſo dell'vmana vita ciuile; Quindi ſeguì, che furono da nauiganti fatti alcuni capitoli, li quali in diuerſi tempi furono accettati da tutte quelle nazioni, trà le quali era tal cõmercio;E particolarmente li Romani,con ſolenne giuramento nella Chieſa di S.Gio: Laterano le accettarono nell'anno 1075.; Come anche tra l'anno 1111, fino all'anno 1270, furono accettate da diuerſe nazioni, ſiche paſſarono in ſpecie di leggi comuni, nella materia marinareſca.

7 Mà perche nella moderna ſtãpa di queſte leggi, le quali ſono diſtribuite in 294. capitoli,vi ſi ſono anneſſe alcune ordinazioni di Barcellona, & altre prouiſioni; Quindi alcuni moderni, ſenza badare à queſta diſtinzione, con la ſolita ſciocchezza dè Prammatici, e dè Collettori di caminare alla cieca con quel che ritrouano ſcritto da vn'altro, ſtimando conſolato del mare tutto quel che ſia poſto in queſto libro,fermano per requiſito neceſſario della validità dell'aſſecurazione tutto quello che ſi diſpone nelle ſudette ordinazioni di Barcellona, e ſimili; Conforme particolarmente occorre nella deduzione

dell'

dell'ottaua parte, e nella valutazione delle robbe assecurate con cose simili; Mà ciò contiene vn'equiuoco troppo chiaro, mentre non si legge ordinato nel Consolato.

Che però quando la sudetta deduzione dell'ottaua parte, nõ sia in vso nel paese, del quale si tratta l'opinione che la stima necessaria non hà fondaméto alcuno, poiche sicome la legge non proibisce la securtà per tutto il debito, così non vi è ragione, la quale proibisca l'assecurazione di tutte le merci.

8

Come ancora, circa la precedente valutazione delle merci, nõ vi si scorge fondaméto alcuno, poiche si disputa tra Dottori, cõ qualche varietà d'opinioni circa il valore delle merci assecurate, quando sia fatto il caso del naufragio, cioè se si debba attendere il valore del luogo del carico, oueramẽte quello del luogo, al quale erano destinate, ò pure si debba tenere vna via di mezo; Et in ciò si deue molto deferire all'vso; Dunque non è necessaria l'antecedente valutazione, la quale prudentemente si suol fare, per togliere le liti; E l'istesso camina in tutte le altre cose ordinate nelle sudette leggi particolari di Barcellona, & altre simili.

9

Li requisiti dunque necessarij, oueramente sostanziali dell'assecurazione; Così per le dette leggi antiche del Cõsolato del mare, à tutti comune; Come ancora per le regole generali della legge comune sono.

Primieramente la vera, e la reale esistenza delle

merci

10 merci aſſecurate, eſpoſte al pericolo della nauigazione, nel traſporto da luogo à luogo, eſſẽdo queſte il ſubietto dell'aſſecurazione, che però vi ſi richiede la giuſtificazione col libro dello ſcriuano della naue, ò per quell'altre ſpecie di proua, che porti l'vſo dè negozianti; Per quella conuincente ragione, che le caſſe, oueramente le balle poſte nella naue ſi potrebbono empire di ſaſſi, ò di ſtracci, e di altre coſe vili, col ſupporle piene di drappi, e di altre coſe di gran valore, à proporzione del quale ſi paghi il premio dell'aſſecurazione, e che dopoi ſtudioſamente ſi potrebbe procurare, che ne ſegua il naufragio, per fare in tal modo vn' infame guadagno, ouero per dir meglio, vn furto sfacciato di cento per ſette, ò otto, ò diece che ſi ſiano dati di premio, come vna ſpecie d'eſca poſta nell'amo.

Benſì che non è praticabile vna proua certa, e 11 ben concludente, la quale eſcluda la poſſibiltà di queſta fraude, mentre le mercanzie ſi ſogliono accomodare nelle caſſe, oueramente nelle balle con molta diligenza, e con buon' ordine, in maniera che lo ſconuolgerle gli cagionarebbe vn pregiudizio notabile; Che però biſogna in ciò deferire alle polize di carico, & all'altre note, ſecondo l'vſo comune dè negozianti; Atteſo che ſe anche in occaſione della ſcaricatura, ò del tranſito per la paga delle dogane, ò di altre gabelle, le quali vanno regolate dal valore, non ſi pratica queſto ſconuol-

A
Nel libro secondo dè Regali nel disc.69.

gimento, molto più in questo caso. A

L'altro requisito è, che l'assecurazione sia vnica, 12 e non duplicata, ò in altro modo moltiplicata; Però sopra questo requisito alcuni sciocchi Prammatici, s'intricano con li soliti equiuoci, credendo che l'assecurazione dell'istesse robbe non si possa fare con più scritture, & in diuersi tempi, e luoghi; Mà ciò contiene vn chiaro errore, atteso che la proibizione della pluralità riguarda l'istesso effetto accennato nel requisito antecedẽte, cioè che non sia l'assecurazione maggiore del valore delle robbe, siche valendo queste mille scudi, si facciano più assecurazioni per due mila, mentre in tal caso entra l'istessa ragione, cioè che l'assecurato potrebbe studiosamente procurare il naufragio per il maggior guadagno; Et in questo caso entra la questione, se tutte l'assecurazioni siano nulle, ò pure se sia valida la prima fino al valore delle robbe, e che si annullino l'altre; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Mà si crede, che la decisione dipenda dalle circostanze del fatto, cioè se la prima assecurazione sia già stata fatta in stato legitimo, in maniera che sia perfetta, e che dopoi sia sopragionta l'occasione, ouero la cattiua volontà di farne vn' altra; Che in questo caso la prima resti ferma; E che all'incontro se da principio si sia preordinato tutto l'atto à fare vna doppia assecurazione, tutto l'atto sia infetto nella radice.

Il

Il terzo requisito è, che l'assecurazione sia fatta in tempo opportuno, cioè prima che verisimilmente si possa auere la notizia, che fosse seguito il caso del naufragio; Essendo comunemente riceuuto, che si possa fare anche dopò che la naue sia partita per il suo viaggio; Anzi anche dopò che già sia seguito il caso del naufragio, purche non se ne sia possuto auere la notizia; Che però se bene questo contratto dell'assecurazione pizzica molto di quello della sponsione, che in Italia diciamo scommessa, ouero lotto, perche si compra, e si vende la fortuna, con l'inegualità così notabile del prezzo, mentre per vn premio di cinque, ò sei per cento, più ò meno, si espone à pagarne cento, appunto come nel lotto; Nondimeno in questo differiscono, che l'assecurazione si può fare anche dopò seguito il caso, purche non se ne abbia la notizia, mà non si possa fare la scommessa, dopò che sia seguito il caso, ancorche non si sappia.

13

14

Sopra questa circostanza della notizia, sogliono cadere delle dispute, cioè se, e quando la notizia sia verisimile, ò nò, e se si debba attēdere il viaggio per terra, oueramente quello per mare; Mà realmente in ciò non si può dare vna certa regola, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

15

Alcuni desiderano per requisito, la certezza, ò la specificazione delle naui, ouero del loro genere,

quaſi che l'aſſecurazioni fatte ſopra le naui non ab-
16 bracciano le barche,ò le tartane,e coſe ſimili; Oue-
ro richiedono la certezza, & il modo del viaggio,
per la ſtrettiſſima natura di queſto contratto di do-
uerſi intendere nel caſo preciſo,e di nõ ſtenderſi da
caſo à caſo,anche ſe vi foſſe l'iſteſſa ragione, Tutta-
uia queſte, & altre circoſtanze ſimili, non riguar-
dano la validità del contratto in generale, mà più
toſto li patti, e le circoſtanze di ciaſcun caſo par-
ticolare, mentre ſe bene non è ſolito, però non è
proibito di farſi aſſicurare l'euento di vna mercan-
zia, ouunque ſi mandaſſe, e per qualſiuoglia ſorte
di nauilio.

Seguito che ſia il caſo del pericolo; Nelle piazze
mercantili di marina, nelle quali per il più ſi cami-
17 na alla mercantile,col parere, e col giudizio di pra-
tici negozianti, e non con le ſottigliezze di leggi-
ſti; Come in Italia fanno, per eſempio, Venezia,
Genoua, Fiorenza,e Liuorno,non ſi ſogliono ſen-
tire molto queſte liti nel foro giudiziario, mà le aſ-
ſecurazioni ſi pagano prõtamente; Però,(cõforme
ſi è ancora accennato nel libro quinto dè cambij)
nelle piazze,di Roma, di Napoli, di Palermo, e di
Meſſina, & altre ſimili, nelle quali in ciò ſi ſuole
caminare per via di giudizio forenſe auanti li Giu-
dici leggiſti, e per via d'Auocati, e di Procuratori,
e per lo più per via di quelli,à quali conuiene il no-
me antico di rabole forenſi, rare volte le aſſecura-

zioni

zioni ſi pagano pacificamente, eſſendo vizio, ò ſti-
le connaturale di coſtoro, li quali fanno la profeſ-
ſione di aſſecurare, il prendere molto volontieri il
premio dell'aſſecurazione, mà ſeguendo il caſo, cõ
eccezzioni già imparate à mente come vna ſpecie
di vna orazione cotidiana, di attaccarſi, come ſi di-
ce, agli ſpecchi, e di opporre infinite eccezioni, con
le quali ſi aſſumono longhiſſime, e diſpendioſe liti;
E quel ch'è peggio, auanti giudici, i quali non in-
tendono il negozio, nè ſanno che coſa ſia aſſecu-
razione, ſe non quanto, che con le ſpecie confuſiſ-
ſime lo trouano ſcritto, in maniera che ſarebbe
ſtato più eſpediente alli poueri aſſecurati, di non
eſſerſi fatto aſſecurare, mentre in tal maniera rice-
uono, come ſi ſuol dire, il mal' anno, e la mala
paſqua, cioè la perdita della mercanzia, & il dan-
no della lite, Che però reſta giuſto motiuo da me-
rauigliarſi come ſi troua negoziante, il quale ſi fac-
cia più aſſecurare.

E ſe bene, così dal Conſolato, come ancora dal
ſolito tenore delle polize di aſſecurazione, ſtà pro-
uiſto, che gli aſſecuratori non poſſano eſſere inteſi,
18 nè ammeſſi à litigare, ſe prima non pagano, e che
in dubbio ſi debba giudicare contro di loro; Non-
dimeno vna certa pratica moderna inſegna nella
Curia Romana, (poco lodeuolmente però) che
di ciò non ſi faccia conto alcuno; Et è coſa vera-
mente ridicola il vedere, & il ſentire dare dè ſenſi,

e del-

e delle interpretazioni sottilissime alle parole delle polise dell' assecurazione, oueramente al consolato, ò al processo fatto sopra il naufragio, come se i marinari, e li negozianti fussero eccellenti Giurisconsulti, ouero insigni Professori dell'vna, e l'altra grammatica della lingua latina, & Italiana, interpretando le parole, ouero le clausule, e le dizioni con le rigorose regole, e cō le significazioni legali, ò grammaticali, non badando che siano parole de negozianti, ò di marinari; Cosa veramente, la quale ragioneuolmente hà del disprezzeuole appresso li professori dell' altre lettere.

Occorrono dunque primieramente le dispute, sopra la proua del caso del naufragio, sopra la 19 quale il consolato hà prouisto, che bastino le proue sommarie con le deposizioni degl' istessi marinari, se non possono auersi altri, anche senza citazione di Parte e figura di giudizio, auanti il giudice, ouero auāti il Cōsole del primo luogo, nel quale si sia preso terra capace di questa funzione; Et ācora si è prouisto per la forma solita delle polize di assecurazione, che basti non auersi noua del naufragio dentro sei mesi dopò la partenza; Nondimeno, ciò non ostante, non mancano dè rampini, e delle cauillazioni sopra questa proua, e particolarmēte se si debbano citare le parti interessate, quando fussero iui presenti, ò vicine, cōforme si discorre nel Teatro, che

peró

però il tutto dipende dalle circoſtanze di ciaſcun caſo.

L'altro dubbio che ſi ſuol promuouere, conſiſte nella illiquidità, quando il naufragio non ſia 20 ſeguito del nauilio con tutte le mercanzie, mà in qualche parte, atteſoche quella parte che reſta, deue andare à beneficio degli aſſecuratori, li quali poſſono dire di voler compenſare il danno delle merci naufragate, ò deteriorate, con l' vtile di quelle che reſtano, e queſta illiquidità ſuol riuſcire in pratica pregiudiziale agli aſſecurati, conforme ſi accenna nel Teatro, poiche ſe bene ſi ſuol'il metter patto della renunzia all' incetta, e che queſta eccezione non debba oſtare, tuttauia ſi ſuole ancora attendere, mà non è coſa lodeuole.

Naſce ancora il dubbio, come di ſopra ſi è detto, circa la valutazione delle mercanzie, e dell' altre 21 robbe, cioè qual prezzo ſi debba attendere, e ſe ſi debba dedurre l' ottaua; Mà circa la deduzione dell' ottaua, ſi è detto di ſopra, che quando non ſia in vſo in quel luogo, non ſe ne deue tener conto, mentre non naſce dalla legge comune del cõſolato, mà da vna certa legge particolare di Barcellona; Oltre che oggidì è ſolito renunziaruiſi; E quãto prezzo, parimente la queſtione ſi ſuol toglier col' fatto, poiche per lo più ſi vſa prudentemente ſtabilirlo d' accordo da principio; Mà non ſtabilendolo la più probabile opinione pare che ſia, che ſi debba

atten-

attendere il luogo, al quale la mercanzia era desti-nata, fatte le douute defalcazioni delle spese, e dell' incertezza.

Molte volte nascono le questioni dall' alterare l' 22 espressione del nauilio, oueramente del luogo dell' imbarco, ò del modo del viaggiare, e per altre circostanze; Mà in ciò hà dell' impossibile il poterui dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, per quelche se ne accenna nel Teatro.

Le maggiori difficoltà sogliono cadere sopra la colpa del marinaro, oueramente del capitano della 23 naue, per la quale si pretenda, che le merci assecurate siano andate à male; Et in ciò, primieramente si deue ricorrere alle leggi del contratto, nel concorso delle quali cessano tutte le dispute dè Giuristi; Mà quando quelle cessino, ò che siano dubbie, in tal caso si deuouo distinguere le specie della colpa; Attesoche altro è quella, la quale venga dal dolo, e dalla malizia, ò machinazione positiua, la quale appresso li professori dell'arte marinaresca si dice barattaria; Et altro è quella colpa, la quale nasca da negligenza, ò da ignoranza, ò da altro difetto senza dolo, e malizia, positiuamente ordinata al caso.

24 Della prima specie, nõ sono tenuti gli assecuratori, quando espressamente non si dica; Maggiormente che per stile comune, in tutte le assecurazioni, &

anche

anche nelli cambij maritimi,la barattaria è ſolita eccettuarſi, che però le diſpute cadono ſopra l' applicazione, ouero ſopra la verificazione di queſta ſpecie di colpa, quando vi ſia, ò nò; E ſe bene ſopra ciò, al ſolito ſi ſcorge qualche varietà d' opinioni con l'incorſo de i ſoliti equiuoci,confondẽdo molti caſi dell' altra ſpecie di colpa doloſa; Nondimeno la verità pare che conſiſta in quelche più diſtintamente, ſi accenna nel Teatro; Cioè, che la barattaria ſia l'iſteſſo, che la ribaldaria, oueramente la furfanteria, da verificarſi, quãdo l'atto ſia preordinato al caſo, per rubbare le merci; Come per eſẽpio, quando il Capitano della naue ſe ne andaſſe nè paeſi d' infedeli, ò dè nemici, ò che metteſſe ſtudioſamente nella naue delle robbe proibite, acciò quella ſia, (come ſi dice) intercetta, con tutte le robbe che vi ſono dentro, con caſi ſimili.

L' altra ſpecie di colpa è quella, la quale non ſia ordinata al caſo, mà naſca da ignoranza, ò dà inauertenza, non gouernando, ò non cuſtodendo bene la naue, ò le merci, ouero mutando il douuto camino, ò pure per auidità di guadagno, mettendo nella naue delle robbe proibite ſenza pagare li douuti dritti, ò gabelle, con caſi ſimili; Et in tal caſo ſi diſtingue, ſe l' aſſecurazione ſia fatta à fauore dell' iſteſſo marinaro colpoſo, e debba andare à danno ſuo, e non degli aſſecuratori, mà ſe fuſſe

25

fatta à fauor d' altri, in tal caſo, ſi diſtingue, parimente, ſe gli aſſecurati ne abbiano dato la cura, e l' amministrazione all' iſteſſo marinaro, e parimente ſi debba dire l'iſteſſo, mà non già quando il marinaro abbia da fare le ſole parti della vettura, e di portare le robbe da luogo à luogo; Et in sõma, che nõ ſia prepoſto à quell' opera; Mà ſe vi fuſſe prepoſto vn' altro, il quale ſi ſuol dire il ſopracarico, e queſto fuſſe colpoſo in far l' offizio ſuo, perilche ſortiſſe il danno, in tal caſo parimente queſto ſarà dell' aſſecurato il quale l' hà prepoſto.

Altre queſtioni cadono ſopra queſta materia, mà è impoſſibile, ſenza noioſa digreſſione, e confuſione, l' eſaminare tutte le minuzie, che però nell' occorrenze conuerrà ricorrere alli profeſſori, & à quel che ſe ne diſcorre nel Teatro.

E perche alle volte ſi fà queſto contratto ſopra il denaro contante, e queſto propriamente è quel contratto, il qual' è conoſciuto dalle leggi ciuili de Romani, che ſi dice della pecunia traiettizia, però dalli profeſſori della marinareſca ſi dice ancora cambio maritimo, nell' iſteſſo modo che ſi dicono altri contratti di compagnia, ò in altro modo da Giuriſti eſplicati col termine di nautico fenore; Quindi con la ſolita confuſione dè caſi e determinazioni ſi pigliano nella materia degli equiuoci grandi, che

non

non è facile il disgifrarli per ì non professori; Che però nell' occorrenze si dourà ricorrere al Teatro, & à quelche se ne discorre nel libro quinto nel titolo dè cambij, trattando del cambio marittimo.

A

A

Di tutto ciò si parla nel lib.5. del Vsure nel disc.3. e nel lib. 8. del Credito, e del debito nell. discorsi 106. con più seguenti.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della transazione, ò concordia.

SOMMARIO.

1 *DElla significazione della parola transazione, e concordia, e delle diuerse specie.*
2 *Di qual transazione quì si tratti.*
3 *Non si dà in cosa non dubbia, e come vi si ricerchi la lite.*
4 *Quando si dia transazione senza lite.*
5 *Del requisito del reciproco comodo, ò rilasso.*
6 *Della lesione, che si dà nella transazione.*
7 *Quando la transazione obliglhi il successore.*
8 *Hà la via esecutiua.*
9 *Non si può impugnare se non si restituisce il riceuuto.*
10 *Non abbraccia se non le cose, che erano in lite, è quando abbracci l'altre cose.*
11 *Di vna specie di concordia senza lite.*

CAP. XVI.

1 Vesti due termini,ò vocaboli di transazione, e di concordia appresso li Giuristi, in stretto modo di parlar legale, significano l'istesso, e si stimano come sinonimi; Atteso che se bene il primo termine di transazione vsato dalla legge ciuile, è quello il quale più propriamente conuiene al contratto, del quale quiui si tratta, mentre il termine di concordia vsato dalla legge canonica, e più vago, e generale, stante che appresso li professori dell'vna, e dell'altra lingua, latina, & Italiana, abbraccia ogni specie d'accordo, e di conuenzione amoreuole, anche vna pace, ò reconciliazione,ò tregua; Nondimeno appresso li professori dell'vna, e dell'altra legge Ciuile, e Canonica, e nelli Tribunali, si sono confusi, e si adoprano promiscuamente, come sinonimi, e significano l'istesso.

In alcune parti d'Italia; e particolarmente nel Regno di Napoli, questo termine di transazione viene vsato ancora da Criminalisti, quando vn'inquisito di qualche delitto si transige, col pagare qualche somma di denaro, oueramente con l'an-

dare à ſeruire alla guerra, ò in altro modo ſimile; Mà veramente queſto è vn modo di parlare improprio, mentre in queſto caſo legalmente entra il termine di compoſizione.

La tranſazione dunque, ò la concordia, della quale ſi tratta in queſto capitolo, è quel contratto il quale ſi faccia trà li litiganti, ſopra la coſa, che ſia in lite, cioè, che ſtando ambedue incerti dell'euento buono, ò cattiuo della lite, e per conſeguenza, eſſendo ciaſcuno di loro nella ſperanza di vincere, e nel timore di perdere il tutto, con la ſentenza del Giudice; Quindi per liberarſi da queſto timore, e di mettere in ſicuro, qualche parte, ſi accordano trà loro, giudicando in tal modo da ſe ſteſſi la lite con la reciproca participazione della coſa, ch'era in lite, maggiore, ò minore, à proporzione delle maggiori, ò minori ragioni di ciaſcuno; E per tal' effetto la tranſazione ſi dice vna ſpecie di ſentenza, e di regiudicata.

2

Gli eſſenziali requiſiti però della tranſazione ſono due; Il primo cioè, la lite, ouero il timore di eſſa, ſopra vna coſa dubbia, poiche in coſe certe, e chiare, non cade tranſazione, ſiche la forza non ſtà nella formalità della lite attuale, mà nella ſoſtāza, che ſi tratti di coſa dubbia, e litigioſa, mentre poſſono bene ſtare aſſieme, che ſopra vna coſa chiara ſi affetti l'introduzione della lite attuale per

3

coone-

cooneſtare in tal modo il titolo della tranſazione; Et all'incõtro, che veramẽte la coſa ſia dubbia, e litigioſa, mà che le Parti per sfuggire l'impegno della lite, dalla quale naſcono le picche, non facili à ſopirſi, prudentemente cercano accordarſi, conuertendo à proprio comodo quel che aurebbono à buttare agli Auuocati, & à Procuratori, e Notari, & anco à regali dè Giudici, con altre ſpeſe, mentre trà li litiganti ſi ſcorge quella differenza, che quello il quale vince, reſta in camicia, e quello il quale perde reſta ignudo, ſiche ſi deue badare alla ſoſtanza della verità, e non alle formalità.

4

E ſecõdariamente, che vi ſia il comodo reciproco, dando, e reſpettiuamente rimettendo vna parte vicendeuolmente, cõ la conueniente proporzione come ſopra; Poiche quando ad vno dè litiganti ſi dia tutto quello, che dall'euento della lite potea ſperare, & all'altra parte non ſi dia coſa alcuna, in tal caſo ſi dirà vna tranſazione leonina; Oueramẽte non ſarà tranſazione, mà vna piena vittoria; Che però quello che vno ottiene, non ſi dice d'auerlo dall'altro per nuoua ragione, ò per nuouo titolo, mà per la ſua ragione propria, & antica, in tal modo confermata per via di vna remozione d'oſtacolo.

5

Bensì che douendoſi queſto reciproco rilaſso regolare dalla proporzione delle ragioni di ciaſcuno, ſi può bene dare il caſo, che tutta la robba la

qua-

quale ſia in lite reſti ad vno,e che all'altro collitigā-
te, per ſufficiente ricompenſa baſti la remiſſione
delli frutti decorſi, e delle ſpeſe della lite; Et in
ſomma il tutto dipende dalla proporzione delle ra-
gioni.

Per queſto riſpetto la Curia Romana tiene
6 per ferma l'opinione, (da molti però contradet-
ta) che anche in queſto contratto di tranſazione ſi
dia la leſione, ſecondo quei medeſimi termini, che
ſi dà nel contratto della compra, e della vendita,cō
regolare la leſione, non già dal prezzo,ò dal valore
naturale,& intrinſeco della robba,la qual'è in con-
trouerſia, mà valutando il dubbioſo ſucceſſo della
lite,il che ſi ſtima molto difficile à praticare,(ancor-
che in tempi moderni li Giudici ſe lo rendano fa-
cile ſecondo i caſi accennati nel Teatro.)

Le maggiori, e le più frequenti queſtioni, che
in queſta materia cadano, riguardano il caſo, che
7 la tranſazione venga impugnata da vn ſucceſſore
independente dal tranſigente; Come per eſempio
per la più frequente pratica, che il ſucceſſore di vn
fidecommiſſo, ò maggioraſco impugni la trāſazio-
ne fatta ſopra le robbe, ò le ragioni fidecommiſſa-
rie dall'erede grauato, ò dal predeceſſore fidecom-
miſſario; Il che parimente camina nelle robbe feu-
dali, & enfiteotiche.

Et in ciò,ancorche non manchino dè contradit-
tori,

tori, li quali indifferentemente credono, che tal ſucceſſore non ſia tenuto ſtare alla tranſazione fatta dal predeceſſore; Nondimeno la più comunemente riceuuta opinione, camina cō la diſtinzione, della buona, ò della mala fede accennata di ſopra, trattando dell'alienazioni di beni di Chieſe, & anche nel libro primo de feudi, e nel libro decimo dè fideicommiſſi, & altroue; E nell'iſteſſi luoghi ſi tratta, ſe la tranſazione ſia vna ſpecie di alienazione proibita per la neceſſità dell'aſſenſo.

Venēdo dunque la trāſazione ſtimata vna regiudicata, ne ſiegue che meriti la via eſecutiua, per la ſua oſſeruanza, e che caſſi, & eſtingua tutte le primiere azioni, e ragioni da non poterſi ſperimentare, ſe prima non viene tolta di mezo con la reſciſſione, ò con l'annullazione; Et hà per priuilegio, che non ſi poſſa impugnare ſenza reſtituire quel che per eſſa ſi ſia ottenuto; Ancorche li Giuriſti ſopra ciò abbiano ritrouato tanti rapini, e cauillazioni, che rendono quaſi queſta regola ideale.

8

9

Come ancora, non dandoſi ſe non in coſe dubbie, che ſiano in lite attuale, ouero abituale, ne ſiegue che nō abbracci ſe nō quelle coſe le quali erano in lite, ancorche vi cōcorra l'ampiezza delle parole, mentre queſte à ciò ſi reſtringono; E quando à tal' ampiezza conuenga dare quell'operazione, che li Giuriſti le ſogliono dare, ſenza che dalle Parti ſi

10

ſia

ſia ſognata, mentre per il più tal' ampiezza naſce dalla ſciocchezza dè Notari, copiando i loro formularij; Tuttauia il di più ſarà rimeſſo per via di donazione, e per altri motiui, mà non già ſi dirà tranſazione in queſta parte.

Che però per vedere, ſe la tranſazione abbraccia, ò nò, altre coſe fuori di quelle, le quali erano in lite, non ſi deue badare alla ſola formalità delle parole, mà alla ſoſtanza della verità, cioè ſe vi ſia cauſa che ciò veriſimilmente perſuada.

Si ſuole dare ancora vna ſpecie di trãſazione, ò di cõcordia pacifica ſenza lite attuale, nè abituale, cioè

11 quella che ſi faccia ſopra il futuro incerto euento, come vna ſpecie di lotto, ò di tiro di rete; Come per eſempio, Tizio è chiamato per fidecommiſſo ad vna eredità dopo morte di Sempronio viuente, ſiche vi ſia l'incertezza chi di loro debba ſopra-uiuere, in tal caſo ſi ſuol fare trà loro vn'accordo, il quale ſi ſuole eſplicare col termine di tranſazione, ò concordia, mà queſto è vn parlare improprio, conforme ſi accenna nella materia dè fideicommiſſi. A

A
Di tutte le coſe ſudette ſi diſcorre nel lib. 1. de feudi nelli diſcorſi 47, e 49. in queſto titolo, nel diſc. 1. e nel diſc. 50, nel lib. 10. de fidecommiſſi nelli diſc. 173. e ſeguenti, & altroue.

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO SETTIMO.

PARTE QVARTA.

DELLI TVTORI, E CVRATORI;

DELLI PROCVRATORI A' NEGOZII,

E degli altri Amministratori.

INDICE

DELLI CAPITOLI

DI QVESTA QVARTA PARTE.

DELLI TVTORI, &c.

CAPITOLO PRIMO.

DEL Tutore, e del Curatore.

CAP. II.

Delle ſolennità, che ſi deuono adempire dalli Tutori, e Curatori, e degli altri oblighi; Et anche delle differenze trà il Tutore, & il Curatore; E della pertinenza, ò remozione, ò ſcuſa, & altre coſe nella materia.

CAP. III.

Degli altri Amminiſtratori, così legali, come volontarij; E delli Procuratori à negozij, e ſimili.

Del

CAPITOLO PRIMO.

Del Tutore, e del Curatore.

SOMMARIO.

1 *PErche cauſa la legge hà dato il Tutore.*
2 *Si da principalmente alla perſona.*
3 *Delle trè ſorti di Tutori.*
4 *Qual ſia il teſtamentario, e della ſua podeſtà.*
5 *Qual ſia il legitimo, e quale il datiuo.*
6 *Quali perſone ſiano incapaci della tutela.*
7 *Dell'ordine della tutela legitima.*
8 *Del Curatore, che ſi dà al minore.*
9 *A' quali altre perſone ſi dà il Tutore ò Curatore.*

Non

CAP. I.

1 NON hauendo i putti l'vſo ſufficiente della ragione, ne potendo per ſe ſteſſi amminiſtrare il ſuo, quando che reſtino orfani di padre in tal'età; Quindi con molta ragione la legge vi hà prouiſto, con dargli il tutore, il quale poſſa fare tutto quello, che potrebbe far il putto, ſe fuſſe maggiore, col preſupporlo vn diligente, e prouido padre di fameglia.

2 Si dà il tutore principalmente alla perſona, e per conſeguenza al gouerno, & all'amminiſtrazione della robba, in maniera, che faccia parte di padre durante quell'età, la quale dalla legge ſi dice pupillare, & è ſtabilità nell'anno decimoquarto compito, prima del quale, dalla medeſima legge ſi preſume che non vi ſia giudizio ſufficiente al gouerno, & all'amminiſtrazione della ſua perſona, e delle ſue robbe; Che all'incontro il curatore ſi dà principalmente alla robba, e conſecutiuamente alla perſona.

Sono di tré ſpecie li tutori; Vno cioè, che ſi dice

ſi dice teſtamentario; L'altro che ſi dice legi-
3 timo; E l'altro che ſi dice datiuo.

Il teſtamentario è quello, il quale ſi deputa dal
4 padre del pupillo, ilqual fuſſe in ſua podeſtà, ſiche alla madre, & agli altri maggiori, nelli quali non ſi verifica queſta podeſtà, non ſi concede tal facoltà; Bensì che quando la madre, oueramente vn'altro maggiore nomina il tutore, farà ſempre bene il giudice à deputare quel medeſimo, ſeguendo il ſenſo di quella perſona laquale laſcia erede il pupillo.

Il legitimo é quello, al quale la tutela ſia douuta per cauſa della maggiore proſſimità di
4 ſangue, quando il padre del pupillo non abbia prouiſto.

Et il datiuo è quello il quale ſi dia dal giudice, quando non vi ſiano parenti idonei, oue-
5 ramente, che mancaſſe il teſtamentario, ò che per l'impedimento di queſto, conuenga deputare vn'altro tutore prouiſionalmente.

Della tutela ſono capaci ſolamente le perſone libere, e le maggiori d'età, che però ne
6 ſono incapaci li minori, e li ſerui, e gneralmente ne ſono incapaci le donne mà dalla legge più moderna, ſono ſtate abilitate la madre, e l'auia; Come ancora ſe ne ſtimano incapaci li debitori del pupillo, ò coloro, i quali aueſſero con lui delle liti, e delle preteſioni;

Quan-

Quando però il padre, ciò non ostante, non lo deputasse, con altre dichiarazioni, che si accennano nel Teatro.

E quando si tratta della tutela legitima, douuta à parenti più prossimi, regolarmente 7 si camina con l'ordine della successione ab intestato; Quando però la speranza della successione del pupillo non lo rendesse sospetto; Mà in ciò non si può dar' vna regola certa, e generale, essendo dalla legge tutto ciò rimesso al prudente, & al ben regolato arbitrio del giudice, secondo le circostanze particolari di ciascun caso. A

A *In questo titolo nelli discorsi primo cō più seguenti, così de tutori, come de curatori.*

Compita che sia l'età pupillare, siche il pupillo diuenti adulto, presupponendo si dalla legge addottrinata dalla sperienza, e dalla più fre- 8 quente pratica, nell'adolescenza, qualche giudizio immaturo, & vna propensione de' giouanotti à scialacquare il suo, con la facilità di essere sedotti, ò in altra maniera ingannati; Quindi hà prouisto, che fino all'età de gli anni venticinque compiti, non abbiano la libera amministrazione del suo, mà che debbano farla con l'autorità, e con la sopr'intendenza d'vn'altro, ilquale dalla medesima legge vien chiamato Curatore, e però questo si dà principalmente alla robba; Et anche in questo entrano l'istesse trè specie di

sopra

ſopra accennate nel tutore, cioè, di teſtamentario, di legitimo, e di datiuo; Quando la legge particolare non abbia abbreuiata queſta età, nella maniera, che ſi è accennato nel titolo precedente dell'alienazioni nel capitolo decimo.

Come anche há prouiſto del curatore, al ventre pregnante, & à quelli, li quali ancorche maggiori di età, ſiano tuttauia d'imperfetto giudizio; Come ſono li pazzi, li fatui, ò ſtolidi, & anche li prodigi, & alcune volte, coloro, li quali ſiano eſtremamente auari, ancorche queſta vltima ſpecie di curatore, pare che in pratica abbia dell'ideale, nè mai ſe ne dia il caſo; Dandoſi ancora il curatore all'ereditá giacente, & al patrimonio decotto, ilqual ſia poſto ſotto il concorſo de' creditori.

9

CAPITOLO SECONDO.

Delle ſolennità, che ſi deuono adempire dalli tutori, e curatori, e degli altri loro oblighi; Et anche delle differenze trà il tutore, & il curatore, e della pertinenza, ò remozione, ò ſcuſa, & altre coſe nella materia.

SOMMARIO.

1 *DEgli oblighi del tutore, e del curatore.*
2 *Il tutore fà gli atti ſenza pupillo, mà non li fà il curatore ſenza l' adulto.*
3 *Per qual cauſa in Roma è rara queſta materia.*
4 *Che ſia efficio forzoſo.*
5 *Per qual cauſa di queſta materia poco ſi tratti.*
6 *Della diuerſità de ſtili ne tutori.*
7 *Delli tutori de' Baroni nel Regno di Napoli.*
8 *Che non s'ammettono chierici.*
9 *A chi ſpetta dar' il tutore, ò riceuer' il rendimento de' conti.*
10 *Del ſalario del tutore.*

11 Se

11 *Se li chierici possano esser tutori.*

12 *Dell' obligo di conseruare, e vender le robbe à tempo opportuno, e del modo di far le spese per il pupillo.*

13 *Se più tutori debbano amministrar tutti, e se si dia il ius accrescendi.*

14 *Se cessi il legato lasciato al tutore quando non sia più tale.*

15 *Dell'obligo del tutore d'impiegare il denaro del pupillo, e di pagar li debiti particolarmente il proprio.*

16 *Come si debba regolar questa materia della negligenza del tutore.*

17 *Del rendimento de' conti, e della restituzione delle robbe al pupillo.*

18 *Del giuramento in lite.*

19 *Se il tutore accusato come sospetto debba astenersi.*

20 *Quali sono le cose, che il tutore, ò curatore deue adempire, e quando vagliono gli atti fatti dal tutore, e dal curatore senza le solennità.*

21 *Del curatore à gli atti giudiziali.*

22 *Se ad vn maggiore si possa dare il curatore, e proibire l'amministrazione.*

CAP. II.

COsì dè tutori, come dè curatori eguale ſi ſtima l'obligo in più coſe; Primieramente cioè nel dare la ſicurtà di bene amminiſtrare; 1 Secondariamente di fare fedelmente l'inuentario de beni; Terzo di tenere il libro dell'amminiſtrazione ben regolato; Quarto d'amminiſtrare da diligente padre di fameglia, & in quel modo, che vn' vuomo prouido gouernerebbe la robba ſua; E quinto finita la tutela, ò cura reſpettiuamente, di rendere fedel conto dell'amminiſtrazione con reſtituire tutto quello che gli reſta in mano.

La differenza frà il tutore, & il curatore più conſiderabile, pare che conſiſta nel modo di contrarre, atteſoche nelli contratti, che fà il tutore (ciò che alcuni con equiuoco vada-2 no dubitando) non è neceſſario l'interuento del pupillo, ne il ſuo conſenſo vi ſi ricerca, non auendo ſoſſiſtenza alcuna la diſtinzione, ſe ſia prosſimo, ò nò alla pubertà; Et all'incontro il curatore non può fare contratto alcuno, ſenza il conſenſo, e ſenza la preſenza dell'-

dell'adulto, & altrimente il contratto sarà inualido.

La ragione della differenza è quella, che il tutore hà la libera facoltà dalla legge di fare tutto quello, che farebbe il pupillo se fusse maggiore, & egli è quello, ilquale direttamente contrae, mentre nel pupillo la legge dice che non si dà il volere, ò il non volere; Mà nell' altro caso il minore è quello, ilquale principalmente, e direttamente fà il contratto, sì che solamente il curatore gli dà vna certa autorità, ouero assistenza, come per vna specie di assessore, ò di consigliere; Che però è errore di coloro, li quali applicano questi termini del curatore al caso del tutore, quando il pupillo sia capace di dolo, e di qualche consenso, poiche la forza stà nella sudetta differenza.

Nella Corte Romana, sono molto rare in pratica le questioni sopra la pertinenza della tutela, ò cura, oueramente sopra la remozione del tutore, ò curatore giá ammesso, come
3 all'incontro sono molto frequenti in alcun' altre parti d'Italia per la diuersità de stili, ò de costumi, cioè che in alcune parti questa carica si sfugge al possibile, sì che bisogna pregare, ò forzare le persone ad accettarla, mentre à quelli, li quali vogliono essere da bene, e fare l'of-

l'officio loro con la douuta integrità, cagiona peso, e danno grande; Che però dal desiderarsi nasce vn cattiuo segno, che si faccia con qualche mal fine di vantaggiare li suoi interessi con supplantazione del pupillo, nella maniera, che nel libro decimoquinto de giudizij si discorre dell'istessa diuersità de stili sopra de curatori delli patrimonij decotti posti sotto il concorso, e dell'eredità giacenti.

Il tenore delle leggi ciuili proua molto probabilmente, che in Roma antica vi fusse ancora l'istesso stile, che nella moderna, cioè
4 di sfuggire al possibile questo peso, mentre le sudette leggi lo stimano peso necessario, al quale si possono costringere le persone per forza; Che però le medesime leggi si diffondono tanto nel trattare delle scuse de tutori, e se, e quando entrino, ò nò, ilche oggidì quasi mai si sente in pratica.

Da questa diuersità di costumi, ò de stili di tanti principati, inquanto oggidì l'Italia è diuisa, risultano due cose; Vna cioè, che
5 nella Curia di Roma queste materie sono poco trattate, che però non è merauiglia se nel Teatro non se ne discorre à bastanza; E l'altra che non vi si può dare vna regola certa, e generale applicabile à tutti i casi, & à tutti
6 i luoghi, mentre realmente la determinazio-

ne

ne dipende dalla diuerſità de ſtili, e dalle circoſtanze de caſi, che però nell'occorrenze conuerrà caminare con la direzione de professori pratici in quel paeſe, nel quale ſia la queſtione.

Come appunto la pratica nella noſtra età in occaſione di caſi ſeguiti hà più volte inſe-
7 gnato, e particolarmente nel caſo di vn pupillo figlio di vn gran perſonaggio in Toſcana, che auendo trá gli altri effetti alcuni feudi nel Regno di Napoli, & auendo accettato la tutela il ſuo Zio perſonaggio parimente qualificato, con licenza anche Apoſtolica per eſſer coſtituito in dignità eccleſiaſtica; Tuttauia fù detto che ciò non gli potea giouare per il gouerno de ſudetti feudi, per le leggi, e ſtili di quel Regno, di non am-
8 mettere chierici al gouerno de feudi, & all'eſercizio della giuriſdizione laicale con i vaſſalli ſenza conſenſo del Rè; A E così reſpettiuamente in altri caſi à proporzione del paeſe, e delle robbe.

A *Nel lib. 1. de feudi nel diſc. 18.*

Come anche circa le queſtioni giuriſdizionali ſe, & à chi ſpetti il deputare il tutore al pupillo chierico, quando il padre foſſe, ſecolare, ouera-
9 mente ſe ſiano più pupilli, parte, laici, e parte eccleſiaſtici; O pure ſe ſi debba rendere il conto al giudice laico dal tutore, ò dal curatore,

ilqua-

ilquale essendo già in stato clericale, ò pure auendolo assunto dopoi, auesse preso la tutela dalle mani dell'istesso giudice laico, scorgendosi sopra ciò varietà d'opinioni trá i Dottori secolari, & ecclesiastici; Che però, parte per li rispetti accennati nel libro terzo della giurisdizione, e parte perche in effetto in queste materie il tutto fà lo stile de paesi, e de principati, almeno de fatto, se ne lascia il suo luogo alla verità, e nell'occorrenze si dourà ricorrere à Professori. B

B *Nel lib. 3. della giurisdizione nel disc. 94. & in altri, e nel disc. 3. di questo titolo.*

Parimente non si può dare vna regola sopra il salario, douuto, ò non douuto à tutori, & à curatori, attesoche per le regole legali non è douuto; Mà quando dà principio si domanda, il giudice gli lo deue assegnare; Tuttauia il tutto dipende parimente dà costumi de paesi, mentre che in alcune parti vi si fà assegnamento, & in altre non è vso, anzi da persone qualificate si abborrisce, e si stima per mancamento.

10

Quindi, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo, circa la questione, nella quale tanto s'intricano li Leggisti, e li Canonisti, se i chierici possano esser tutori, e curatori, ò nò, e nella quale vanno distinguendo le diuerse specie di tutela; Pare che la decisione dipenda dalle circostanze del fatto;

11

to; Atteſoche col preſuppoſto generale che il chericato gioui á non poter eſſere à ciò sforzato, e di non eſſere ſoggetto à quella neceſſità, che ſi diſpone dalle leggi ciuili, quando la tutela ſi pigli ad induſtria, & á mercanzia, e ſia tale che neceſſiti di agitare per i tribunali laicali con diuertimento dagli officij diuini, e con ſcandolo del popolo, in tal caſo non ſi debba permettere à chierici; Mà non già quando ſi faccia per buon fine, e per motiuo di carità, poiche in tal caſo, non ſolamente nelle perſone eccleſiaſtiche ſi deue ſtimare vn'atto lecito, mà ancora lodeuole, ſiche li ſuperiori li deuono inuitare, e pregare, anzi quando il caſo lo porti, anche forzarli, ſiche il tutto dipende dalle circoſtanze de caſi, e dall'vſo de paeſi. C

C *Nel diſc. 3. di queſto titolo.*

Nel rimanente, così nel modo di amminiſtrare, ſe per eſempio il tutore debba con-12ſeruare i frutti à tempo di più caro prezzo, come ancora nelle ſpeſe, e nel mantenimento del pupillo, e ſe poſſa fare de' donatiui, & altre ſpeſe che riguardino la conuenienza, con coſe ſimili, parimente non ſi dà vna regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto, e particolarmente dalla qualità delle perſone, e dall'vſo del paeſe; Eſſendo ſciocchezza il dire che il tutore del

figliuolo d'vn Principe, ò d'vn Signore, debba tenere quelle regole, le quali si deuono tenere dal tutore del figliuolo di vn gentilvuomo priuato, e così comparatiuamente, trà il gentilvuomo, & il plebeo, ò pure trà il ricco, e il pouero, mentre ogni cosa và intesa à proporzione, e secondo lo stato della persona, e l'vso de paesi.

Di fatto parimente, più che di legge è l'altra questione, se essendo lasciati più tutori, 13 debbano amministrar tutti vnitamente, oueramente che possa vno fare le sue parti senza l'altro; Come ancora, se mancandone alcuni, debba necessariamente sorrogarsi l'altro in luogo del mancante, ò pure che l'amministrazione si consolidi in quello, ilquale resta, essendo materia rimessa all'arbitrio del giudice da determinarsi secondo le circostanze, e le opportunità del fatto. D

D *Nel disc. 1. e seguenti di questo titolo.*

E perche à quelli, li quali sono deputati tutori, ò curatori da testatori si sogliono lasciare de legati; Quindi entrano frequentemente le 14 questioni, se non accettando la tutela, oueramente non potendola continuare per qualche impedimento, debba perdere il legato; Et ancorche in ciò si scorga qualche varietà dell'opinioni, conforme nel Teatro si accenna; Tuttauia è parimente questione più di fatto, e di

volontà

volontà, che di legge, cioè se il testatore abbia fatto quel legato in riguardo del peso, e per allettare il tutore, ò il curatore, ad accettare, et à continuare il peso, ò pure se sia fatto per altro rispetto, in maniera che anche senza tal motiuo sarebbe stato per lasciarglielo, che però non vi si può dare vna regola certa, dipendendo dalle circostanze di ciascun caso particolare. E

E
Nel lib. 11. de legati nel disc. 22. e nel libr. 4. delle seruitù nelli dis. 50. e 52.

Nel modo di amministrare, parimente cadono le questioni, cioè di qual colpa, ò respettiuamente di qual negligenza sia tenuto il tutore, ò il curatore, e se basta portarsi dá diligente padre di fameglia, oueramente abbia l'obligo
15 di essere diligentissimo, e particolarmente sopra l'impiego del denaro in effetti fruttiferi senza tenerlo ozioso, & altrimenti di esser tenuto del proprio à i danni, & all'interessi, come se l'inuestimento fusse seguito, ò pure nell'obligo di sodisfare à se stesso, quando sia creditore, e particolarmente per credito fruttifero, in maniera che non facendolo, il debito si abbia per pagato, all'effetto che non corrano più i frutti, ò l'vsure, conforme particolarmente porta la pratica nelle madri, le quali siano creditrici de loro figluoli per la restituzione delle doti.

Et ancorche li Dottori sopra ciò con le

ſolite ſtitichezze ò formalità legali , vadano dicendo molte coſe; Tuttauia la verità è, che ciò non riceue vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caſo , dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto , dalle quali il diſcreto , e prudente giudice dourà regolare il ſuo arbitrio , principalmente badando alla buona , ò alla mala fede ; Atteſoche, ſe bene ragioneuolmente la legge hà riguardo particolare all'indennitá de' pupilli, acció non ſiano fraudati, ò ſupplantati da tutori ; Nondimeno dall'altro canto non è di douere, che vn tutore, il quale ſia caminato con buona fede per fare vn'atto di carità, debba per gl'indiſcreti rigori, e per le ſottigliezze legali, reſtare dannificato nel ſuo, ſtimandoſi che faccia bene le ſue parti , quando maneggia la robba del pupillo , nella maniera che abbia maneggiato la propria ; Che però ſe ſarà perſona idiota, ò di poca ſagacità è diligenza nel ſuo , non é di douere di forzarlo à quelle parti, che la natura non gli abbia dato per l'amminiſtrazione di quel d'altri; Auendoſi particolar riguardo, ſe la tutela ſi ſia amminiſtrata per motiuo di carità , e di amoreuolezza ſenza che ſi ſia affettata; Ouero all'incontro, che ſi ſia affettata , e col'ſalario per mercanzia. F

F
In queſto titolo che è comodo il vederlo per eſſer pochi diſcorſi.

Quindi ſiegue che ſi crede ſciocchezza

troppo

troppo manifesta quella delli puri legulei nel 16 caminare in ciò con le regole, e con le dottrine generali, oueramente con le decisioni, ò consegli de casi particolari, senza badare alla combinazione delle circostanze, le quali diuersificano l'vn caso dall'altro; Che però, conforme più volte si è accennato, il giudice deue esser ben letterato, e versato nella legge, mà sopra tutto deue ancora essere giudizioso, prudente, e ben pratico delle cose del Mondo, stimando pregiudizialissima nel giudicare particolarmente la condizione di quelli vuomini, li quali siano puri leggisti, ne abbiano altra cognizione, che di alcune poche regole, e conclusioni ammassate con fatica di schiena nelli repertorij; Attesoche queste sono lodeuoli anzi necessarie à sapersi, mà sole non bastano, senza saperle maneggiare, appunto come sono la spada, e le altr'arme.

Le maggiori questioni, le quali occorrano in prattica, riguardano il rendimento de' conti, con la restituzione delle robbe, ouero, 17 conforme li Giuristi dicono, del reliquato, e ciò hà più parti; Primieramente sopra la competenza del giudice, ò del luogo del rendimento de conti; Secondariamente sopra l'inuentario bene, ò mal fatto; Terzo sopra il

libro

libro tutelare, bene, ò mal tenuto; Quarto sopra la giustificazione delle spese, se quelle si debbano giustificare, & in quali si stia al solo libro; Quinto, sopra la qualità delle medesime spese, se è quali meritano esser menate buone, ò nò; E sesto sopra l'obligo di restituire le robbe del pupillo, ò del minore, cioè se pendente il rendimento de conti, sia tenuto ò nò il tutore alla restituzione, ò pure possa dire di volerle ritenere, perche restasse creditore.

Et ancorche sopra tutte le cose suddette, vi si scorga la solita varietà dell'opinioni, con diuerse distinzioni, che da alcuni si danno per conciliare le opinioni contrarie; Tuttauia in effetto sono più questioni di fatto, e di arbitrio, non capaci di regole generali, applicabili ad ogni caso; Che però come in materie rare, e dipendenti più dalle circostanze del fatto, che da altro, si dourà nell'occorenze ricorrere à professori, & à quel poco, che se ne discorre nel Teatro. attesoche il discorrere di tutte queste minuzie, cagionarebbe troppo noiosa digressione.

L'istesso và detto nella materia del giura-18mento in lite, ilquale si suol dare al pupillo, ò minore contro il tutore ò il curatore, quando con

con l'inuentario mal fatto, e con il libro mal tenuto, ò per altro riſpetto ſi ſcopra colpoſo, in maniera che per ſua colpa impediſca al pupillo le proue; Cadendo ſopra ciò diuerſe queſtioni ſe, e quando entri queſto giuramento, e ſe ſi dia all'erede, ò contro l'erede reſpettiuamente; Come anche circa la taſſa, ò la moderazione del giudice, da farſi con quella veriſimilitudine, che portano le circoſtanze del fatto, e ſe debba precedere, ò nò, con altre coſe ſimili, le quali (come ſi è detto) à i non profeſſori cagionarebbono più toſto noia, non eſſendo queſte materie correnti, & vſuali per il comune, e cotidiano commercio; Maggiormente, che il tutto dipende dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, e non vi cade vna regola generale.

Come ancora, quando il tutore viene accuſato per ſoſpetto, ſe pendente la lite della re-19 mozione, ſe gli debba, ò nò proibire l'amminiſtrazione, poiche ciò è rimeſſo all'arbitrio del giudice, da regolarſi dalle circoſtanze del fatto, le quali perſuadano, ſe l'oppoſizione ſia ben fondata, ò nò, ò pure che ſia oppoſizione per liuore, ò per intereſſe, dipendendo come ſi è detto, dalli varij coſtumi de' paeſi, ne i quali queſt'officio di tutore ſi deſideri, ò reſ-

petti-

pettiuamente si sfugga, che però non vi cade vna certa regola, la quale facilmente non si dà sopra il punto, se e quando il pupillo, ò minore resti obligato, ò nò, dal fatto del tutore, ò del
20curatore, del quale non apparisca l'adempimento necessario delle solennità, che sono, la securtà, l'inuentario, il giuramento, la renunzia della madre, e dell'auia alle seconde nozze, & altre secondo li diuersi stili de' tribunali, alliquali sopra ciò si deue deferire; Attesoche se bene la regola generale dispone, che non vagliano, ne siano obligatorij gli atti fatti dal tutore, ò curatore, ilquale non abbia bene adempito le solennità; Tuttauia ciò non camina, quando vna certa equità non scritta, disponga diuersamente per la buona fede, nella quale sian stati coloro, li quali abbiano fatto contratti, ò distratti con li tutori, i quali publicamente fussero stimati tali, e che amministrassero, onde il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare; Et il di più si potrà vedere nel Teatro, oueramente in quello, che iui non si tratta, si dourà ricorrere à professori, bastando per non professori questa tal quale notizia. G

G
In diuersi discorsi di questo titolo doue è facile il vedere per esser pochi.

E degli atti giudiziali fatti da tutori, e da curatori, ouero da gli attori à liti se ne discorre

discorre al libro decimoquinto de' Giudizij, doue stà la sede delle cose giudiziarie.

Si disputa ancora, se ad vn maggiore, il qual sia di mente sana, si possa dare da vn testatore il curatore, ò in altro modo impedirsegli
22 l'amministrazione; E la regola è negatiua, quando le circostanze del caso non ne persuadano la limitazione. H

H
Nel disc. 14. di questo titolo.

✠

CAPITOLO TERZO.

Degli altri Amministratori, così legali, come volontarij, e delli procuratori à negozij, e simili.

SOMMARIO.

1 *Ogni amministratore è tenuto à render conto.*
2 *Quando il Procuratore oblighi il principale.*
3 *Se contro il Procuratore, ò altro amministratore si dia l'ipoteca legale.*
4 *Della distinzione dell'amministratore legale, e volontario, & il necessario.*
5 *Del salario degli amministratori.*
6 *Se vn' economo, ò procuratore, ò altro amministratore si possa riuocare.*
7 *A qual colpa sia tenuto il mandatario, ò altro ministro.*

C A P. III.

PER quel che si appartiene agli altri amministratori, così legali, come volontarij, e particolarmente alli procuratori à negozij,
1 oueramente à gli esattori, non vi cade altra regola generale, che quella, cioè, che ogni amministratore sia obligato à render conto della sua amministrazione, anche quando dal testatore, ò dal mandante se gli sia rimesso quest'obligo, attesoche s'intende dal rendimento scropoloso, e non dal totale; Per la ragione, che sarebbe vn dare occasione del delitto, ed incitare alla fraude, oueramente sarebbe vn rimettere il dolo de futuro.

E l'altra regola è che il mandatario, ò il procuratore non obliga il principale, oltre li confini del mandato, e la facoltà datagli, e può
2 ben'esigere, e liberare li debitori con il pagamento vero, mà non può rimettere, ò nouare, conforme più distintamente di ciò si discorre in qualche parte nel libro seguente del credito e debito; Et iui ancora si tratta dell'ipoteca tacita, ò legale, la quale dalla legge si dà

3 contro il tutore, ò il curatore, ò altro amminiſtratore legale, e ſe, e quando ſi dia contro il procuratore, ò altro amminiſtratore volontario.

Si deue però à queſto effetto riflettere alla diſtinzione dell'amminiſtratore legale, 4 e neceſſario, ch'è quello ilquale amminiſtra la robba di colui, che anche volendo non la può amminiſtrare per ſe ſteſſo; Et il volontario deputato da colui, il quale volendo, potrebbe amminiſtrare il ſuo per ſe ſteſſo, per molte conſiderabili differenze, e particolarmente per l'ipoteca legale, e per altri priuilegij, che ſi concedono nel primo caſo, e ſi negano nel ſecondo, conforme più diſtintamente ſi accenna nel Teatro. A

A
Nel lib. 8. del credito nel diſc. 36., e 39. e nel diſc. 10. di queſte riſole.

Del ſalario de' tutori, e de' curatori, ſi è accennato di ſopra; E quanto à quello delli procuratori, e dell'eſattori, e dell'altri amminiſtra-5 tori, ouero operarij, non ſi puó dare vna regola generale, dipendendo ciò in gran parte da coſtumi de' paeſi, é dall'altre circoſtanze del fatto; Atteſoche ſe bene le regole generali ſono, che il ſalario và regolato dal ſolito, e che acciò ſia douuto, quando non vi ſia la conuenzione, ſi ricerca lo ſtile dell'vna, e l'altra parte, è ſi diano le diſtinzioni trà li ſeruizij mecanici, e perſonali, e trà quelli, che dipendono dall'operazione dell'intelletto; Tuttauia in prati-

ca

ca per lo più questa materia é molto rara à discorrerla con li soli termini della ragion comune per la diuersità dell'vsanze de' paesi, à quali si deue deferire, che però in occorenza si dourà ricorrere à professori, & à quel che in occasione de' casi seguiti, se ne và accennando nel Teatro sotto diuerse materie. B

B *Del salario nel disc.18. di questo titolo.*

E particolarmente sotto questo titolo si tratta, se vn' economo, ouero vn' procuratore, ò 6 amministratore, ilquale si sia deputato ad vn certo tempo, ouero ad vn certo effetto, con patto di non potersi riuocare, si possa ciò non ostante rimouere; Et in ciò la decisione dipende da alcune distinzioni, e circostanze di fatto, iui accennate. C

C *Nel disc.20.*

Come ancora se, e di qual colpa sia tenuto 7 vn' amministratore, ò altro ministro, particolarmente de' banchi, & altri simili negozij. D

D *Nel disc. 15. e seguenti di questo istesso titolo.*

Et all'incontro al procuratore, ò ad altro mandatario, & amministratore si concede l'azione contro il mandante per tutto quello, che auesse speso per lui, oueramente per ogni indennità, e per tutti i danni, spese, & interessi patiti per tal causa conforme si accenna nel libro decimoquinto de' giudizij, in occasione di trattare della condanna delle spese.

Et

Et iui ancora ſi tratta del procuratore giudiziale, e del curatore alle liti, eſſendo vna ſpecie diuerſa.